

U3 di Ivrea – anno accademico 2006-07 – prof. Savino GIGLIO TOS
“Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo”
Lezione 1^a - La dura vita dell’agricoltore

PREMESSA

Uno dei problemi che presentano le maggiori difficoltà allorché si deve studiare il flusso delle vicende umane è quello della cronologia, cioè la situazione nel tempo dei singoli eventi o di una lunga serie di eventi più o meno collegati, ed inoltre la loro delimitazione temporale.

Già la divisione fra storia e preistoria non è una cosa tanto semplice. Una volta si diceva che la storia dell’uomo iniziava con l’invenzione della scrittura e tutto quanto era successo prima rientrava nella preistoria. Non era però possibile datare questo evento in maniera unitaria, perché forme di scrittura vennero inventate in tempi diversi e in luoghi diversi. Attualmente, per conoscere le vicende umane, gli storici preferiscono non limitarsi ai documenti scritti, ma tengono in gran conto anche altre testimonianze non scritte ma altrettanto valide per mettere in luce aspetti di vita della remota umanità, come resti di abitazioni, strumenti, manufatti, cibi, persino i pollini fossili, tanto che qualcuno ha usato una bella espressione: “le mute pietre parlano”. Per non dire poi degli esami al radio carbonio, che, a quanto pare, sono in grado di dirci a quando risale un reperto archeologico, con un errore di pochi decenni.

Per gli eventi che siamo soliti chiamare storici, le cose non sono certamente prive di complicazioni, anche se apparentemente iniziano in un ben preciso giorno di un ben preciso anno.

Prendiamo, ad esempio, la rivoluzione francese. Solitamente si dice che essa scoppiò il 14 luglio del 1789. Tale data fu valutata di così grande importanza, che non solo viene considerata dai francesi la maggiore festa nazionale, ma gli storici hanno deciso di adottarla come inizio dell’età contemporanea. Si tratta però semplicemente di una convenzione, comoda per chi scrive libri di storia ma che non ha nessun valore reale. Infatti, la “presa

della Bastiglia" non fu altro che un piccolo episodio di tutto un fenomeno evolutivo, iniziato già molti decenni prima, che solo molto più tardi sfocerà in una struttura politica, economica, sociale e culturale ben diversa dalla situazione di partenza.

Detto questo, è evidente che per un diverso ambito culturale, quale il mondo islamico o cinese o indiano, l'anno 1789 come inizio di una nuova era non ha alcun significato. Del resto, noi iniziamo a datare dall'anno della nascita di Gesù (anche se in realtà è una data inesatta); i musulmani considerano il nostro 622 come inizio della loro era, perché in tale anno Maometto, nato intorno al 570 a La Mecca, a causa della sua predicazione fu costretto a fuggire dalla sua città natale e mettersi in salvo a Medina (egira); la prima civiltà cinese risale addirittura al 2500 avanti Cristo e quella indiana intorno al 2400 a.C. (non so però da quale anno inizino il loro computo dei tempi storici).

Rimanendo in Europa, voglio sottolineare che anche per altre suddivisioni storiche si sono adottate delle date di comodo. Ad esempio, l'inizio e la fine del Medio Evo, di cui parleremo durante tutto questo corso, sono fissate rispettivamente al 476 d.C. (caduta dell'Impero romano d'Occidente) ed al 1492 (scoperta dell'America). Sono due date chiaramente convenzionali, perché è impensabile che al 1° gennaio del 476 sia d'improvviso nata una nuova forma di civiltà, che sarebbe durata sempre uguale fino al 31 dicembre del 1492, e al 1° gennaio dell'anno successivo si sarebbe prodotto un altro radicale cambiamento, dopo che per ben 1016 anni la civiltà era rimasta stazionaria. Solo per brevi periodi (tre o quattro secoli) si può accettare che i cambiamenti siano stati di così piccola entità da poter considerare il periodo abbastanza omogeneo. Aggiungo ancora che l'entità geografica cui farò riferimento, il Canavese, è così esigua da potersi ragionevolmente ammettere che le differenze fra i vari paesi siano così poco rilevanti da essere trascurabili e che alcune prescrizioni imposte in qualcuno dei paesi siano sostanzialmente valide anche per gli altri, pure in mancanza di documentazione diretta, perché il nostro intento è scoprire una sorta di sottofondo culturale comune e non esaminare singoli episodi storici.

Per avere una certa omogeneità documentaria fra i vari paesi, non utilizzerò documenti d'archivio, che per molti comuni non esistono più, per il periodo preso in considerazione (approssimativamente XIV e XV secolo, con sporadici sconfinamenti), ma mi servirò degli "Statuti Canavesani" di Giuseppe Frola. Escluderò quanto avveniva ad Ivrea, perché ne ho già trattato in precedenti corsi, e ne parlerò solo quando sarà utile per chiarire o ampliare qualche tema, che altrimenti rimarrebbe incompleto.

Veniamo ora all' argomento della lezione odierna.

AGRICOLTURA

Un elemento importante per dare un'idea del tipo di vita che si conduceva in un determinato periodo è costituito dall'estensione delle foreste. Quanto più ampia essa è, tanto minore è la densità della popolazione, che si dedica soprattutto alla caccia, alla pesca ed alla raccolta dei frutti spontanei e la stanzialità non è molto praticata. Siamo dunque in presenza di una civiltà alquanto primordiale o in una fase di regresso. Agli albori della potenza di Roma, malgrado la presenza di alcuni nuclei di civiltà abbastanza progredita, la popolazione era piuttosto scarsa, cosicché le non vastissime zone libere dalla foresta potevano tranquillamente ospitare e nutrire tutta la popolazione esistente. Con la turbinosa espansione romana si ebbe un profondo rivolgimento socio-economico, che portò ad un'accresciuta riduzione dei boschi. Per le loro conquiste, i romani avevano necessità di potersi spostare rapidamente con il loro eserciti sia per soggiogare nuovi territori, sia per mantenere soggetti i luoghi conquistati. Molte foreste lasciarono il posto a tutta una rete viaria, sempre più imponente, mentre gli accampamenti divennero stabili e costituirono il nucleo di insediamenti urbani, intorno ai quali si svilupparono agglomerati via via crescenti di popolazione non militare, cosicché l'accampamento diventò una vera e propria città. Essa aveva naturalmente la necessità di trovare sul posto il proprio nutrimento, quindi si dovettero abbattere, ad un ritmo accelerato, i boschi circostanti, per avere sufficiente terreno da dissodare e rendere coltivabile. Allorché l'impero romano ai avviò alla decadenza, molte parti del terreno coltivato vennero lasciate all'abbandono

e pian piano furono ricolonizzate dai boschi. Una certa inversione di tendenza si era verificata con l'impero carolingio, che aveva portato ad una certa stabilità, ad un incremento demografico ed alla necessità di recuperare terreno agrario almeno attorno ai centri abitati, avviando la bonifica di alcuni terreni paludosi e procedendo a diboscamenti, ma il fenomeno non fu tanto vasto e rapido come quello che si era verificato ai tempi dell'espansione romana, tanto che ancora all'inizio del secolo XI il paesaggio piemontese si presentava per la maggior parte ricoperto da foreste. L'opera di diboscamento, di dissodamento e di recupero all'agricoltura di nuove aree proseguì, anche se lentamente, ma ancora nei secoli di cui parleremo, i boschi avevano un'estensione per noi del tutto inimmaginabile.

Di questo dovremo tener conto, per meglio comprendere quanto si dirà.

Nel basso Medioevo, la vita canavesana era quasi esclusivamente basata sull'agricoltura e, in minore misura, sull'allevamento; scarsissimo il commercio; per le necessità quotidiane assai spesso si ricorreva al baratto; presenti, ma non fondamentali, le attività estrattive.

L'agricoltura non era molto dissimile da quella, che forse qualcuno dei presenti ricorda, praticata nei primi decenni del secolo scorso, salvo l'uso di macchinari d'invenzione posteriore.

Si comprende facilmente che, considerata la centralità delle attività agricole, gli statuti di tutti i comuni riservavano ad esse la maggior parte delle disposizioni, con una minuzia per noi stupefacente.

Vediamone subito alcuni esempi.

La litigiosità della gente di allora non era poi dissimile da quella dei nostri giorni, così pure la tendenza ad approfittare della roba altrui, ma l'una e l'altra erano dettate da motivazioni differenti e si rivolgevano a cose che per noi sarebbero quasi del tutto trascurabili.

Uno dei reati, se così li possiamo chiamare, più diffusi consisteva nello svelle e portar via, o semplicemente spostare, i "termini", cioè le pietre infisse nel suolo per indicare i confini di una proprietà: malvezzo questo sopravvissuto addirittura fino alla metà del secolo scorso. Se ne parla negli

statuti di ben 15 comuni. Naturalmente non li leggeremo tutti. Ne riporto solo un paio, che mi sembrano particolarmente significativi.

Pavone, sec. XIV, cap. 39: Se qualche persona sradicherà o sposterà da un posto all'altro qualche pietra terminale che segna il confine, nel territorio di Pavone, paghi per ogni infrazione venticinque libbre imperiali se di giorno, se di notte, la multa sarà raddoppiata. Se però chi ha spostato tale termine confesserà la cosa al proprietario e gli dirà di averlo fatto per errore e gli dirà "andiamo e rimettiamo il termine al suo posto", se farà così non incorrerà nella suddetta multa.

Statuti di Barbania, sec. XV, cap. 68: qualunque persona di proposito e con dolo sposterà, sradicherà o pianterà una o più pietre terminali fra sè e il proprio vicino o i vicini, per delimitare un prato, un bosco, una casa, un cortile, un airale [in Piemonte aveva due significati: 1) terreno nell'interno di un borgo, non fabbricato tra case; 2) gran cascinale] o qualche altra cosa, paghi 10 libbre di multa. E qualunque persona sposterà, distruggerà, taglierà o sradicherà di proposito e taglierà dolosamente un altro oggetto posto per segnare il confine, incorra nella stessa pena...

Le pietre terminali e gli altri segnali non offrivano sufficiente garanzia di delimitare la proprietà, perciò a volte ad esse si aggiungeva anche una "spinatam", cioè una chiusura con siepi di biancospino, siepi utilizzate a volte anche lungo alcune strade. Anche le siepi, tuttavia, non erano proprio un ostacolo insormontabile. Eccone un esempio.

Statuti di Barbania, sec. XV, cap. 103: Qualunque persona sradicherà le siepi o qualunque altro tipo di chiusura posta da un vicino per segnare il confine, paghi una multa di 5 soldi per ogni volta, ed inoltre sia obbligato a recintare a proprie spese la proprietà del vicino sotto la medesima pena, ogni volta che gli sarà imposto dai campari o dai consoli del paese.

Come ai giorni nostri, vigevano rigorose norme che imponevano la distanza dal confine, sia per le siepi, sia per gli alberi.

Statuti di Brosso, anno 1509, cap. 1: ...nessuno si prenda l'arbitrio di piantare alberi di qualunque specie, che non distino 9 piedi dal podere del

vicino... [il "piede liprando", in uso a quell'epoca in quasi tutto il Piemonte, equivaleva a cm 51,44].

Gli Statuti di Albiano, della fine del XIV secolo o degli inizi del XV, impongono una distanza minima di sei piedi dalla proprietà confinante o dal bordo di una strada stretta.

A Chiaverano (Statuti del 1459) la disposizione presenta un elenco dettagliato: *Nessuna persona di Chiaverano, o che vi abiti, nativa del luogo o forestiera, possa o si creda autorizzata a piantare degli alberi di castagne, di noci, di ciliegie o di olive o qualsivoglia altro albero di qualsiasi specie e comunque sia chiamato, nel territorio e sotto la giurisdizione di Chiaverano, se non alla distanza di almeno nove piedi dal terreno coltivato o dalla vigna o dalla piantagione di un vicino confinante, o dalla pubblica strada passante vicino a tali vigne, coltivi o piantagioni.*

Negli Statuti di Foglizzo del 1387 si prescrive (cap. 65-66-67): *Nessuna persona di Foglizzo, o che abbia proprietà in quel territorio, possa tenere o far crescere alcun albero che possa recar danno all'orto di un altro...*

Nessuno possa piantare o far crescere un qualsiasi albero o pianta o alveno (piantagione di viti legate ad alti pali o ad alberi) nel suo podere o prato o campo a meno di sei piedi dal confinante...

Se uno ha qualche albero o pianta o alveno nel suo podere in un prato o in un campo dovrà provvedere, nei termini assegnati dai Consoli locali, a toglierli, fino alla distanza di sei piedi dal confinante, a meno che si tratti, secondo il parere di periti comunali, di alberi dalla buona produttività...

Gli alberi potevano dar noia e arrecare danno anche con la loro ombra. Ecco quanto prescrive il cap. 67 degli statuti di Romano del 1315.

Fu poi stabilito che se un albero farà ombra sull'aia altrui in modo che quell'ombra danneggi le granaglie che si trebbiano in quell'aia, quell'albero dovrà essere scapezzato [gli si dovrà, cioè, tagliare la parte più alta] in misura tale che la sua ombra non sia nociva a quell'aia, secondo il giudizio di due uomini stimati e competenti, scelti dal podestà, che decideranno sotto giuramento; tutto ciò a richiesta di chiunque sia il proprietario dell'aia.

Ma gli alberi erano a volte anche vittime incolpevoli di atti criminosi.

Statuti di Strambino del 1438, capitoli dal n. 83 al n. 86.

Si stabilì poi che se qualcuno taglierà o farà tagliare in una piantagione o in una vigna delle viti, paghi ogni volta e per ogni vite 5 soldi, ed altrettanti come ammenda per il danno a chi lo ha subito, e anche di più se il danno sarà superiore. Questa disposizione vale se il fatto sarà avvenuto di giorno e se il danno sarà inferiore a dieci soldi; se sarà superiore, chiunque sia il colpevole pagherà, a chi ha subito il danno, per ogni vite 10 soldi, se di giorno e il doppio se di notte, ed altrettanto per ammenda, e anche di più, se il danno sarà maggiore.

Si stabilì poi che se qualcuno taglierà un albero fruttifero pagherà per ogni albero 5 soldi e altrettanti per ammenda a chi ha subito il danno, e ancor di più se il danno sarà maggiore. La stessa pena toccherà a chi lo sradicherà, lo scorteccherà o lo farà morire, salvo che si tratti di noci.

I noci, infatti, erano pregiati, non solo per la qualità del loro legno, ma soprattutto perché i loro frutti costituivano un grande complemento dell'alimentazione e, spremuti, davano un olio di largo utilizzo in cucina. Le pene erano dunque più severe.

Ma anche gli alberi non da frutto erano tutelati.

...se qualcuno taglierà o sradicherà o scorteccherà qualche albero che non reca frutti, pagherà 5 soldi per ogni albero, ed altrettanti come rimborso a chi ha subito il danno, ed anche di più se il danno sarà maggiore.

Ad Azeglio (statuti forse del XIV secolo) al capitolo 4 si legge una curiosa disposizione, che vieta di *tagliare o far tagliare sul proprio terreno o su quello di altri i vimini dei salici per legare le viti prima dell'inizio del nuovo anno*, pena la solita multa di 5 soldi oltre ad una pari ammenda per rimborsare chi ha subito il danno. *Chiunque potrà presentare denuncia, ricevendo la terza parte del denaro. Se il reato verrà commesso nei possedimenti dei Signori, la multa sarà di 60 soldi.*

A Lessolo, (statuti del 1430, al cap. 127) spogliare dei vimini una pianta di salice di qualcun altro costava dodici denari.

I vimini dei salici avevano molteplici impieghi: non solo se ne costruivano cesti di varie fogge, misure e usi, ma servivano, e servono tutt'ora,

a legare i tralci delle viti ai loro sostegni, perciò le piantagioni di salici, i "gorreti", erano tutelate.

Statuti di Balangero (del 1391, al cap. 47):

Se uno, o una, appiccherà il fuoco nel saliceto o nel prato di un altro, o in un possedimento altrui, paghi 25 libbre di multa. Se poi ha appiccato il fuoco nel proprio podere, e di lì il fuoco si sia propagato nel saliceto o nel prato di un altro, paghi dieci soldi di multa, attribuendo a sua colpa il non aver tenuto conto che l'incendio avrebbe potuto propagarsi.

A Chivasso era stata comminata una multa ed un'ammenda di 5 soldi per chi tagliava rami o scapitozzava alberi, ma qualche anno più tardi (statuti del 1508, cap. 3) si rende necessario un ritocco:

Poiché riguardo la scapitozzatura di roveri, pioppi, salici ed altri alberi la pena di cinque soldi è leggera ed i colpevoli non ne hanno paura, si stabilisce e si ordina che detta pena contenuta negli statuti di Chivasso sia raddoppiata, e nello stesso modo l'ammenda, e per questo si pagheranno, per la scapitozzatura di qualunque pianta, 10 soldi di multa ed altrettanto di ammenda; se capiterà di notte, tutto sarà raddoppiato.

Pure a San Giorgio si era rigidi (statuti del 1343, cap. 63):

Stabilirono poi che se qualcuno andrà nel saliceto senza autorizzazione dei consoli, pagherà una multa di 5 soldi per ogni carro [carico di vimini] e 2 soldi per ogni asino o cavallo.

Statuti di Pavone, sec. XV, cap. 109:

...se qualcuno taglierà o prenderà e porterà via vimini altrui, pagherà ogni volta 5 soldi e rimborserà il danno.

Penso che su questo argomento quanto ho detto sia sufficiente.

Anche il far legna nei boschi era soggetto a limitazioni, a volte anche pesanti. Ecco ad esempio che cosa stabilivano gli Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 36).

Qualunque persona possieda o possederà in futuro entro i confini o nel territorio di Barbania qualunque tipo di proprietà o poderi sia tenuto d'ora in poi e debba abitare in quel luogo "ad focum et catenam" [questa curiosa espressione significava: avere un camino ove accendere il fuoco e tenere la

catena appesa al camino, per potervi agganciare il pentolame della cucina, cose indispensabili per potervi abitare]. *E quella persona che ha posseduto, possiede o possederà quelle proprietà o poteri e in essi non abita o non ha abitato o non abiterà, non possa entro detti confini far legna, pascolare animali, cacciare o pescare.*

I non nativi del luogo godevano sempre di minori diritti rispetto ai locali ed a volte anche questi ultimi erano sottoposti a limitazioni. Si veda ad esempio quanto prescrivono gli Statuti di Favria (1472, cap. 43 e 44).

Si ordinò poi che qualunque persona non originaria, che abbia abitato o abiterà nella località di Favria, non possa pascolare né far legna, né incaricare qualcun altro di farlo, nei boschi e pascoli comuni, se non previo accordo con la credenza, i consoli e gli uomini del luogo, sotto pena di venticinque soldi ogni volta, da ripartire come sopra, e altrettanti di ammenda.

("da ripartire come sopra": nel capitolo precedente si legge: *il ricavato delle multe andrà per un terzo al Signore di Favria, per un altro terzo alla comunità e per il rimanente ai consoli.*)

Si stabilì poi che nessuna persona di Favria o ivi abitante possa far legna o pascolare, né dare l'incarico ad altri, sui beni comuni, né servirsi o fruire di alcun vantaggio o utile del comune, se non contribuisce in taglie ed oneri tanto personali quanto reali, imposti a favore della comunità secondo il reddito di ciascuno. Il contravventore sarà punito come se fosse forestiero.

C'era chi prendeva di mira le carbonaie ed il carbone.

Statuti di Lessolo (1430, cap. 91).

Si stabilì poi che se qualcuno porterà via degli attrezzi da un'altrui carbonaia, costruita o preparata per fare il carbone, pagherà una multa di due soldi per ogni attrezzo, se di giorno; se di notte il doppio. E se dalla carbonaia prenderà del carbone già fatto, pagherà per ogni sacco, o vaglio, o cesto una multa di sessanta soldi, se di giorno, e il doppio di notte. E per ogni carico di cavallo, dieci libbre, e dovrà rimborsare il danno a chi lo ha subito.

Il capitolo precedente (90°) degli stessi Statuti ci fa pensare che a volte si compissero atti vandalici per far dispetto o per vendicarsi di qualcuno.

Si stabilì poi che se qualcuno distruggerà l'altrui catasta costruita per fare il carbone, pagherà sessanta soldi di multa, se di giorno; il doppio, se di notte. Se poi distruggerà la legnaia per fare il fuoco, paghi, di giorno, venti soldi, e di notte il doppio, ed altrettanti di ammenda in ognuno dei predetti casi, e di più se il danno sarà stato superiore. E se distruggerà l'altrui carbonaia e l'aprirà quando viene costruita o fatta funzionare, pagherà dieci libbre e rimborserà il danno a chi lo ha subito.

A Favria (1472, cap. 85) non si potevano fare cataste o carbonaie nei boschi comunali senza speciale autorizzazione della credenza, pena la perdita del legname accatastato o della carbonaia.

A Chiaverano (1251, cap. 129) non si potevano fare carbonaie in tutto il territorio nei mesi di agosto e settembre, pena cinque soldi di multa; i consoli non potevano concedere alcuna autorizzazione.

La miseria dei tempi portava a procurarsi anche con mezzi illeciti cose che per noi sarebbero del tutto trascurabili, come, tanto per fare un esempio, i fuscilli.

Statuti di Pavone (sec. XIV, cap. 104).

Si stabilì e ordinò che nessuno abbia l'arbitrio di andare raccogliendo fuscilli nella proprietà altrui. Il contravventore pagherà ogni volta due soldi.

Altre volte si trattava di oggetti anche di notevole valore trasferiti da intemperie, il che poteva anche essere un colpo di fortuna, o fonte di illeciti.

Statuti di Strambino (1438, cap. 181).

Se il fiume, tracimando fuori dal suo letto e dal suo alveo, trasporterà via qualche oggetto e nessuno lo inseguirà, l'oggetto stesso dovrà rimanere di proprietà del padrone del fondo in cui si è fermato, e se qualcuno si impadronirà di una cosa fermatasi nel fondo di un altro, dovrà pagare cinque soldi di multa e restituire la cosa al padrone del fondo.

Anche gli sciami di api fuggitive facevano gola.

Ibidem, cap. 182.

Si stabilì che se vi sono delle api che volano per l'aria e il loro padrone non le insegue di persona o per mezzo di un servitore, e le api prendono dimora su un podere altrui, esse diverranno proprietà del padrone di quel

fondo; se poi si poseranno nei boschi o su un suolo pubblico, apparterranno a chi le scopre e se le prende.

Naturalmente si era gelosi della propria roba, specialmente della proprietà terriera, per piccola che fosse, a cominciare dall'orto, elemento essenziale per rendere meno povera la mensa del popolino, ma prezioso anche per la gente di un certo rango o per i "signori" locali. Infatti, per ogni danno recato nei possedimenti di questi ultimi, la multa e l'ammenda da applicare al colpevole venivano raddoppiate.

Troviamo questa disposizione in un capitolo degli statuti di Agliè (1448, cap. 8). La sua formulazione ci fa intuire quanto interesse avessero anche i Signori per cose che ci sembrano forse insignificanti e nello stesso tempo ci confermano che la vita dei signori locali non era poi così enormemente diversa da quella dei ceti meno elevati.

Del non danneggiare i possedimenti dei Signori.

Si stabilì che se qualcuno recherà danno con persone o bestie ai possedimenti di signori che non sono e non furono divisi, ma sono commisti con quelli di altri uomini di detto luogo, pagherà una multa ed un'ammenda doppia rispetto a quelle che avrebbe pagato danneggiando gli averi di comuni possidenti del luogo. E se qualche bestia bovina o cavallina recherà danno in vigne, campi o alteni divisi, di detti signori, pagherà ogni volta e per ogni bestia dieci soldi di multa ed altrettanti di ammenda. E se sarà stata una capra ad aver recato danno in vigne alteni o orti divisi di detti signori, pagherà ogni volta venti soldi di multa ed altrettanti di ammenda. E se sarà stata una bestia bovina cavallina o caprina a recar danno in prati divisi di detti signori, pagherà ogni volta cinque soldi di multa ed altrettanti di ammenda. Se sarà stato un agnello, pagherà ogni volta due soldi. E qualunque maiale sarà trovato in orti e piantagioni di detti signori, si pagheranno ogni volta dieci soldi di multa ed altrettanti di ammenda. E se una bestia sarà trovata nelle aie di detti signori al tempo delle messi, e nell'aia ci saranno le biade, pagherà ogni volta dieci soldi di multa e dovrà rifondere il danno. E se si troverà un'oca nelle aie di detti signori, pagherà due soldi e se nei prati pagherà un soldo ed altrettanti di ammenda. E chi recherà danno in orti o giardini che abbiano ortaggi e frutti

sugli alberi, pagherà ogni volta quaranta soldi di multa, se di giorno; di notte, pagherà due fiorini genovesi al signore cui sarà stato recato il danno e del quale saranno le cose rubate.

Nel capitolo si parla di possedimenti *divisi* e *non divisi*. Queste parole vanno interpretate come *recintati* o *non recintati*.

Generalmente, il limite di un podere era indicato dai *termini*, ma sovente, ad indicare che il podere era una sorta di riserva, lo si segnava mediante la *guifa*. La guifa, detta anche *guilfa*, *vuifa*, *guiffa*, era un ramoscello fronzuto o un manipolo di fieno fissato su un palo posto nel mezzo di un campo, come indice di *imbandimento*, di riserva. Una simile situazione "riservata" era indicata con altri nomi, a seconda del luogo. Negli Statuti di Caluso (1510, cap. 78) si parla di *ravinale designatum vel infraschatum*, con le solite minuziose specificazioni.

Dei campi coltivati a rape.

Si stabili e si ordinò che se qualcuno, di persona o incaricando qualcun altro, porterà al pascolo delle bestie in un campo coltivato a rape, di proprietà altrui, pagherà, per ogni bestia bovina, equina, suina e asinina, una multa di 3 soldi; per ogni pecora o capra, 2 soldi, e da dieci in su, 15 soldi, di giorno; se di notte, il doppio in ogni caso, e dovrà rimborsare il danno, nella misura stabilita dai periti.

Per ulteriore sicurezza, come già detto in precedenza, l'appezzamento veniva recintato in vari modi, ma soprattutto impiantando sul perimetro siepi, specialmente di biancospino che con le sue dure spine teneva lontani gli animali e intralciava l'ingresso di malintenzionati.

Anche in questo caso la terminologia era assai vasta: *claudencia*, *clausura*, *clovenda*, *zovenda*, *chiovenda* (quest'ultimo vocabolo assai simile al piemontese *cioenda*), *seps* ed altri ancora, termini tutti traducibili con *siepe*, o, meglio, vista la loro funzione, *chiudenda*.

Statuti di Canischio (1405, cap. 14).

Stabilirono poi che se qualcuno asporterà una staccionata, una siepe, un terrapieno, di un altro, o le altrui chiudende, pagherà ogni volta una multa di 5 soldi, se di giorno, e 10 soldi viennesi di notte, ed in più rimborserà il danno.

A Favria (1472, cap. 68 e 69) vi sono due notevoli disposizioni: soprattutto la seconda ci sembra curiosa ed alquanto ingiusta e vessatoria.

Una recinzione non fatta

Si stabilì che chiunque non recingerà, per la parte di sua competenza, la casa, l'orto o il sedime [base su cui poggia una costruzione o altro] lungo il confine con un suo vicino, dopo aver ricevuto la debita ingiunzione pagherà il danno arrecato al suo vicino, e sarà multato di cinque soldi ed in più sarà costretto a fare la recinzione per la parte a lui spettante.

Del non abbattere la recinzione.

Si stabilì che chiunque danneggerà o porterà via una siepe o una chiudenda di un altro, paghi cinque soldi ogni volta. Se il più vicino confinante non sarà in grado di fornire un indizio su chi sia il colpevole, dovrà rimborsare lui il danno.

Anche le recinzioni potevano a volte, come tanti altri averi altrui, cadere vittime di incendi dolosi.

Statuti di Lessolo (1430, cap. 10).

Si stabilì poi che se qualcuno appiccherà un incendio ad una casa o ad una tettoia, pagherà cento libbre. Se in una legnaia o catasta, 10 libbre. Se nei boschi, 60 soldi. Se nelle viti, 60 libbre. Se nelle stoppie o nei prati, 60 soldi. Se nel fieno, 60 libbre. Se nelle siepi o recinzioni, 20 soldi e in ognuno di tali casi, altrettanto di ammenda. E ciò si intenda riferito ai possedimenti o alle cose altrui.

E questo basti per le recinzioni.

A Pavone (sec. XIV, cap. 64) ed a Romano (1515, cap. 81) spunta la *crestonaria* o *mogionaria*, vocaboli che il Frola traduce con *soccida*. Per chi, come me, non conosce il significato di questa parola, dirò che il dizionario di Devoto-Oli spiega: "Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame e chi lo prende in consegna, allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano".

Il testo dei due Statuti è sostanzialmente uguale. Riporto quello di Pavone che, oltre a rientrare nei termini cronologici adottati per questo corso, è formalmente più completo.

Si stabilì e ordinò che nessuna persona di Pavone o ivi abitante, possa costituire o detenere una "crestonaria" o una "mogionaria" a Pavone o nel suo circondario con denaro altrui preso a prestito tanto da un forestiero quanto da uno del luogo, allo scopo di badare alle bestie, dividendo [con l'altro contraente] i guadagni e le perdite. Si fa eccezione per il denaro del Reverendo Signore, il Signor Vescovo di Ivrea. Né a tale "crestonaria" o "mogionaria" potrà associare alcuna persona di qualsiasi luogo e di qualsiasi condizione. Il contravventore pagherà per ogni volta sessanta soldi ed altrettanti per ogni settimana in cui avrà tenuto le bestie a Pavone o nel suo circondario. Tale somma sarà destinata per un terzo al signor castellano e per gli altri due terzi al consoli di Pavone.

Negli Statuti ricorre di frequente la menzione non solo di attrezzi agricoli, di cui parleremo nella quarta lezione, o di colture, già in parte trattate nella presente lezione, ma che riprenderemo nella prossima, dedicata ai prodotti del suolo. Ora prenderemo in esame una delle voci più interessanti, che comprende i vari tipi di terreno e quel che si deve o non si deve fare per il loro sfruttamento.

Iniziamo da un paesaggio di cui per secoli si cercò di ridurre la reale o a volte presunta nocività, poi, in un momento storico a noi ancora abbastanza vicino, si riuscì ad eliminare quasi del tutto, infine, ai giorni nostri, si cerca in qualche misura di salvaguardarne almeno alcuni lembi, ritenendolo giustamente indispensabile al mantenimento dell'equilibrio naturale. Mi riferisco alle cosiddette "zone umide", acquitrini, paludi, marcite e simili, che si cerca di conservare, perché fondamentali ai fini della sopravvivenza di molte specie sia animali che vegetali, dopo che, nella prima metà del secolo scorso si tentò, con motivi almeno in parte validi, di bonificare completamente, sia per sconfiggere il pericolo della malaria, sia per recuperare terreno agricolo. Opera meritoria, se si tengono presenti i limiti accennati, fu compiuta dal fascismo nelle paludi Pontine ed in altre zone d'Italia, ma ora, dopo che con il D.D.T. ed

il chinino la malaria è stata debellata, è bene che si riconoscano i meriti delle zone paludose.

Ma ritorniamo al passato.

A quei tempi si riusciva a ricavare qualche cosa di utile anche dalle zone acquitrinose, ancor oggi chiamate, in piemontese, *marèsch*. Si trattava, solitamente, di paglia, canne e simili.

Statuti di Lessolo (1430, cap. 144).

Se qualcuno rastrellerà paglia altrui nei campi, pagherà ogni volta due soldi. Nei mareschi, cinque soldi. Se rastrellerà foglie sotto gli alberi altrui, sei denari. Se le prenderà dove già sono state ammucchiate ["in montono", corrispondente all'attuale "monton"] pagherà il doppio in ciascuno dei detti casi, ed altrettanto di ammenda.

Statuti di Strambino (1438, cap. 80).

Si stabilì poi che nessuno debba mietere o tagliare né erba né lesca in un altrui prato o maresco. Il contravventore pagherà due soldi di multa come ammenda per chi ha subito il danno, ed ancora di più se il danno sarà maggiore.

La lesca è una pianta erbacea palustre utilizzata un tempo per impagliare ad esempio sedie o fiaschi o come copertura per i tetti, anche se talvolta i comuni lo vietavano per il timore di incendi.

Di *mogliis* (piemontese *mojis*) si parla negli Statuti di Verolengo (sec. XIII), o meglio la parola compare nel titolo di un capitolo (il 139°) : *de herbis non metendis in moglijs*, mentre il capitolo parla più genericamente di prati.

Naturalmente, un ben maggiore spazio è dedicato ai prati ed ai campi, ma su questo avremo occasione di ritornare nelle prossime lezioni.

Anche un terreno roccioso poteva formare oggetto di disposizioni statutarie.

Statuti di Balangero (1391, cap. 87).

Si stabilì che se una persona farà entrare e fermarsi delle bestie nell'alteno di un altro, dovunque vi sia dell'uva, pagherà ogni volta cinque soldi di multa e altrettanti di ammenda, ed ancora di più se il danno sarà maggiore, se poi si tratterà di un terreno roccioso, il padrone del predetto bestiame

pagherà una multa di due soldi per ogni animale di grossa taglia e di un soldo per ogni bestia di taglia minuta, e altrettanto di ammenda.

Concludo con un capitolo degli Statuti di Chiaverano, risalenti al 1251. Il capitolo è il 117° e vi fa capolino la parola *runchum*, (in piemontese *ronch*), che significa "terreno incolto da dissodare". Naturalmente, il testo originale è in latino, ma questa volta la traduzione non è mia, bensì risale al 1664 ed è dovuta ad un certo notaio Gaspare Montilio Regis [è pubblicata in : "Gli antichi Statuti del Comune di Chiaverano (1251) a cura di Michele Curbis" Cossavella Editori Ivrea 2001]. La comprensione non è sempre immediata, ma è interessante perché da un lato ha un ritmo assai vicino all'originale latino, ed inoltre ci fornisce un esempio di italiano secentesco in area piemontese.

Di più convocata e congregata la Credenza del commune et huomini di Chiaverano al suono della campana conforme al solito, et a voce di crida d'ordine, e mandamento di Giacomo di Marco, et Guglielmo Hugone di Presbitero, et Christiano di Lezulo consoli del detto luogo di Chiaverano. Detti credendari di consenso e volontà delli sopra detti consoli et anco d'autorità e bajlia [in nota: "incarico di bailo", ambasciatore del console] delli suddetti consoli, e concessa di Credenza per tutta la comunità della vicinanza, hanno ordinato, voluto e stabilito ad ogni buon fine et effetto, che li maleficj debbano cessare et che li huomini da bene dalli malfattori non siano perseguitati, et che per le male sospetioni e scandali, non sortino dal detto luogo di Chiaverano; anzi vivono per l'avenire in pace et quiete, come devono vivere li buoni fratelli et vicini. Cioè che se alcuna pianta sarà scorzata e cascata, o vero tagliata, o vero qualche vigna sarà tagliata in tutto, o parte, o vero roncho, o vero se sarà qualche vaso di vino spatigato [versato, piem. spaterà] o sperso, o qualche campo mietuto dove vi fosse stato qualche biava, o vero fosse messo qualche fuoco in qualche casa dove non sia solito far fuoco, o vero altro danno o sij guasto sia stato fatto ad alcune persone di Chiaverano, sopra li beni e territorio di Chiaverano (o vero altrove, cioè dove havranno le cose dette persone di Chiaverano), che il guasto similmente parirà esser stato dato in odio del paziente; et il detto danno, o vero guasto, assenderà sino a soldi venti

imperiali; et di più che detto comune et huomini di detto luogo siano tenuti et obligati restituire detto danno alla persona che sarà stato fatto, o vero alli suoi heredi, fra un anno. Et che li consoli che saranno per ogni tempo siano tenuti con luoro giuramento far dilligenza et officio, che il detto danno sia restituito per detto comune et huomini di detto luogo alle dette persone dannificate, o a suoi heredi: e questo, salvo che se legittimamente si trovarà durante esso anno chi sarà, dal quale si possa avere detta restitutione, che allora detta comunità non sarà tenuta a restituire detto danno.

È un capitolo alquanto contorto, ma tanto significativo da poter bene concludere questa prima lezione. L' argomento "agricoltura", naturalmente, non si esaurisce qui: ne parleremo ancora nelle prossime tre lezioni, dedicate alle piante, agli animali ed agli attrezzi agricoli, ma non solo. Ciò malgrado, troppe cose saranno tralasciate, vista la sterminata dimensione del soggetto ed il gran numero di pagine ad esso dedicato dagli Statuti, ma alla fine credo che avremo costruito un quadro abbastanza indicativo della vita dei contadini canavesani nel basso medioevo.

2 – agricoltura 2: alberi, piante e vigne.

La vita contadina, come ognuno sa, ha numerose componenti. Per semplificazione espositiva, le divideremo in due grandi gruppi: il primo, che tratteremo oggi, riguarda la vegetazione, cioè alberi e piante, nelle varie forme di coltura presenti in Canavese: prati, campi, orti, boschi e vigne; agli animali, invece, dedicheremo la prossima lezione.

Per quanto concerne la coltivazione, è opportuno chiarire due punti fondamentali. Anzitutto, i vegetali cui si fa cenno negli statuti, li ritroviamo tutti attualmente, ma in quei secoli inutilmente cercheremmo traccia di specie comunissime ai giorni nostri, perché importate in Europa solo dopo la scoperta dell'America ad opera di Cristoforo Colombo. Si pensi solo alla patata, al pomodoro, al mais. In secondo luogo, per rendersi conto di quale grave fatica dovessero affrontare i contadini nel loro quotidiano lavoro, teniamo presente (come già accennato nella precedente lezione) che gli attrezzi di cui si servivano erano certamente meno funzionali e resistenti di quelli utilizzati nel sette-ottocento prima dell'introduzione delle macchine. Gli statuti (ed altri documenti coevi) nominano un'infinità di attrezzi agricoli, ma molti di essi erano quasi esclusivamente fatti di legno e ben pochi erano in tutto o in parte di ferro, perché, malgrado la presenza delle miniere di Brosso, il costo del metallo, per un gran numero di famiglie contadine, era del tutto proibitivo.

Vediamo, prima di tutto, quali specie vegetali compaiono negli Statuti, incominciando dagli ortaggi e dalla frutta.

Alea = aglio. Gli Statuti di Chivasso, 1531, prescrivono (cap. 2): *...coloro che vendono nella piazza di Chivasso mele, aglio, **cipolle**, **porri**, e tutti gli ortaggi, e ogni qualità di frutta, esponendoli per terra e non su una bancarella, non debbono pagare nulla per il plateatico, e se qualcuno pretenderà di farsi pagare qualcosa per il fitto della piazza, incorrerà nella pena di due fiorini...*

Il "plateatico" era il diritto spettante nell'ambito feudale al titolare di un fondo per la facoltà concessa a mercanti di vendere in pubblico. Nel periodo comunale era il tributo relativo alla concessione di occupazione di strade o piazze nei giorni di mercato. Sussiste tuttora come imposta comunale per

l'occupazione di suolo pubblico (bancarelle del mercato, "dehors" di caffè e ristoranti, ecc.)

Di **cepas** = cipolle e di altri ortaggi e frutti ci parlano gli statuti di Favria (1472, cap. 75).

*Si stabili che qualunque persona entrerà nell'orto o nel giardino di un altro per prendersi **cavoli**, cipolle, aglio o simili, o se in orti o giardini [altrui] salirà sugli alberi [a rubare] **mele, ciliegie, noci, pesche, prugne di Damasco** e simili dovrà pagare ogni volta dieci soldi, il doppio se di notte, e rimborsare il danno. Se il furto avverrà nei giardini e negli orti del castello, pagherà il doppio, e se non ne sarà in grado, sarà messo alla berlina.*

La "berlina" era una "pena infamante, di antica origine barbarica, ma in uso sino al XIX sec., che consisteva nel tenere esposto al ludibrio della gente, per un determinato periodo di tempo, il condannato incatenato in luogo pubblico su un palco (detto anch'esso *berlina*), oppure su una carretta portata in giro per le strade, incatenato e con una scritta indicante il delitto commesso" (Devoto-Oli). Qualche volta si usa come sinonimo il vocabolo "gogna", ma in realtà la *gogna* era un "Collare di ferro che veniva applicato a coloro che erano alla berlina" (Devoto-Oli).

Negli Statuti di San Benigno del 1443 vi è un fuggevole accenno ad alcune leguminose: **ceci, lenticchie e cicerchie**, esentate dal pagamento delle decime al monastero di Fruttuaria, perché, evidentemente, erano considerate di scarso valore; la cicerchia, pianta erbacea delle papilionacee, imparentata con i piselli, è una leguminosa i cui baccelli racchiudono semi contenenti addirittura un principio venefico che provoca disturbi nell'uomo e negli animali qualora se ne cibino: non si capisce quindi perché venisse coltivata.

Di tutt'altra considerazione godevano i fagioli.

I **fasoli**, il cui nome ricorre frequentemente negli Statuti, meritano alcune parole di preambolo. Se si cerca su qualunque vocabolario o enciclopedia il significato della parola "fagiolo", si trova una definizione simile a questa (Devoto-Oli): *Pianta erbacea delle papilionacee (Phaseolus vulgaris), originaria dell'America...*

Avendo l'Europa conosciuto il continente americano solo dopo il 1492, come è possibile che ne parlino gli statuti canavesani, anteriori, anche di molto, a tale data? La spiegazione è molto semplice. In realtà, quello che comunemente utilizziamo noi, che effettivamente proviene dall'America, ha determinate caratteristiche di dimensione, pastosità e sapore, oltre ad un notevole valore nutritivo, che ne hanno favorito l'enorme diffusione nella cucina europea dei secoli successivi. Il "fagiolo" degli Statuti è invece un'altra varietà (*Vigna sinensis*), oggi chiamata volgarmente "fagiolo dall'occhio", che ha semi assai piccoli, ed è originaria dell'Africa e dell'Asia. È questo che già si conosceva nell'Egitto dei Faraoni e che nell'antichità classica si chiamava "phaseolus".

Lo stesso discorso si può fare per un altro prodotto della terra, di larghissimo consumo fino ad alcuni decenni or sono, ma ora relegato alla funzione di piatto destinato a particolari ricorrenze o addirittura a cibo raffinato e non da tutti i giorni: intendo la "polenta". Noi utilizziamo la farina gialla, ricavata dalla molitura del mais, la "meglia" dei nostri contadini, o **meliga**. Quei nostri remoti antenati, invece, non conoscendo il mais, anch'esso originario dell'America, utilizzavano altre varietà, meno pregiate, più piccole e grossolane, con molta crusca, ma ne facevano largo consumo.

Sovente, negli Statuti, fagioli e meliga, o le loro colture, sono nominati assieme, e unitamente ad altri ortaggi, che costituivano gran parte dell'alimentazione.

Statuti di Chivasso, del 1306.

È stato stabilito che se qualcuno vuole tutelare un suo campo coltivato a rape, a fagioli, a miglio ... dovrà piazzare quattro o più guilfe sullo stesso campo.

La guilfa, era un palo che recava in cima un ramoscello fronzuto o un manello di fieno per indicare che quel campo era una "bandita", una riserva.

Statuti di Pavone, sec. XIV, cap. 106.

... e se qualcuno, in un campo altrui, avrà tagliato meliga, miglio, fagioli ... pagherà ogni volta dieci soldi, se di giorno, e venti, se di notte, e rimborserà il danno...

Ed ecco che cosa poteva succedere, a Barbania (Statuti del sec. XV, cap. 96), a chi veniva scoperto nell'orto di un altro.

Qualunque persona verrà scoperta nell'orto di un altro, anche se lì non avrà preso nulla, pagherà ogni volta cinque soldi di multa. Se poi si sarà preso degli ortaggi di qualunque specie vi erano coltivati, pagherà una multa di venti soldi.

Il cap. 98 degli stessi Statuti è molto importante, perché vuol colpire chi ruba l'ortaggio principe, la vera base dell'alimentazione contadina di quei secoli.

*Qualunque persona raccoglierà **rape** nel podere di un altro, pagherà la multa di un soldo fino a dieci rape; se ne avrà prese di più, fino ad un fascio di rape, pagherà due soldi; al di sopra di quella quantità, la multa sarà in proporzione.*

I campi coltivati a rape si chiamavano **ravinales** o **ravoria** o **rapinalia** ed erano tanto importanti che se ne parla negli statuti di ben undici paesi.

Ad Albiano (sec. XIV) vi si dedicano tre capitoli, con cui si puniscono i furti nei "ravinales", come pure ad Azeglio (sec. XV)

A Barbania gli Statuti del sec. XV hanno un curioso capitolo, il 111°, che prescrive quanto segue: *Qualunque persona le cui bestie, di sua proprietà o di altri, ma affidate in custodia a lui o al suo pastore, saranno trovate nei campi coltivati a rape appartenenti ad altri, pagherà una multa di 6 denari per ogni capo di bovini o di altri animali di grossa taglia, per ogni maiale 4 denari e per ogni capra o bestia lanuta 2 denari.*

Statuti di Foglizzo (1387, cap. 51): *Se qualche persona verrà colta nella canapaia altrui a rubare rape o foglie di rapa, pagherà di giorno 5 soldi, di notte 10 soldi e altrettanto di ammenda, e se il danno sarà superiore la multa e l'ammenda saranno proporzionate.*

Della rapa si mangiava tutto, dalla grossa radice alle foglie, chiamate *ravicie* (vocabolo molto simile all'attuale forma piemontese *ravisse*, che denomina appunto le foglie della rapa) ed alle infiorescenze, le cime di rapa, consumandola nei modi in uso fino ai giorni nostri. Le foglie e le "cime" non si potevano conservare a lungo, mentre invece la radice si conservava per molti

mesi fino a raggiungere quasi il raccolto successivo, o sepolta in sabbia ben asciutta o sottaceto; le bucce derivate dal normale uso culinario della rapa fresca venivano fatte seccare e si conservavano a lungo.

Nulla di strano dunque che anche il furto delle foglie venisse punito, come confermano questi altri esempi.

Statuti di Andrate (1410, cap. 26): *Qualunque persona ruberà ... foglie in un campo di rape, pagherà ... per ogni manciata di foglie una multa di 2 soldi imperiali, e rifonderà il danno.* La multa per ogni rapa era invece di 5 soldi imperiali.

Gli Statuti di Chiaverano (1251, cap. 42) comminano una multa di 12 denari a chi ruberà "rauicias" nella vigna o nel campo di qualcun altro.

Gli stessi Statuti (cap. 15) nominano anche il **ravizzone**, anch'esso una brassicacea o crucifera come la rapa e il cavolo, dai fiori gialli e dai piccoli semi neri, da cui si ricava olio, mentre le foglie servono da foraggio. Negli Statuti di Foglizzo (1387, cap. 70) si parla anche di furti di **braglones siue rauetos**, varietà più piccola di rapa (nell'odierno piemontese si chiamano "ravìt").

I **cereali** erano un'altra delle basi dell'alimentazione di quei tempi.

Ho già detto della **meliga**, ma gli Statuti trattano anche di molte altre granaglie, e quasi sempre a proposito di furti.

Gli Statuti di Foglizzo, già citati a proposito di "braglones", nominano anche la **blada renaya**, una varietà di sorgo o saggina.

Meno facile puntualizzare che cosa si comprendesse sotto il nome di **blava** (Chivasso 1306, cap. 64, n. 4; Strambino 1438, cap. 68), cioè biada: probabilmente si indicava qualunque mescolanza di cereali usati come foraggio.

Qualcosa di analogo era la **mistura**, cioè grano mescolato con altre granaglie di qualità meno pregiata, come orzo e segale.

La troviamo nominata negli Statuti di Volpiano del 1456, che regolavano l'attività dei mulini. Il cap. 1° dispone: *Ordinarono che riguardo l'attività di molitura sia nominata una persona idonea, che sia tenuta a giurare e promettere e si impegni a servire fedelmente il comune e le singole persone*

*che portano a macinare e tritare frumento e tutte le granaglie, **misture, segale, meliga, avena, legumi** e tutto ciò che verrà portato a macinare, sotto pena di dieci soldi imperiali, un terzo a favore del castello, gli altri due terzi a favore della comunità.*

Negli Statuti di Lessolo del 1430 vi è un capitolo, il 62°, dedicato all'incombenza del porcaro comunale ed al suo salario. Vi si legge: *Riceva come salario per ogni porco e per ogni scrofa un quarto di mistura.*

Anche i campari venivano sovente retribuiti in natura.

Statuti di Albiano (1429, cap. 48): *... qualunque massaro che possieda una "celloria" (aratro; in piemontese "sloira") al tempo della mietitura dia ai campari quattro garbe (fascio di 4 manipoli) di segale, due garbe di frumento, due di orzo, due di avena...*

Il **frumento** in canavese non era molto diffuso, perché di difficile coltivazione, quindi era assai costoso e per la panificazione veniva di solito mescolato con altri cereali di minor pregio: il pane bianco era appannaggio dei ceti più elevati ed in genere riservato alle grandi occasioni. Per la povera gente, qualunque seme si potesse macinare andava bene per far pane.

Il **miglio** è una graminacea che ai giorni nostri viene utilizzata soprattutto come becchime per gli uccelli da gabbia. Negli Statuti dei secoli di cui parliamo, invece, ricorrono spesso i termini **meqlarinum, miglarinam, panieto, paniale**, indicanti il campo seminato a miglio. Basti un solo esempio.

Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 48): *...nessuno si azzardi a condurre o a far condurre del bestiame in appezzamenti in cui vi siano coltivazioni di **panico, di miglio** o altro, "guiffate" (=segnalate come riserva).* Il panico è simile al miglio ed ha oggi la stessa utilizzazione. A quei tempi invece serviva anche a far pane. Anche una leguminosa, parente di piselli e fagioli, cioè la **veccia**, che ai nostri giorni serve esclusivamente come erba da foraggio, era coltivata non solo come foraggio, ma per macinarne i semi e mescolarli con altri tipi di farina.

Il basso Medioevo non aveva certamente una civiltà consumistica e sciupona come la nostra, perciò si cercava di raccogliere tutto quanto fosse utilizzabile. Era praticata sistematicamente la spigolatura, vale a dire che, una

volta terminate le operazioni di mietitura, si era autorizzati a raccogliere, anche sui fondi altrui, le spighe dimenticate nel campo, abitudine sopravvissuta fin oltre la metà del secolo scorso, fin quando cioè trionfarono macchine agricole multifunzionali, come le mietitrebbiatrici ed altre ancor più complesse.

La spigolatura era espressamente vietata ai campari (Albiano, sec. XIV, cap. 8 e 1429 cap.41).

Qualche spigolatore cercava di approfittarne. Statuti di San Giorgio (1343, cap. 28): *se qualche persona spigolatrice sarà sorpresa a portarsi via delle spighe che non provengano dalla spigolatura, pagherà una multa di cinque soldi.*

Altri ne facevano una professione, almeno stagionale, che li portava a spostarsi di paese in paese anche se di rado erano bene accetti.

Statuti di Chiaverano (1251, cap. 148): *... nessuna persona di Chiaverano, o che abita a Chiaverano, dovrà dare ospitalità a qualche forestiero, spigolatore o spigolatrice...*

Evidentemente gli spigolatori non erano sempre persone degne di fiducia, quindi molti paesi cercavano di tenerli lontani.

Statuti di San Giorgio (1343, cap. 29): *... se qualcuno ospiterà qualche spigolatore e costui causerà dei danni a qualcuno, sarà la persona che ha dato ospitalità a dover rifondere il danno.*

Con la solita parsimonia cui abbiamo già fatto cenno, anche dei cereali si cercava di utilizzare tutto quanto era possibile. Così le foglie e i fusti della meliga, i "megliess", i "meleacii" degli Statuti, furono utilizzati, fino a tempi recentissimi, come foraggio e lettiera per gli animali, mentre le brattee che rivestono le pannocchie, (i "piess", e "dèspiassé" si chiamava l'operazione di togliere parte delle brattee che rivestono le pannocchie) servivano per riempire i pagliericci, le mitiche "paiasse" su cui io ricordo di aver dormito da ragazzo, e forse anche molti di voi hanno avuto quest'esperienza. Anche le stoppie che, per chi lo avesse dimenticato siccome ai giorni nostri si hanno poche occasioni di usare questo vocabolo, sono i residui di una coltura erbacea rimasti dopo il taglio o la mietitura, non erano trascurati. Con queste premesse, tutto risultava refurtiva appetibile.

Statuti di San Giorgio (1343, cap. 52): ... *se qualche persona sarà scoperta a rastrellare e portarsi via foglie o paglia o "meleaceas" o pietre (!) pagherà ogni volta due soldi di multa e altrettanti di ammenda e ancor di più se il danno sarà maggiore, e per ogni carro dieci soldi, ed altrettanti di ammenda.*

Altrettanto ed ancor più curioso un altro capitolo degli stessi Statuti, dove però non si parla più di cereali (cap. 27).

Stabilirono poi che se una persona sarà scoperta a portar foglie di ciliegio che non siano del suo albero, paghi ogni volta 5 soldi. A meno che sia disposta a giurare che provengono da un suo albero ... Parimenti ordinarono che se uno verrà colto sul fatto mentre ruba tali foglie sul fondo di un altro, paghi 10 soldi.

C'era chi utilizzava i "meleaci", come del resto la paglia le canne e simili, per coprire i tetti o farne staccionate. Ciò era vietato, per il rischio di incendi, ad esempio negli Statuti di Strambino (1438, cap. 183).

Altrettanto vietato era lasciar pascolare gli animali nelle stoppie.

All'inizio della lezione abbiamo incontrato i nomi di alcuni alberi da frutta cioè **ciliegie, mele, noci, pesche, prugne di Damasco**. Amplieremo ora l'argomento.

Le **ciliegie** sono presenti con alcune varietà.

Con la denominazione generica di **ceresia, ciresia**, compaiono in ben nove Statuti. Troviamo poi i **galfioni** (in piemontese *grafion*), che sono la varietà detta "duràcina"; le **griotae**, come nell'attuale piemontese, cioè le marasche o amarene. Si parla anche di **friscolarum**, in italiano visciole, una qualità di ciliegia di colore rosso scuro, con polpa acidula e aspretta.

Delle mele sono nominati i **codogni**, cioè la mela cotogna.

Le **noci** sono sovente abbinata alle **castagne**. Basti leggere due capitoli degli Statuti di Andrate (1410, cap. 23 e 25).

Stabilirono poi che chi scuoterà le altrui castagne o noci con bastoni o pietre [cioè scagliando verso i rami dell'albero dei bastoni o delle pietre]

pagherà 2 soldi imperiali di multa. E chi le bacchierà o scuoterà con una pertica, pagherà 5 soldi imperiali di multa e dovrà rimborsare il danno.

Stabilirono poi che qualunque persona raccoglierà noci o castagne di un altro cadute al suolo [croatas] pagherà ogni volta 5 soldi imperiali di multa; se sarà minore di dieci anni, pagherà una multa di 12 denari imperiali; e dovrà rimborsare il danno.

Un terzo capitolo (il 24°) proibisce un altro atto illecito.

Stabilirono poi che se qualche persona ruberà le altrui castagne ammucchiate nella ricciaia, se lo farà di giorno pagherà 5 soldi di multa e di notte 20 soldi, e dovrà rimborsare il danno secondo la stima [dei periti comunali].

La ricciaia, denominata in vari modi: *arizerio*, *arverio*, *arizarium*, *ayricerio* ed altri ancora, tutti assai simili al piemontese (*a*)*risser*, era (ed è) il mucchio di ricci di castagna che, dopo la bacchiatura, venivano privati sommariamente delle castagne più facilmente raccogliibili e poi ammucchiati, rinviando ad un secondo tempo la ricerca delle altre castagne ancora rimaste.

Punizioni per furti di castagne erano comminate da moltissimi statuti canavesani. Infatti la castagna era un'altra delle basi dell'alimentazione di allora; inoltre, vista la maggior estensione delle foreste nel Canavese e il vasto habitat in cui il castagno può crescere, erano molti i paesi coinvolti nella sua coltura e quindi coscienti di doverne tutelare la proprietà.

Anche i danni arrecati dagli animali venivano sanzionati. Si veda quanto dice un capitolo degli Statuti di Lessolo (1430, cap. 129).

Si stabili poi che, nel tempo in cui le castagne escono dai ricci e cadono a terra sotto i castagni, qualunque porco o scrofa sarà sorpreso a mangiare quelle castagne, pagherà ogni volta due soldi e altrettanti di ammenda.

C'è da presumere che la multa e l'ammenda dovrà pagarle il proprietario del suino!

Oltre alle **prugne di Damasco**, troviamo i più comuni **brignoni** (prugne, in piemontese *brgne*) e **consileria** (susine).

C'erano alberi di **codre** (nocciole), di **melegrane** (poma granata), di **olive**, di **pere**, di **fichi** e di **mandorle**. Si parlava anche di **zenzeverini**, che

oggi si chiamano giuggiole. Confesso la mia ignoranza al riguardo, ed anche la definizione del vocabolario non mi ha illuminato. **Giuggiolo** – *Arbusto delle Ramnacee ("Zizyphus sativa), con rami contorti, flessibili, spinosi, foglie oblunghe, fiori gialli, frutti a drupa, ovali, bruno-nocciola, eduli.*

Sarei curioso di vederla, una giuggiola.

Fra gli alberi fruttiferi potremmo inserire anche querce, roveri e simili, perché le loro **ghiande**, usate normalmente come cibo per i porci, ma che, in tempi di carestia, venivano macinate e, mescolate con la farina di altre granaglie, servivano per farne pane o polenta.

Ed ecco una serie di alberi non da frutta nominati negli Statuti.

Albre = pioppi (in piemontese "arbre").

Bessi, spinas, bozolis = biancospino. Se n'è già parlato nella prima lezione, a proposito delle siepi.

Biole = betulla (in piemontese "biola").

Foo = faggio.

Obios = acero da vigna.

Rolle = una specie di quercia (in piemontese *ro*).

Rurum = rovere.

Roncas = fusaggine, così chiamata perché in passato col legno di questa pianta si facevano fusi per filare. È forse più conosciuta con il nome di *berretta da prete*, per la forma dei suoi frutti che vagamente ricordano l'aspetto della berretta portata dai preti, ora sempre meno usata dai sacerdoti, che quasi sempre si vestono "in borghese".

Tenesche = bagolaro. C'è qualcuno di voi che sa che cosa mai è il bagolaro? Un po', di botanica, m'intendo, ma questo bagolaro per me era un oggetto misterioso. Ho chiesto lumi al mio solito amico Dizionario, il quale così mi ha risposto: "Albero delle Ulmacee (*Celtis Australis*), d'alto fusto con corteccia grigia, foglie ovali lanceolate e fiori giallicci; il suo legno è ricercato per strumenti musicali e oggetti di tornitura, e un tempo per arnesi agricoli e specialmente per fruste da cavalli". Insomma, era una specie di olmo.

Tillio = tiglio.

Tortas, vengum, vimenas, vancilia = vimine.

Vargni = pino.

Vernas = ontano, in piemontese *vèrna*.

Una menzione a parte merita la **canapa**, la cui coltivazione era tanto diffusa nella nostra regione, da far nascere la falsa credenza che il Canavese avesse preso da lei il suo nome, mentre deriva dal toponimo Caneva, piccolo centro da cui, dopo la sua distruzione, nascerà Cuornè. La corteccia della canapa forniva la principale fibra tessile di origine vegetale, da cui durante centinaia di anni, e fino al secolo scorso, si ottennero telerie per la casa e la persona. Molti di voi ricorderanno le varie fasi della lavorazione, da quando i fusti venivano posti a macerare in apposite fosse, per passare all'asciugatura ed all'essiccazione in apposite zone dell'aia, chiamate "canavere", al successivo distacco delle fibre corticali, operazione che vedeva tutta la famiglia impegnata a "dastié la caona", alla pestatura nelle "piste", alla filatura ed infine alla tessitura. Forse qualcuno di voi ha ancora in casa delle lenzuola di tela di canapa, ruvide ma assai riposanti, o conserva come un cimelio camicioni o mutandoni, sempre in tela di canapa, residuo di atavici corredi...

Ed ora giungiamo ad una parte importante di questa lezione, cioè quella dedicata alla vigna ed al vino.

Abbiamo visto che costituente principale del sostentamento dell'uomo medievale erano le granaglie.

Riguardo il Canavese, quasi altrettanto importanti erano rape e castagne. Pur aggiungendovi gli ortaggi e qualche poco di carne fornita dagli animali domestici o dalla selvaggina, l'alimentazione non era né abbondante né ricca, quindi, in particolare per chi era impegnato in lavori pesanti, come l'agricoltura e l'edilizia, era necessaria un'integrazione calorica, che poteva essere data dall'alcol contenuto nel vino. Per questo motivo, tutti i proprietari terrieri riservavano una parte del loro appezzamento alla coltivazione della vite.

Leggiamo alcuni passi da "La grande storia del Piemonte" (ed. Bonechi, 2006 – pagg. 112-113).

Grazie alla facilità di assorbimento, da parte del mercato, della produzione vinicola, la coltivazione della vite aveva interessato, fino alla metà del XIV secolo, tutti i proprietari terrieri, e si era affermata su tutto il territorio del Piemonte: in pianura, in collina e nella prima fascia alpina. Naturalmente la qualità del prodotto ottenuto, variava caso per caso in base alle condizioni climatiche generali, alle giornate di soleggiamento e alla tipologia dei terreni.

Spesso, nonostante non esistessero le condizioni minime per ottenere un prodotto accettabile, i proprietari di terreni non rinunciavano comunque a impiantare un vigneto, anche molto piccolo, così da produrre almeno una parte del vino necessario al proprio consumo.

Il notevole ruolo e la grande importanza del vino nell'economia e nella vita dell'uomo medioevale sono testimoniati dalle numerosissime attestazioni di appezzamenti a viti presenti nei contratti di compravendita o di locazione di terreni, nonché dalla ricca legislazione statutaria adottata per tutelare la coltura e per regolamentare il commercio del vino. Basti ricordare che talvolta, nei contratti di locazione dei terreni, i proprietari imponevano ai contadini affittuari un miglioramento colturale degli appezzamenti, che per lo più si traduceva appunto nell'impianto di viti: questi proprietari di solito richiedevano il pagamento dei canoni annuali in vino di prima spremitura.

I numerosi e impegnativi lavori della vigna non costituivano un grande problema per i piccoli proprietari, poiché la manodopera familiare era sufficiente all'esecuzione di tutte le operazioni, dal momento che la modesta estensione degli appezzamenti di terreno non imponeva eccessivi carichi di lavoro.

Qualche problema avevano invece i titolari delle proprietà di maggiore estensione, che dovevano fare ricorso alla manodopera salariata, i cui costi venivano comunque ammortizzati con gli ampi utili che si ottenevano dalla vendita del prodotto vinicolo, sia sui mercati locali, sia su quelli regionali.

I metodi di coltura della vite erano svariati, ma essenzialmente riconducibili a due: coltura bassa e coltura alta. Il primo era il più antico, e consisteva nel coltivare la vite a cespuglio. Questo sistema era ottimo soprattutto per zone a clima caldo e secco, dove l'uva, sfruttando il calore del

suolo, poteva acquistare un tasso zuccherino elevato e quindi, durante la fermentazione del mosto, ottenere una maggiore gradazione alcolica. Dove però le condizioni di esposizione, temperatura media e umidità erano diverse, era necessario sollevare quanto più possibile dal suolo i tralci, specialmente i più giovani che, con le gelate invernali, rischiavano di essere distrutti. Si ricorse dunque alla coltivazione ad *alteno*, che fin dalla prima metà del Duecento fu il sistema più usato in Canavese, come nel resto del Piemonte.

Ricorriamo ancora alla citata "storia del Piemonte" per apprendere come si impiantava l'*alteno*.

Si trattava di una forma colturale caratterizzata dalla vite maritata agli alberi, a volte disposti in ampi filari, a volte collocati lungo il perimetro dell'appezzamento. Nell'alteno il vitigno veniva tenuto alto e fatto crescere fino alla chioma dell'albero. Il tralcio portante veniva indirizzato verso l'albero vicino, dal quale partiva un'altra vite: a metà strada fra i due alberi tutori, i due tralci venivano legati insieme, così da formare una catena che univa un albero all'altro.

Molto spesso, le viti erano tenute sollevate dal suolo con il sistema chiamato "a palo morto" utilizzando come sostegno non alberi, ma pali infissi nel suolo e collegati da altri pali sistemati orizzontalmente a formare spalliere o pergole, che oggi in piemontese chiamiamo *tòpie* o *topion*.

Entrambi i sistemi sono documentati dagli Statuti canavesani.

In quelli di Alice (1514) al cap. 27, riguardante la distanza dal confine degli alberi, si legge fra l'altro: *E se qualcuno vorrà piantare viti, o aceri o ciliegi per sostenere le viti, dovrà lasciare lo spazio di quattro piedi dalla proprietà del vicino.*

All'epoca, in Canavese si usava il piede liprando, che corrispondeva a cm 51,44. Perciò la distanza dal confine doveva essere di circa 2 metri.

Qualcosa di simile a Balangero (1391, cap. 109), dove però la distanza di rispetto era maggiore, cioè più di metri 4,5.

*Si stabilì poi che d'ora in avanti nessuno, nel territorio di Balangero e della castellata, pianti qualche *alteno* con aceri e viti, oppure alberi da frutto, in un luogo dove vi sia del terreno arabile, se non alla distanza di nove piedi dalla*

proprietà di un confinante, sotto pena della multa di dieci soldi. Malgrado ciò, sia tenuto, sotto la medesima pena, a sradicare l'alteno, gli aceri, le viti e gli alberi appena piantati in tale modo [cioè senza rispettare l'obbligo di mantenere le distanze stabilite].

A Favria (1472, cap. 76) la distanza doveva essere di piedi 3,50.

Di *alteno* parlano, o lo nominano, anche gli Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 101), di Chivasso (1509, cap. 4 e 1306 cap. 402), di Foglizzo (1387, cap. 61), di Lessolo (1430, cap. 125), di Romano (1315, cap. 80), di Strambino (1438, cap. 64) e di Oglianico (1352, cap. 32, dove compare la parola *utinis*).

È curioso poi un capitolo, il 21°, di successivi Statuti di Oglianico i quali, per essere posteriori di quasi un secolo rispetto a quelli di Favria, risalendo la loro compilazione al 1571, sono scritti in italiano, ma un italiano tale da lasciare perplesso chi non sia avvezzo ai mutamenti avvenuti nella nostra lingua nel corso dei secoli.

Ordine di non passar al fossato

[1571, 15 agosto] Et primo hano ordinato che nessuna persona del detto luogo ne che li habiti ausa nj presuma passar al fossato d'esso luogo fuori delle porte tanto di giorno come di notte tanto con robbe come senza sotto pena di liure tre ducali applicandole per Jl terzo a soa altezza per vn altro al consol e per l'altro terzo al accusante nella qual pena Jncorrerano di giorno et di notte il doppio cioe per ogniuno et per ogni volta et questo durante fra et per tutto Jl mese di ottobre et da l'hora Jmpoy o si Jnnanti ogni persona che si trouera passar al detto fossato tanto di giorno come di notte con palli balestroni corne di obio et con ogni sorte di boscho Jncorrera nella medema pena Et che ogni giurato possi accusar detti mal fattori et serano tenuti secretti et hauerano la loro terza parte di banno.

I *balestroni* erano pali da vigna e le *corne di obio*, come spiega il Frola nel *Glossarium* in appendice al *Corpus Statutorum Canavisii*, erano *I quattro rami principali dell'acero educato a sostituire i quattro pali sorreggenti i tralci della vite nella coltivazione ad alteno*.

Stando agli Statuti, vista la frequenza con cui minacciano multe ed ammende contro i ladri di legname nelle altrui vigne, il sistema "a palo morto"

sembra essere prevalente in Canavese. I pali da vigna evidentemente era più comodo andarli a rubare nelle vigne altrui che non comperarli o fabbricarsi in proprio. Eccone vari esempi.

Statuti di Chivasso (1306, cap. 402): i campari e qualunque abitante di Chivasso sono obbligati a presentare denuncia contro chi hanno visto *rubare o trasportare o detenere pali delle vigne o degli alteni o legna secca o verde...*

In questi altri Statuti i pali da vigna sono denominati *carratia* o *caracia* o *carraza*.

Albiano (sec. XIV, cap. 101), Caluso (1510, cap. 50), Caravino (1480, cap. 32), Chiaverano (1251, cap. 106 e 147).

Negli Statuti di Bairo (1409, cap. 80) si trova poi una strana prescrizione: *...se qualcuno verrà colto a prendere o trasportare pali da vigna (caracias) di sua proprietà o di altri, senza l'autorizzazione del podestà o dei consoli, fuorchè nel tempo in cui si fanno le vigne, pagherà ogni volta una multa di 5 soldi...*

Molto simile la statuizione di Romano (1315, cap. 42): *Si stabili che se qualcuno sarà colto a trasportare pali o "carrazas" dalla vigna di sua proprietà o condotta in affitto o anche di qualcun altro senza licenza del podestà pagherà ogni volta un soldo, salvo nel tempo in cui si fanno e si potano le vigne: in questo tempo chiunque potrà impunemente effettuare il trasporto.*

Catacius era chiamato il palo da vigna a Verolengo (sec. XII, cap. 64).

Ad Oglianico (1598, cap. 51) era chiamato *scargliere* quello che il Frola definisce *palo da vigna e specialmente quello adoperato orizzontalmente nelle piantagioni della vite ad alteno*.

I pali orizzontali della vigna erano chiamati *traversoni* ad Oglianico (1598, cap. 50).

A Caravino (1480, cap. 32) è usata la parola *scossos*.

Negli statuti di Barbania (sec. XV, cap. 95) si legge un capitolo, che preferisco riportare nel testo latino, per la bella serie di verbi vandalici e ladreschi:

de non despalando altinos vel vineas

Item quod quelibet persona que dispalauerit disbalestauerit seu desbrosando [vastauerit] et Jnde exportauerit altinos et vineas barbanie sit Jn bampno pro quolibet fasso et ab eis Jnfra et supra Jnfra.

Dispalare e desbrosare significano entrambi "togliere i pali verticali", mentre *disbalestare* significa "asportare i pali orizzontali". A quanto pare, vi erano dei ladri scrupolosi, che dove agivano facevano piazza pulita!

La parola *scarli*, da cui, fra parentesi, deriva il nome degli *scarli* bruciati ad Ivrea l'ultimo giorno di carnevale, compare negli Statuti di S.Giorgio (1343, cap. 3) e di Strambino (1438, cap. 129) ma probabilmente non si trattava di pali destinati unicamente alla viticoltura.

Abbandoniamo ora i pali da vigna e parliamo brevemente del frutto della vite, l'uva. Essa serviva, allora come oggi, sia per la produzione del vino, sia per essere consumata come un qualunque altro frutto. Abbiamo già visto quale fosse l'importanza del vino come integrazione energetica della scarsa alimentazione di quei tempi. È comprensibile dunque che essa attirasse ladri e ladruncoli, i quali non sempre erano frenati dalle minacce statutarie.

C'era chi si contentava di raspollare, cioè raccogliere quei grappolini con pochi chicchi radi e stentati, rimasti sulla vite dopo la vendemmia, ma anche questo era proibito e multato con due soldi a S.Giorgio (1343, cap. 14) e ad Ozegna (1458, cap.9).

Da qui si può ben immaginare si cercasse di sventare i veri e propri furti e furtarelli nelle vigne ancora non vendemmate.

Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 91).

Qualunque persona raccoglierà nella vigna o nell'alteno di un altro dell'uva matura o non matura, sarà multato secondo quanto qui indicato: se raccoglierà tre grappoli d'uva o meno di tre, non incorrerà in nessuna multa. Se ne raccoglierà più di tre e fino a 10, sarà multato di 5 soldi. E se ne raccoglierà da 10 in su fino ad una grembiulata, una corbellata o una bracciata, pagherà una multa di 10 soldi, e se ne prenderà da una corbellata, una bracciata o una grembiulata in su, pagherà una multa proporzionale.

Anche a Caluso (1510, cap. 47), ad Oglianico (1558, cap. 11) e a Caravino (1480, cap. 31 e 32) si comminavano multe proporzionali al numero

dei grappoli rubati. Per evitare furti di questo tipo, era necessario sorvegliare attentamente le proprie colture, ma di notte vi era il coprifuoco, quindi la campagna rimaneva alla mercé dei malintenzionati. Ecco come si cerca di risolvere il problema a San Giorgio (1343, cap. 12).

I consoli possano concedere a chi lo vuole

l'autorizzazione a giacere fuori casa per custodire le uve

Stabilirono poi che i consoli possano concedere l'autorizzazione a chi voglia giacere fuori casa per custodire le uve, gli alteni, la meliga, il panico, ma costui dovrà giurare che non arrecherà danni [ad altri] e denuncerà chi reca danno e chi no.

Essere colti durante il coprifuoco fuori dal paese poteva essere molto rischioso. Ecco quale piacevolezza ordina il successivo cap. 13; anche in questo caso lascio il titolo in latino, per dare un piccolo esempio della lingua del testo originale.

De personis inventis post sonum campane extra villam sancti georgij

usque ad albam tam cum vujs quam sine

Stabilirono poi che se, dall' [ultimo] suono della campana fino all'alba, qualche persona sarà trovata, tanto con delle uve, quanto senza uve, fuori dal paese di San Giorgio e dalla periferia dello stesso, a commettere atti illeciti, pagherà una multa di 40 soldi, e se non avrà commesso atti illeciti, dovrà pagare 20 soldi. E se non potrà pagare, gli verrà tagliato un membro.

E con questa macabra scena, la lezione termina.

La prossima volta parlerò di attrezzi e mestieri.

3 – agricoltura 3: animali domestici e selvatici.

La volta scorsa abbiamo parlato di numerose specie vegetali che in varie forme costituivano una delle basi dell'economia tardo medievale nel Canavese e fornivano gran parte dell'alimentazione tanto agli uomini quanto al loro bestiame. Proprio di animali, allevati o selvatici, tratteremo oggi, e ne vedremo l'utilizzazione sia come strumento e fonte di lavoro, sia come prezioso alimento.

Partiamo dagli animali cui subito va il pensiero quando si tratta di vita contadina. Nella scala dell'importanza, il primo posto è senza dubbio occupato dai **bovini**. Essi non solo erano i precursori delle macchine agricole, perché aggiogati all'aratro alleviavano la fatica di preparare la terra per la semina, legati ad un carro trasportavano carichi ben superiori alle forze dell'uomo, ma fornivano, e lo fanno tutt'ora, il latte che con i suoi numerosi derivati, dal burro ai più svariati tipi di formaggio, arricchiva le mense dei nobili e della povera gente, e a questi ultimi consentiva di avere una merce di scambio, mitigando così le ristrettezze in cui sempre si barcamenavano i meno abbienti. Le lunghe sere invernali, i contadini solevano trascorrerle nelle stalle, dove il fiato di quei bravi bestioni riscaldava l'ambiente e l'intera famiglia poteva trascorrere ore al riparo dai rigori esterni. Per non parlare dei loro escrementi che, mescolati alla paglia delle lettiere o messi a maturare fra strati di terra, i "terò", fornivano l'unico, sano concime naturale per fertilizzare prati campi orti e vigne. Quando poi i bovini non erano più in grado di svolgere le loro funzioni lavorative o riproduttive, venivano macellati e nulla andava sprecato: la carne e le interiora erano destinate all'alimentazione, la pelle, conciata, era utilizzata per capi di vestiario, calzature, ecc.; ripulita e raschiata fino a diventare traslucida, poteva essere inchiodata alle finestre in sostituzione dei vetri, assolutamente al di là delle disponibilità di una normale famiglia anche di livello non troppo basso.

Uno dei principali motivi per cui si allevavano i bovini, il più direttamente fruibile, era certo la produzione del latte e dei suoi derivati, che talvolta, però, potevano cagionare qualche grattacapo, come lascia intendere un capitolo degli Statuti di Pavone (sec. XIV, cap. 25), intitolato: *Rubrica de panicio*. Non è ben chiaro che cosa fosse questo *panicio*: era certo un latticino,

e probabilmente una sorta di formaggio nella cui preparazione entrava il panico, una varietà di miglio.

Si stabilì poi e si ordinò che, ogni qual volta sia ordinato dai consoli di Pavone di fare il panicio da donare al reverendo signore, il signor Vescovo, colui il quale avrà del latte e non vorrà darlo, pagherà ogni volta dodici denari e i consoli potranno effettuare un sequestro.

Più chiaro è il significato di *seratio*, anche perché la parola latina corrisponde assai da vicino al vocabolo piemontese, o canavesano, *srass*, o *seiràss*, cioè una sorta di ricotta: *seratio* compare in un documento del 1298, dove si riporta un lunghissimo elenco delle tariffe della *cureia*, un dazio che si doveva esigere a Cuornè per conto dei signori di Valperga.

Negli Statuti non ho trovato accenno ad altri tipi di formaggio, ma da altre fonti si può sapere che era di gran lunga più consumato il formaggio fresco, che non quello stagionato, sia perché quest'ultimo richiedeva un lungo tempo per la fabbricazione, sia perché era difficile tenerlo lontano dai topi, anche se in qualche museo della civiltà contadina si trovano marchingegni per metterlo relativamente al sicuro: ne ho visto uno assai curioso nel museo di arte regionale di Fessy, in alta Savoia: si trattava essenzialmente di un palo, sul quale erano inseriti alcuni ripiani, che mediante una fune veniva legato alle travi del tetto, tenendolo discosto sia dalle travi, sia dal pavimento. Ma il rischio maggiore era costituito dai soldati, spesso in transito o acquartierati in Canavese. Essi, per tradizione, erano avvezzi a razzare i luoghi in cui si trovavano, quindi il destino dei poveri formaggi sopravvissuti ai topi era segnato.

Gli Statuti ci insegnano molte cose sull'allevamento degli animali.

La prima è di carattere organizzativo e coinvolge non solo i bovini ma anche altri animali domestici. Questo ci permette di farne una trattazione unitaria, ottenendo un quadro più ampio che ci consente di valutare meglio quali fossero le abitudini dell'epoca riguardo questo argomento.

È opportuno ricordare che una buona parte del territorio agricolo canavesano era costituito dalle cosiddette "comugne", possedimenti cioè del

comune, che li metteva a disposizione dei residenti, a patto che venissero osservate alcune regole.

Era fondamentale evitare abusi e sprechi, quindi gli animali dovevano essere attentamente sorvegliati. Responsabili dei danni arrecati dagli animali erano in ogni caso i proprietari degli animali.

Statuti di Pont e Vallo (1344, cap. 18).

Poi stabilirono e ordinarono che se qualcuno, in un suo prato o campo o bosco o vigna troverà una o più bestie di un altro che brucano o mangiano, potrà e sarà autorizzato, senza incorrere in punizione, a catturarle di sua iniziativa, a prenderle e condurle ai consoli di Pont. I consoli, o uno di loro, dovranno trattenere quelle bestie presso di sé, finché il proprietario avrà rimborsato il danno arrecato dalle sue bestie a chi lo ha subito.

I proprietari degli animali, se non in grado di sorvegliare personalmente il loro bestiame, a scampo di multe ed ammende, potevano affidarlo ad altri. La scorsa lezione abbiamo parlato della soccida, ma assai più frequente era il caso che tale incarico fosse affidato a persone dipendenti dal comune e variamente denominate secondo il tipo di animali cui accudivano. Ad essi i singoli proprietari dovevano affidare il loro bestiame, se volevano usufruire delle risorse delle comugne e mettersi al riparo da sgradite sorprese.

Valgano come esempio alcuni capitoli degli Statuti di Albiano del secolo XIV. Si ricordi che Albiano era feudo del vescovo di Ivrea, rappresentato *in loco* da un castellano.

Cap. 43: *Ogni anno, appena eletti i consoli ed i credendari, si eleggano i vaccari, i porcari ed i cavallari del comune. I quali, al cospetto della Credenza, nelle mani dei consoli ed in presenza del nostro ufficiale, siano tenuti a giurare di custodire e sorvegliare coscienziosamente e senza alcun inganno o frode le bestie loro affidate e di svolgere il loro compito con diligenza e come meglio potranno, fino al compimento di un intero anno.*

Cap. 44: *Gli stessi vaccari, porcari e cavallari ricevano e debbano ricevere e possano esigere come loro salario per un anno, dalle persone le cui bestie custodiranno, i compensi di seguito indicati: per ogni giovenca, manzo o manza, cavallo o cavalla, e scrofa, un quartirone di segale fino alla festa di san*

Giovanni (attualmente è il 24 giugno) e dalla festa di san Giovanni fino al completamento del loro incarico un quartirone di meliga e per ogni vitello e vitella, puledro e puledra e maiale e porcellino mezzo quartirone di segale fino alla festa di san Giovanni e dalla festa di san Giovanni fino alla conclusione dell'anno di incarico, mezzo quartirone di meliga.

N.B. – il **quartirone**, misura di peso o capacità, era la quarta parte del *centonaro* e corrispondeva a 25 libbre; la **libbra**, a sua volta, corrispondeva a Kg 0,368, quindi 1 quartirone = Kg 9.2

Cap. 45: *Se qualcuno dei predetti dipendenti comunali perderà qualche bestia a lui affidata in custodia, o la ricoprirà di lividi a furia di percosse o la ferirà più o meno gravemente, o permetterà ad altri di farlo, sarà obbligato a rifondere immediatamente al padrone della bestia il danno derivante dalla perdita o dalle lesioni riportate dall'animale, dopo che i periti del comune di Albiano avranno stimato l'entità del danno, e parimenti dovranno pagare una multa e risarcire il danno, se permetterà che gli animali a lui affidati in custodia arrechino danni nelle proprietà di qualcuno di Albiano.*

Gli Statuti di Strambino (1438) dedicano ben quattro capitoli alla retribuzione, sempre in natura, spettante a chi era incaricato della sorveglianza di equini, bovini, suini e caprini.

Capitolo 133: *... il cavallaio o l'asinaio riceva e debba ricevere per la sua custodia, per qualunque cavalla o cavallo la quale o il quale abbia più di tre anni, 1 quarto di segale e 1 quarto di meliga, e per ogni somaro 1 quarto di segale e 1 quarto di meliga, e se hanno meno di tre anni debba ricevere la metà del compenso; e se ha un anno o all'incirca, ed è con la madre, il sorvegliante non avrà diritto ad alcun compenso, e se è privo di madre, avrà diritto, come sopra, a metà compenso. E se li custodirà fino a San Giovanni (24 giugno) o da San Giovanni fino al termine dell'anno, dovrà ricevere la metà del suo compenso.*

Capitolo 134: *... il vaccaio del comune di Strambino riceva e debba ricevere per la sua custodia di qualunque bestia bovina che abbia più di tre anni 1 quarto di segale e un quarto di avena o meliga.*

Come detto nel precedente capitolo, per animali d'età inferiore ai tre anni, o per periodi di tempo dimezzati, il compenso era ridotto alla metà.

Capitolo 135: ... *il porcaio del comune di Strambino riceva e debba ricevere per la sua custodia, per ogni porco mezzo quarto di segale e mezzo quarto di meliga o avena; se si tratta di una scrofa che abbia dei maialini ("porchetos"), il compenso sarà di 1 quarto di segale e 1 quarto di meliga o avena.*

Anche in questo caso, a tempo dimezzato, compenso dimezzato.

Capitolo 136: ... *il capraio che custodirà delle capre, riceverà e dovrà ricevere, per la sua custodia di ognuna delle capre 1 quarto di segale, e se le custodirà soltanto per metà del suo tempo contrattuale, riceverà la metà del compenso, come detto sopra.*

Negli Statuti di Andrate (1410) troviamo altre disposizioni notevoli.

Cap. 105: *Nessuna persona del paese di Andrate si prenda la libertà di ricoverare bestie forestiere per più di una notte senza l'autorizzazione della comunità, sotto pena di 5 soldi dalla seconda notte in poi...*

Cap. 112: *Se qualcuno ha dei manzi già in grado di andare nell'alpeggio, dovrà condurli all'alpeggio, sotto pena di 5 soldi per ogni settimana in cui li terrà fuori dall'alpeggio, a partire da quando gli sarà stato imposto dai consoli.*

È interessante anche il cap. 109, intitolato: *De bestiis cum cornibus periculosis.*

Se qualcuno ha una bestia con corna cattive e pericolose, i consoli saranno tenuti a ordinargli di tagliare tali corna; chi contravverrà, dopo la notifica dell'ordine, pagherà per ogni settimana una multa di 5 soldi imperiali.

Gli Statuti di Lessolo (1430) al cap. 61 prescrivono che i vaccari ed i cavallari, cui sono affidati bovini, cavalli, muli, asini, puledri, paghino una cauzione, che verrà loro restituita se non perderanno qualche capo di bestiame e se non vi saranno incidenti.

A proposito dei maiali, al cap. 81 degli Statuti di Chiaverano (1251) si legge: *Si è stabilito che se una persona non è del luogo non possa tenere se non un solo maiale o una sola scrofa, e lo debba affidare al porcaio. Il*

contravventore, se sarà denunciato, dovrà pagare dodici denari per ogni giorno.

Evidentemente, i comuni non amavano le bestie "forestiere"!

A Lessolo, incaricati del comune, due volte l'anno, una prima ed una dopo la festa di san Giovanni, dovevano andare per le case ed ordinare ai proprietari di maiali di affidarli al porcaro. Gli inadempienti rischiavano una multa di cinque soldi al giorno.

Anche a Favria (1472, cap. 80) vigeva l'obbligo di affidare i maiali ai porcari del comune, *pagando per ogni scrofa, se sarà gravida, un "quartario" di segale, e se non sarà gravida, una mina di segale, e per tre maialini, una mina di segale.* (La mina equivaleva a litri 23,055)

Il custode comunale degli asini (*asinerius*) e delle oche (*ocarius*), oltre che di altri animali, è nominato negli Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 61).

Quando persone o animali arrecavano danni nelle campagne, coloro che più di ogni altro erano tenuti ad effettuare le prime indagini e a presentare subito denuncia alle autorità erano i campari, guardie campestri incaricate proprio di sorvegliare che nei campi nei boschi nei prati negli orti non avvenissero fatti illeciti e denunciare subito alle autorità competenti le illegalità riscontrate. Ma anche un cittadino qualunque poteva presentare denuncia.

La prassi è ben descritta in un capitolo, il 127°, degli Statuti di Verolengo, del sec. XIII e XIV.

Si stabili che qualunque custode [nel titolo si legge...campariorum et custodum...] e altro accusatore sia tenuto e debba, in virtù [nel testo è scritto veritate] di un giuramento prestato, accusare in buona fede la persona o le persone, le bestie o le oche, che troverà o vedrà a rischio di danneggiare o mentre commettono un danno o fanno un'azione contraria ai capitoli degli Statuti, nel territorio [del paese] o altrove, dovunque abbiano possedimenti gli uomini di Verolengo, e ciascun accusatore sia tenuto ad indicare, in ogni atto di accusa, perché possa essere utilizzato dai consoli di competenza, il nome dell'accusatore e dell'accusato o del danneggiatore, e il luogo e il danno arrecato, e il luogo della contrada di quel posto, se lo conoscerà. Se poi

commetterà un errore nell'indicare il nome della contrada, o il nome di chi ha subito il danno, o il nome del luogo in cui il danno è stato arrecato, tuttavia l'accusa presentata dallo stesso accusatore sia considerata valida e se ignorerà il vero nome del colpevole, sarà sufficiente che indichi il soprannome, tuttavia in modo tale che le accuse reggano e possano efficacemente essere imputate, pur senza ogni solennità processuale, ma si creda all'accusatore come se avesse provato le sue accuse mediante due testimoni, e le accuse reggano come vere e presentate legittimamente, a meno che si dimostri il contrario con due testimoni degni di fede e siano tali da non ricavare danno o vantaggio dalla stessa accusa, dall'assoluzione o dalla condanna impartita all'accusato dai consoli, e il notaio sia tenuto a porre ai due testimoni le domande del caso e far mettere per iscritto l'accusa entro quattro giorni da quando è avvenuto il fatto, dopo di che il notaio del comune non accetterà più nulla da presentare ai consoli. Il messo comunale riceverà la decima parte di tutte le multe e l'accusatore riceverà la metà delle multe, detratta la parte del messo.

Abbiamo approfondito all'inizio l'argomento dei bovini; dopo queste ultime osservazioni di carattere generale, parleremo un po' più diffusamente di qualche altro animale allevato e concluderemo poi con gli animali selvatici, la cui presenza, a volte anche negativa, era assai frequente nelle campagne canavesane.

Dai capitoli riportati in precedenza ci si è potuti rendere conto che un altro degli animali di fondamentale importanza nell'economia di quei tempi era il maiale. Di questo, ma ciò non ci stupisce, poiché ancor oggi succede, nulla andava perduto; quindi, come tutte le cose preziose, era a volte fomite di dissapori e di liti, di cui già abbiamo avuto esempi pocanzi, trattando dei danni recati da questi animali e dell'obbligo di affidarli ai porcari, cioè di *cazare ad porcharium*, come si legge negli Statuti di Chiaverano, Lessolo, Strambino e Verolengo.

Andiamo a cogliere ora, saltando da uno Statuto ad un altro e senza pretesa di organicità, qualche spunto interessante.

Fa un certo effetto sentir chiamare *casarengus*, casalingo, quasi facesse parte della famiglia, il maiale non affidato al porcaio ma allevato in casa.

Statuti di Chiaverano (1251, estratto dal cap. 12). Si parla di danni arrecati dagli animali.

... e per ogni porco o porca tenuto in casa, che si chiama " casarengo", diciotto denari per ogni danno ...

C'era poi il problema del porcile: era difficile trovare un posto dove costruirlo; va detto che qualcuno aveva delle pretese assurde, che le amministrazioni comunali cercavano di vanificare.

Significativo l'esempio di Chivasso (1306, cap. 502).

Stabilirono poi ed ordinarono che nessuna persona di Chivasso o abitante a Chivasso osi o abbia l'arbitrio o possa costruire o far costruire porcili o edifici per tenervi i maiali sotto i portici o nelle strade o altrove, se non all'interno della propria casa, sotto pena di 60 soldi di multa per ogni contravvenzione. E se un porcile o un edificio è stato fatto da qualcuno, quel tale è obbligato a demolirlo, sotto la stessa pena, dopo che gli sarà stato imposto dai consoli o mediante grida da pubblicare in tale occasione entro tre giorni, e questo s'intenda all'interno del borgo. E neppure sarà consentito dare o far dare da mangiare ai maiali sotto i portici o nella via francigena del borgo, né nella strada [principale], sotto la stessa pena, e questo all'interno del borgo, come detto più sopra.

Naturalmente i danni arrecati dai maiali, come del resto da tutti gli altri animali domestici, erano soggetti a multe ed ammende.

Statuti di Chiaverano (1251, cap. 111 e 112).

*Si stabilì poi che se dei maialini grufoleranno [il testo latino dice *rumaverint*, simile al piemontese *rumé*] in un prato altrui, pagheranno ognuno sei denari, se saranno denunciati.*

Si stabilì poi che tutte le persone di Chiaverano che dovranno pagare una multa, pagheranno la stessa somma di ammenda e altrettanto al danneggiato. E se il danno sarà maggiore, quest'ultimo, a suo piacere, potrà inviare dei periti.

Per evitare danni, a Lessolo (1430, cap. 63), tutti i proprietari di maiali, prima di affidarli al porcaio, dovevano ferrarli, cioè applicare sul loro grugno un anello di metallo, così da impedire loro di grufolare.

Capitava a volte che i danni fossero causati per difetto di sorveglianza da parte dei porcai comunali.

Statuti di Strambino (1438, cap. 166).

Si stabili poi che nessun porcaio debba lasciar grufolare nei prati o spianare i fossatelli nei prati o nei campi. Ciascun contravventore pagherà, ogni volta, dodici denari e altrettanti di ammenda a chi ha subito il danno, e di più se il danno sarà maggiore.

Non sempre, però, i sorveglianti venivano puniti per i danni arrecati dagli animali che erano stati affidati a loro. Potevano esserci cause di forza maggiore che li sgravavano da ogni responsabilità. È il caso previsto dagli Statuti di Romano (1315, cap. 41).

Si stabili poi che se qualcuno avrà l'incarico di custodire bestie grosse o piccole, nei pascoli o altrove, e qualcuna di quelle bestie, contro il volere del custode o imbizzarrita da un estro, sfuggirà al suo controllo e in un altro posto recherà danno, il custode o il proprietario non sia tenuto a rimborsare il danno.

L'"estro", o "assillo" (il testo latino dice *axigolo*), è, come si legge nel dizionario Devoto-Oli, un *Insetto degli Estridi (Hypoderma bovis)*, diffuso in tutto il mondo, le cui larve penetrano nel corpo dei bovini fino a stabilirsi nel tessuto sottocutaneo del dorso, della groppa e dei lombi, dove si sviluppano, causando irritazioni cutanee, suppurazioni e tumori; è detto anche *estro bovino*.

Anche se questo è un po' semplicistico, diciamo che è un tafano.

C'erano animali che erano addirittura messi al bando.

Ci sembra assurda questa disposizione di Chiaverano (1251, cap. 109) che sbrigativamente ordina:

...nessuna persona deve tenere un agnello e chi contravverrà pagherà cinque soldi di multa.

Gli ovini sono altri animali che sovente incontriamo leggendo gli Statuti.

Statuti di S. Benigno (1318, cap. 52).

Si stabilì poi che la pecora che sta per partorire, nel giorno in cui partorisce, oppure una capra, oppure una bestia ammalata, nel primo giorno in cui cade ammalata, non paghi multa.

Statuti di San Giorgio (1343, cap. 47).

Stabilirono poi che qualunque pecora [feja, come in piemontese] sarà trovata nell'alteno di un altro, pagherà [ovviamente il proprietario] per ognuna e per ogni volta 12 denari ed altrettanti per ammenda, e di più, se il danno sarà maggiore, e per un gregge 10 soldi, e altrettanti di ammenda, e di più, se il danno sarà maggiore, e s'intenda per gregge dai dieci capi in su e per ogni bestia bovina 5 soldi [evidentemente le pecore danneggiavano più delle mucche!] e se in quell'alteno ci sarà qualcosa di seminato si raddoppierà la multa e questo significa che pagherà il doppio.

A Verolengo (Statuti del XIII secolo, cap. 126), le pecore, assieme ad altri animali, sono passibili di multa per un altro tipo di reato.

Si stabilì poi e si ordinò che se qualche bestia bovina o equina e asinina attraverserà i fossati che sono stati costruiti per fortificare e difendere il territorio di Verolengo, paghi ognuna e ogni volta un soldo imperiale, e qualunque bestia ovina e caprina sei denari, e ogni gregge di pecore 5 soldi e qualunque persona possa apertamente presentare accusa sotto giuramento.

Altre volte sono le capre a far da capofila ad animali danneggianti.

Statuti di San Benigno (1318, cap. 39).

Si stabilì poi che nessuna capra o altra bestia pascoli fra le piante, in un bosco ceduo o nei boschi banditi [segnalati con recinti o con le "guife"]. Il contravventore pagherà per ogni bestia 6 denari, ed altrettanti di ammenda.

Neppure a Lessolo (1430, cap. 46) le capre erano molto ben viste, ma erano tollerate solo, si direbbe, per fini umanitari. Fin dal titolo, il capitolo è categorico.

Nessuno può tenere capre al di qua dell'Assa.

Si stabilì poi che nessuno si azzardi ed abbia l'arbitrio di tenere né, in un modo o nell'altro, di pascolare delle capre sul territorio di Lessolo, cioè al di qua del torrente Assa, sotto pena, ogni volta e per ogni capra, di due soldi,

salvo che si tratti di una persona invalida, di detto luogo di Lessolo, che non abbia la possibilità di tenere delle mucche: il podestà ed i consoli potranno concederle l'autorizzazione a tenere due capre, purché le tenga chiuse e legate nella sua casa.

Anche per le capre, naturalmente, esistevano dei custodi comunali, chiamati *caprerii* o *craverii*, assunti, come tutti gli altri guardiani, dal comune con un contratto annuale. Valga come esempio, un capitolo degli Statuti di Strambino(1438, cap. 136).

Si stabilì poi che il capraio che custodirà le capre dovrà ricevere per la sua custodia di ogni capra un quarto di segale. E se le custodirà soltanto per la metà del tempo per lui stabilito...riceverà la metà della somma...

Ma torniamo a parlare di pecore.

Statuti di Pavone (sec. XIV, cap. 17).

Si stabilì poi e si ordinò che, durante tutto l'anno, un gregge di pecore o di agnelli castrati, scoperto nella piantagione o nella vigna di un altro, pagherà per ogni gregge e per ogni volta otto soldi se di giorno e venti soldi di notte, e rifonderà il danno. Per gregge si intenda da dieci in su. E se il gruppo sarà inferiore a dieci, pagherà per ogni pecora o per ogni agnello quattro denari imperiali.

Anche negli Statuti di Lessolo (1430, cap. 126) in un capitolo dedicato ai danni arrecati dagli animali, si parla degli ovini, ma con qualche differenza.

... Se si tratterà di pecore, arieti o agnelli castrati o agnelli, sei denari per ciascuno, fino ad un gregge, e per un gregge cinque soldi. E si intenda per gregge, da quindici pecore o bestie ovine ...

La castratura degli ovini consentiva di avere animali dalla maggiore resa e dalla carne più tenera (come ai giorni nostri il vitello sanato), per questo sovente sono nominati, tanto più che talvolta i macellai cercavano di frodare i clienti.

Ecco che cosa dicono gli Statuti di Valperga (1350, cap. 46).

Poi, se qualcuno venderà carne di pecora per carne di castrato o tipi di carne per altri tipi, pagherà ogni volta dieci soldi di multa, e perderà le carni,

che saranno consegnate al signor podestà. E chiunque potrà presentare l'accusa e ricevere la terza parte della multa.

Ma c'erano ben altri modi di turlupinale gli incauti acquirenti. Leggiamo questo altro capitolo (il 48°) degli stessi Statuti.

Se qualcuno porterà o venderà nella piazza di Cuorgnè della carne di animali che non siano stati uccisi lì sul posto, pagherà ogni volta dieci soldi di multa. E se le carni avranno un aspetto sgradevole perché di animali morti, o carni in altro modo brutte, dovranno essere vendute nella piazza separatamente dalle altre, perché si possano riconoscere; e se qualcuno contravverrà, pagherà dieci soldi di multa. Fanno eccezione le carni salate e altre riconosciute per buone dai macellai di quel luogo, o dal signor Podestà e dal giudice del medesimo luogo. E se qualcuno gonfierà le carni o metterà nelle carni o nella bestia del grasso, che non sia quello che naturalmente era al posto giusto nella bestia, pagherà ogni volta e per ogni bestia cinque soldi di multa e perderà quelle carni così gonfiate o ingrassate come detto sopra.

Nel capitolo appena letto vi è l'accento ad animali morti non per macellazione ma per altre cause.

In molti Statuti si parla di malattie degli animali, ma non si trova mai cenno a qualche forma di cura, il che sarebbe impensabile in un'epoca in cui anche gli esseri umani erano di fronte ad una situazione terapeutica abbastanza rudimentale. L'unico interesse dei legislatori era quello di impedire che gli animali malati venissero smerciati, con conseguenze potenzialmente gravi per la popolazione, anche se una volta almeno vi è qualche indicazione un po' più specifica sulle cause di morte degli animali.

Statuti di Canischio (1407, cap. 15).

Stabilirono poi e ordinarono che se capita ora o in futuro che qualche persona di Canischio abbia alcune bestie o una bestia contaminata dalla malattia che si chiama "apormonatam" o in qualche altro modo ammalata, o abbia qualche pecora o uno o più capi di bestiame minuto ammalati del morbo detto di clo, o qualunque altra bestia, quella persona è tenuta a denunciare immediatamente ai consoli tali bestie malate. Inoltre non si azzardi e abbia l'arbitrio di condurre o far condurre tali bestie malate a pascolare nel territorio

di Canischio con o senza altre bestie, e neppure in quei terreni e zone in cui solitamente vanno altre bestie dei vicini. Anzi dovranno tenere tali bestie malate e contaminate rinchiuso in un luogo che dovrà essere stabilito dalla Credenza e non farle uscire da quel luogo e dal perimetro stabilito dalla Credenza, e questo sotto pena di sessanta soldi viennesi per ogni bestia e per ogni contravventore e per ogni volta, sottraendole senza remissione.

*"Apormonatom" si diceva una bestia affetta da bolsaggine, malattia, quasi sempre mortale, che colpisce soprattutto i cavalli, causata da affezioni bronco polmonari. Il "morbo di Clo", o "capostorno" è, secondo la definizione del dizionario Devoto-Oli, una *Grave malattia cerebrale dei bovini, degli equini, e anche degli ovini e dei cani, dovuta ad un aumento della pressione endocranica.**

La preoccupazione per la salute pubblica spingeva gli amministratori a dare disposizioni che mettevano a volte in difficoltà i proprietari di animali. Vi sono tre capitoli consecutivi degli Statuti di Foglizzo (1387, cap. 18, 19 e 20) che rapidamente fotografano la situazione.

Nessuno si azzardi ed abbia l'arbitrio di condurre una bestia malata o ammorbata da uccidere e vendere né in un macello né sul suolo pubblico, sotto pena di 60 soldi per ogni volta che contravverrà.

Se qualcuno ucciderà una bestia, in qualunque condizione di salute si trovi, e getterà le feci dell'intestino [il testo ha un'efficace espressione: "busam sive fecem triparum"!] sul suolo pubblico, pagherà 5 soldi di multa e ammenda.

Se una bestia morirà per qualche malattia, [il proprietario] dovrà sotterrarla tutta nel suo terreno, perché non dia e causi danno ai suoi vicini, sotto pena di 20 soldi.

La cattiva abitudine di vendere carni avariate non venne certo troncata da ordinamenti di questo tipo, anzi si prolungò nel tempo, giungendo quasi fino a noi. Per quanto riguarda gli Statuti, troviamo in merito una disposizione negli Statuti di Alice del 1514 (cap. 61).

Le carni avariate generalmente causano brutte malattie in chi le mangia. Stabiliamo perciò ed ordiniamo che se qualche macellaio, o chiunque

altro, venderà a qualche persona carne morta di per sé [di morte naturale, o meglio per malattia e non perché macellata], o di una bestia che sia stata macellata perché malata, o carni in altro modo putride, malsane o deteriorate, pagherà ogni volta una multa di venticinque soldi di moneta corrente.

Talvolta gli estensori degli Statuti dimostrano una notevole ricchezza lessicale. Ecco con quante diverse aggettivazioni vengono indicate le carni avariate negli Statuti di Balangero (1391, cap. 63). Riporto il testo latino, nella parte più gustosa. Nessuno può vendere o detenere *carnes morticinas morbosas malesanas grinolosas vel de porca non sanata*.

Quelli di Barbania (sec. XV, cap. 39) elencano *carnes viciosas morbossas grignolossas mesellas ve extinctas seu mortuas morte naturali*.

Anche gli animali che noi chiamiamo "da cortile" fanno la loro brava comparsa.

Le oche, talvolta affidate all'*ocarius* comunale, e le galline, compaiono negli Statuti di Lessolo (1430), in un lungo capitolo (il 126°), dedicato alle punizioni da infliggere per danni arrecati dagli animali. Ce n'è per tutti: bovini, cavalli, muli, mule, asini, porci e scrofe, scrofe con lattonzoli, pecore, arieti, agnelli o castrati, greggi di varia entità. Le multe erano minuziosamente indicate, a seconda dei tipi di coltivazione in cui avvenivano i danni. Ecco dunque le parti riguardanti le oche e le galline.

..... E se si tratterà di un'oca nelle biade, per ognuna quattro denari; in un prato, due denari; in una piantagione e in una vigna, quando c'è l'uva, dodici denari; nella canapa, finché è piccola, per ogni oca dodici denari se si tratterà di una gallina nella vigna di un altro, per ognuna quattro denari. E in ognuno dei predetti casi, altrettanto di ammenda, e di più, se il danno sarà maggiore.... E se di notte, in tutti i sopraddetti casi si pagherà il doppio. E se i suddetti danni saranno arrecati nei terreni dei signori, pagheranno il doppio che se fossero trovate nei terreni della gente qualunque.

Oche e galline compaiono, in veste di vittime, negli Statuti di Agliè (1448, cap. 6), intitolato:

Non si devono percuotere le bestie degli altri.

Si stabilì che se qualcuno percuoterà una bestia quadrupede di un altro, qualunque sia il tipo, lo stato e la condizione, grande o piccolo che ne sia il prezzo e il valore, se [la percuoterà] con una pietra o un bastone o con un altro strumento, senza causare ferita, pagherà per ogni colpo e per ogni bestia e per ogni volta cinque soldi; se causerà ferita, dieci soldi; se colpirà con un arnese di ferro, venti soldi. Se romperà un osso, pagherà quaranta soldi e dovrà rimborsare il danno a chi lo ha subito, e non si intenda per bestia se non è quadrupede, come detto sopra. Se poi percuoterà un'oca o una gallina, pagherà un soldo e dovrà rimborsare il danno a chi lo ha subito.

Ben di peggio poteva capitare, alle povere galline, a Favria (1472, cap. 84).

Si stabilì poi che chiunque possieda galline che rechino danno nell'orto, nell'aia o nel possedimento di un altro, dovrà rimborsare il danno. Se rifiuterà, chi ha subito il danno potrà impunemente ucciderle.

Questi ultimi esempi ci dimostrano che non di affetto verso gli animali si trattava, ma di una pura considerazione di carattere economico. Da questo motivo, e non da spirito animalistico, è dettato il seguente capitolo degli Statuti di Andrate (1410, cap. 140).

Si stabilì poi che tutti i sovrintendenti agli alpeggi siano tenuti e debbano conservare in detti alpeggi il verde per medicare tutte le pecore che ne avranno bisogno in quegli alpeggi, sotto pena di 5 soldi imperiali per ogni giorno in cui non si troverà il verde, e i pastori potranno presentare denuncia.

E detti pastori si impegnino anche, prestando giuramento, a visitare e medicare le pecore che avranno bisogno di essere medicate.

Come si deduce dalla lettura del capitolo, e come ci conferma il Frola nel glossario annesso al suo *Corpus statutorum Canavisii*, il verde, il *viridum ad medicandum*, era un *empiastro d'erbe aromatiche usate dai pastori per guarire le bestie loro affidate*.

Chi mi conosce, sa che io sono innamorato dei gatti, perciò mi capirà se dico che mi sono commosso alla lettura di un brevissimo capitoletto degli Statuti di Foglizzo (1387, cap. 31).

Se poi qualcuno ucciderà il gatto di un altro, pagherà una multa di 20 soldi ogni volta.

Finalmente, mi venne fatto di pensare, un consiglio comunale pieno di riguardo per queste bestiole: venti soldi non erano una somma disprezzabile! Ma subito dopo mi tornarono alla mente le numerose mummie di gatti, esposte nel Museo Egizio di Torino. Gli antichi egizi avevano quasi un'adorazione verso i loro gatti. Narra Erodoto, nella sua Storia, che quando moriva un gatto di casa, veniva mummificato con tutti gli onori ed in segno di lutto gli schiavi di quella casa si radevano il capo. Tutto questo, però, non per vero affetto verso i mici, ma più prosaicamente perché il gatto catturava i topi, continua minaccia per i depositi di grano, massima risorsa alimentare di quel popolo. Motivo economico, dunque, e non affettivo!

Questa considerazione ridimensionò la mia stima per quegli antichi amministratori di Foglizzo, che certamente non volevano dimostrare il loro affetto, ma valutavano il danno economico che la perdita del gatto poteva costituire per il suo proprietario.

Maggiore spazio dedicano gli Statuti all'amico dell'uomo per eccellenza, il cane.

Statuti di Bairo (1473, cap. 116).

Stabilirono che al tempo delle uve i cani paghino una tassa di 12 denari ciascuno.

Statuti di Lessolo (1430, cap. 151).

Si stabilì che se qualcuno colpirà il cane di un altro che non lo aggrediva, pagherà 10 soldi. Se invece lo percuoterà per difendersi, non pagherà nulla. E se aizzerà quel cane a latrare a ringhiare e avventarsi, e lo colpirà, pagherà venti soldi e dovrà restituire il cane.

Statuti di Pavone (sec. XIV, cap. 62).

Si stabilì e si ordinò che per ogni cane colto a causare danno nell'altrui piantagione o durante i lavori alle viti cariche di uva, si pagheranno ogni volta due soldi.

Negli Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 26) e di Chiaverano (1251, cap. 105) si impone che i cani, quando non sono richiusi in area recintata, siano

tenuti al guinzaglio, pena una forte maggiorazione delle multe per danni arrecati. A Lessolo (1430, cap. 148) l'obbligo è limitato al periodo in cui l'uva è matura.

Sin qui abbiamo parlato di animali domestici, ma probabilmente più numerosi, vista la grande estensione delle foreste, erano quelli selvatici.

Ben presenti, e lo sappiamo da altre fonti, erano i lupi, avvolti da un'aura di paura suscitata dalla loro presunta ferocia, paura che ne fece il cattivo di mitici racconti popolari, nobilitati da grandi favolisti dell'antichità, come il greco Esopo (VII-VI secolo avanti Cristo) o il latino Fedro (I secolo dopo Cristo) o, in tempi più vicini a noi, dal francese La Fontaine (1621-95). Chi non ricorda, ad esempio, la favola del lupo e dell'agnello? E, nel campo della fiaba, il lupo che divora la nonna di Cappuccetto Rosso?

Con queste premesse, stupisce che il lupo sia praticamente assente negli Statuti canavesani ed in quelli di Ivrea.

Infatti ho trovato un solo capitolo, negli statuti di Chiaverano (1251, cap. 84), dove si parla dell'uccisione di lupi.

Poi si stabili che qualunque persona di Chiaverano che catturi un lupo o una lupa riceva per ogni lupo o una lupa dieci soldi e per ogni lupacchiotto cinque soldi.

Un altro selvatico, in questi ultimi anni ridivenuto un problema per una parte del Canavese, è il cinghiale. Ho trovato un solo capitolo, negli Statuti di Agliè (1448, cap. 13), riguardo il cinghiale, o meglio la sua uccisione durante una battuta di caccia.

Si stabili che chi ferirà un cinghiale, e dopo averlo ferito lo inseguirà o lo ucciderà, abbia diritto ad un quarto del cinghiale, le altre parti toccheranno ai suoi compagni di caccia, mettendo da parte la testa del cinghiale, che sarà affidata al podestà del luogo, perché la consegna ai signori del luogo.

Altra selvaggina è nominata negli Statuti. Se ne parla riguardo la costituzione di quella che noi chiamiamo "riserva di caccia" ed allora era detta "bosa". Questo capitolo degli Statuti di Agliè (1448, cap. 5) ci parla delle norme per istituire una "bosa".

Si stabilì che se qualcuno farà, in un suo podere o fuori una bosa per cacciare e catturare selvaggina sarà tenuto e dovrà rendere pubblica detta costituzione di bosa e divulgarla mediante grida o almeno in chiesa di fronte al popolo una volta l'anno e all'inizio della costruzione della bosa perché non possa derivarne danno ai suoi vicini, e questo sotto pena di venti soldi e del rimborso del danno a chi lo ha subito.

In molti altri statuti si stabiliscono le norme per la vendita al mercato di varie specie di derrate e fra l'altro compare anche la selvaggina non meglio specificata.

Altre volte invece si nominano i tipi di selvaggina.

Così ad esempio, a Pont (1562, cap. 50) si elencano cervi, lepri, fagiani, pernici. Sempre a Pont (sec. XIII, cap. 50) fanno la loro comparsa orsi e stambecchi.

E con questo termina la parte dedicata agli animali. La prossima volta parleremo di attrezzi e mestieri.

4 – Attrezzi e mestieri.

Negli Statuti è grandissimo il numero degli attrezzi citati, relativi ai mestieri che a quei tempi impegnavano la gente. Visto quanto abbiamo detto nelle lezioni precedenti, è naturale che la maggior parte fosse in funzione dei lavori agricoli e proprio da loro inizieremo, senza alcuna pretesa di organicità e completezza.

A volte può succedere di incontrare nomi di oggetti non individuabili, perché ormai da lungo tempo caduti in disuso, ma per fortuna Giuseppe Frola, vissuto in una tradizionalissima società contadina, nel suo glossario annesso al *Corpus statutorum Canavisii* ce ne dà la spiegazione. In caso contrario, non avrei certo potuto neppure immaginare che diavoleria fosse l' *ambolacium de quercu* nominato negli Statuti di Albiano (1429, cap. 129). Si trattava, come dice il Frola, di un *ordigno di quercia ritorta che assicura il timone del carro al giogo dei buoi*. (Frola ne riporta anche il nome in piemontese, *anbulàs*, ma credo che ben pochi ormai lo abbiano sentito!).

Altre volte si tratta di nomi generici, come il nostro "cosa" o "oggetto", ad esempio *asiamenta*, che Frola definisce: *utensili e attrezzi di un artigiano, strumenti campestri*. È comunque interessante leggere qualche capitolo in cui compare tale vocabolo, perché ci apre un ulteriore spiraglio sulla vita dell'epoca, quello dei tentativi di appropriazioni indebite, che del resto abbiamo già incontrato a proposito degli animali.

Statuti di Agliè (1448, cap. 10): *Stabilirono che se qualcuno troverà nel territorio e nel distretto di Agliè degli "asiamenta" di un suo vicino, li dovrà notificare al signor podestà nella sede in cui si amministra la giustizia, o al Sacerdote perché lo divulghi in chiesa davanti al popolo, entro dieci giorni dal ritrovamento, se non farà così dovrà pagare come multa il doppio del valore della cosa trovata e restituire l'oggetto al vicino che ne è proprietario. Se poi il vicino accetterà come sua una cosa che non è sua, pagherà una multa pari al doppio del valore della cosa, che dovrà restituire al legittimo proprietario.*

Disposizioni quasi identiche, anche nella formulazione, si trovano negli Statuti di Lessolo (1430, cap. 120), ma il termine per la denuncia al podestà o

al prete è ridotto a tre giorni e la multa per chi accetta in restituzione un oggetto non suo è addirittura quattro volte il valore dell'oggetto stesso.

Più chiaro il significato di "assalis" in cui ci imbattiamo in un capitolo degli statuti di Caravino (1480, cap. 33); più incerti ci lascia la parola "canterium" che significa "palo da vigna". Il capitolo riguarda le multe da infliggere a chi taglia piante altrui e dispone: ... *se la pianta sarà grossa come un assale o un palo da vigna, chi l'ha tagliata pagherà una multa di cinque soldi, se sarà meno grossa, pagherà due soldi. Se sarà grossa come una colonna, chi l'ha tagliata pagherà cinque soldi e sarà tenuto a rifondere il danno...*

Nessun problema con "canestro". Statuti di Lessolo (1430, cap. 131): *Si è stabilito che se qualcuno entrerà nel giardino o nel recinto di un altro con un sacco, una corba o un canestro con l'intenzione di rubare in quel luogo dei frutti e di portarli fuori per venderli o in altro modo per distribuirli, pagherà, se di giorno, venti soldi e, se di notte, sessanta soldi, ed altrettanti di ammenda, ed anche di più se il danno sarà maggiore.*

La corba è un capace recipiente intrecciato di grossi vimini e rami di castagno, con due manici; il corbello è un recipiente rotondo, di media grandezza, fatto di stecche di legno o di vimini.

Oltre a sacco, corba e canestro, vi erano altri oggetti che svolgevano la funzione di trasporto manuale di vari tipi di merci.

Vi era ad esempio la *cavagna*, parola identica a quella piemontese. È nominata negli statuti di Agliè (1448) in unione con sacco e corbello. Il cap. 24 prescrive: ... *se qualcuno ruberà nella vigna o nella piantagione di un altro più di due grappoli d'uva per mangiarseli sul posto, pagherà dieci soldi di multa, se di notte 60 soldi; se poi si porterà via in un sacco, in una "cauagna", in un corbello o altro una quantità eccessiva, pagherà di giorno una multa di sessanta soldi e di notte di dieci libbre; e se quell'uva la porterà fuori dai confini del territorio per venderla, pagherà di giorno sessanta soldi e di notte dieci libbre, ed altrettanto di ammenda in ognuno di tali casi, e anche di più se il danno da lui arrecato sarà maggiore.*

Negli Statuti di Caravino (1480, cap. 36) si legge: *Se qualcuno porterà via dalle vigne, dalle piantagioni e dai poderi degli uomini di Caravino una manciata di uva, pagherà cinque soldi di multa, se ne porterà via in maggior quantità, pagherà dieci soldi; se poi ne porterà via con una "cabanea"... pagherà venti soldi; se poi qualcuno prenderà e porterà via noci di un altro in piccola quantità, pagherà due soldi di multa; se le prenderà e le porterà via con una "cabanea", una "tasca" [sacchetto] o un sacco pagherà ogni volta cinque soldi ed in tutti i casi sopraelencati sarà tenuto a pagare un'ammenda per rimborsare il danno.*

Qualcosa di simile a Lessolo (St. del 1430, cap. 128): *Si stabilì che nessuna persona debba raccogliere castagne o noci altrui sotto pena di cinque soldi, se sarà trovato con un sacco o un "cabaneo"; se ne sarà privo, pagherà due soldi, e altrettanti per ammenda, ed ancora di più se il danno sarà maggiore.*

Negli stessi Statuti di Lessolo (cap.91) si legge: *Si stabilì che se qualcuno prenderà "aliquas asias" [= dei recipienti] dalla carbonaia di un altro, costruita o forgiata per produrre carbone, pagherà per ogni recipiente due soldi di giorno e il doppio di notte. E se da quella carbonaia avrà rubato del carbone già fatto, pagherà per ogni sacco o vaglio o cesto sessanta soldi di giorno e il doppio di notte. E per ogni cavallata, dieci libbre, e rifonda il danno a chi lo ha subito.*

La "cavallata" era la quantità di roba che un cavallo poteva portare in un unico carico.

Negli Statuti di Chivasso (1437, cap. 15) si legge: *tutte le persone che portano a mano o conducono a dorso di animali corbelli di uva da vendere, siano tenuti e debbano venderla nella piazza di Chivasso dove si suole vendere l'uva e non altrove, sotto pena di 5 soldi imperiali e della perdita dell'uva, e la stessa pena a quelli che l'acquistano fuori dal luogo consentito.*

Questo capitolo ci sgombra la mente dal sospetto che i vari tipi di ceste sin qui nominati fossero semplicemente strumenti del mestiere per i ladri, mentre in realtà rendevano molti altri servizi più nobili al duro lavoro agricolo. Perciò i cestai che le costruivano godevano di un certo prestigio presso i

compaesani, anche se per il loro lavoro non sempre adoperavano mezzi leciti. A Chivasso (1306), ad esempio, *Si stabili che nessun cestaio o fabbricante di vagli o altra persona, possa raccogliere nei boschi di Chivasso, nelle altrui proprietà, vimini ("gorras") o altro legname per fabbricare vagli o corbelle, e il contravventore, a meno che li abbia comperati dal proprietario del bosco, se li trasporterà sulle sue spalle, pagherà ogni volta 10 soldi, e altrettanti di ammenda, e anche di più, se lo richiederà il danno arrecato; se il trasporto avverrà con un asino o un cavallo, sarà condannato a pagare una somma doppia, e chiunque potrà presentare la denuncia, sotto giuramento, e avrà diritto a ricevere un terzo della somma.*

Era questo un sistema assai diffuso all'epoca e consentiva, invitando alla delazione, di ottenere rapidi risultati. Cosa certo non molto simpatica, ma efficace. Del resto, la tecnica dell'odierno pentitismo non è per nulla differente.

Si potrebbe concludere: "Nulla di nuovo sotto il sole"!

Il catalogo della cestineria continua ancora.

Negli Statuti di Chivasso (1528, cap. 2) si legge che i mugnai dovevano avere un apposito spazio chiuso *gabatiarum*, per riporvi quelle che in lingua piemontese si chiamano *gabasse*, specie di grosse ceste o gerle. È curioso notare che *gabassin* in piemontese indica il facchino.

La "gerla", come forse tutti sapete, è, secondo la definizione del dizionario Devoto-Oli, una "cesta tronco-conica munita di due cinghie in cui si infilano le braccia per sostenerla sul dorso; caratteristica dei paesi montani dell'Italia settentrionale [dal latino tardo *gerula*, derivato di *gerere*, portare]".

Le *gerlas*, che compaiono negli Statuti di Chivasso (1500, cap. 6), sarebbero, però, secondo il Frola, orci, giare.

Con i vimini si faceva anche il *musiculum*, una museruola che si doveva applicare ai bovini durante gli spostamenti attraverso boschi altrui, per evitare che, passando, brucassero e danneggiassero così il sottobosco o gli alberi. Lo prescrivono gli Statuti di Oglianico (1558, cap. 5).

Sempre di vimini erano le nasse, arnesi da pesca tutt'ora in uso per crostacei, molluschi, pesci di scoglio.

Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 43): *Stabilirono e ordinarono che nessuna persona abitante in Azeglio osi e si azzardi a portar via le nasse o qualunque altro strumento per catturare pesci, a meno che siano suoi o nella sua disponibilità. Il contravventore sarà multato di 5 soldi imperiali, di giorno, e di 60 di notte.*

Le nasse sono nominate anche negli statuti di Lessolo (1430, cap. 42), assieme a *filatis* e *reciacula* (reti), *bertavellis* ed altri arnesi da pesca. Il "bertavello", o "bartavello", o "bertovello", è un arnese da pesca, consistente in una "rete conica, appartenente al tipo da posta, simile alla nassa, ma con maglie intrecciate di filo di canapa o di cotone robusto, dotata all'interno di uno o più *inganni*. Viene depositata la sera sul fondo dei fiumi o dei laghi, con la bocca rivolta contro la corrente, e viene poi ritirato all'alba" (Enciclopedia Rizzoli Larousse).

Gli Statuti menzionano anche altri tipi di recipienti. Per primo, mi par logico citare quello che avrà una lunga e gloriosa esistenza nella gastronomia piemontese e canavesana, in quanto ancor oggi è destinato a contenere uno dei nostri più tipici salumi, *ël salam 'd la doja*.

Gli Statuti di Agliè (1448, cap. 58) nominano le *dolea*, (in latino, il vocabolo *dolium* significava giara, botte), facendoci capire che si trattava di un recipiente in pietra, abusivamente adoperato per misurare il vino.

Analoga disposizione negli Statuti di Pont e Vallo (1344, cap. 27): *Stabilirono poi ed ordinarono che nessuno, a Pont e nel territorio, possa misurare il vino se non con una misura contrassegnata con il sigillo del signor podestà di Pont, e nessuno sia autorizzato a misurare il vino da vendere con "dolea" o qualche altro vaso di pietra, sotto pena di una multa di cinque soldi per ognuno e per ogni infrazione a qualsiasi dei predetti casi, e siano tenuti il podestà ed il giudice di Pont, mediante giuramento solenne, a far venire al loro cospetto i venditori di vino al dettaglio e interrogarli, facendoli giurare, se hanno contravvenuto alle precedenti disposizioni.*

Dello stesso tenore è il capitolo 42 degli Statuti di Valperga del 1350. in nessuno di questi casi vi è allusione ad un utilizzo diverso, né ad un diverso materiale con cui venivano costruiti i *dolea*.

A proposito del giuramento, evidentemente era considerato una cosa seria, cui non si poteva negare credibilità! Infatti la fiducia era essenziale, volendosi evitare quelle che oggi chiameremmo lungaggini burocratiche. Una conferma ci è data dalla *palmela*.

Statuti di Balangero e della castellata (1391, cap. 41): *Si stabilì che se qualcuno o qualcuna venderà o comprerà in qualche territorio di detti luoghi, e per la transazione darà una stretta di mano, poi rifiuterà di mantener fede alla vendita convalidata dalla stretta di mano, dovrà pagare dieci soldi di multa e dovrà comunque dare esecuzione a quanto pattuito.*

Le stesse disposizioni si trovano negli Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 21) e sostanzialmente anche in quelli di Chivasso (1306, cap. 41).

Riprendiamo il discorso dei recipienti.

Ecco, negli Statuti di Pont (1457), i *payrolios*, in piemontese *paioel*, in italiano paiolo, e i *cacabos*, cioè le padelle; in quelli di Alice (1514, cap. 50) la *situla*, secchia, e la *pignata* (non necessita la traduzione): secchia e pignatta vi compaiono con una curiosa funzione.

Volendo evitare futuri pericoli, stabiliamo e ordiniamo che nel tempo in cui soffia e regna sovrano il vento, nessuno osi portare fuoco [si intendono le braci] da una casa ad un'altra, a meno che lo porti in una secchia o in una pignatta ben coperta, cosicché non vi possa essere nessun pericolo di incendio; chi lo porterà in altro modo, sarà multato di venticinque soldi. Se durante tale trasporto il fuoco sarà trascinato dal vento e incendierà qualche casa, stalla, tetto o cascina di qualcuno, sarà punito con una multa di dieci fiorini e più, per tutti i danni subiti dal proprietario delle cose bruciate.

Ed ora la *situla* entra in funzione come attrezzo antincendio.

Statuti di Chivasso (1306, cap. 570).

Stabilirono ed ordinarono che se scoppierà un incendio dentro o fuori il borgo di Chivasso, in una casa, un tetto o un pagliaio, ciascun capo di casa sia tenuto a portare o far portare una secchia d'acqua per spegnere l'incendio, sotto pena di 20 soldi per ogni contravventore. E se qualche secchia si perderà a causa dell'incendio, il clavario in carica [era il tesoriere della città] sarà tenuto a rimborsare il proprietario della secchia, e se qualcuno sarà trovato in

possesso di una secchia di un altro, gli venga sequestrata e sia punito con una multa di 20 soldi.

La *situla*, ma questa volta come misura di capacità, ritorna negli Statuti di Albiano (sec. XIV, cap. 10). Anche le *stagnatas*, che il Frola definisce "recipienti di stagno per gli olii", e i *bocalia* [boccali], negli Statuti di Chivasso (1508, cap. 8) compaiono come unità di misura.

Vi è poi un interessantissimo capitolo degli Statuti di Chivasso (1500, cap. 6), in cui si nomina la *pera*, che curiosamente indica la sacca da pellegrino o bisaccia, ma non è questo che importa, quanto piuttosto il contesto in cui compare.

Siccome questa località è sterile e piena di poveracci, cosicché a mala pena si raccoglie di che vivere per i membri della famiglia, e tuttavia ogni giorno dalle province circostanti arrivano persone per stabilirvisi e portano con sè nient'altro che un sacchetto o una bisaccia ... costituendo un aggravio più che un sollievo per detto luogo, per questo motivo dunque si è stabilito e ordinato che d'ora in avanti nessuna persona, di qualunque ceto sociale e condizione economica si azzardi ad ospitare nessun miserabile più di un solo giorno e neppure a locare una o più case a persone indigenti, se prima tali miserabili persone non saranno state presentate alla Credenza ed accettate dalla stessa Credenza, e il padrone della casa o delle case sia tenuto a promettere e dare garanzia che quelle miserabili persone sosterranno gli oneri reali, personali e misti che sono o saranno imposti, sotto pena per i contravventori, per ognuno e ogni volta, di 10 fiorini, da applicare come regardarie.

Si chiamavano "regardarie" le multe imposte in caso di inosservanza a regolamenti municipali.

I coltelli, e simili attrezzi taglienti, compaiono abbastanza spesso negli Statuti.

Il coltello aveva svariate denominazioni: *cutelum*, *cultellum*, *cultella*, ed altre ancora. Il coltello, come la *spata*, la *daga*, il *gladium*, l'*ensis*, tutti tipi di spada, è nominato soprattutto come arma, quindi identificabile con il pugnale.

Statuti di Albiano (sec. XIV, cap. 62-63).

Chi sguainerà un coltello contro qualcuno, pagherà ogni volta una multa di 20 soldi.

Chi sguainerà una spada contro qualcuno, pagherà ogni volta una multa di 40 soldi.

Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 89).

Si stabilì e si ordinò che se qualcuno sguainerà una spada o un coltello o un'arma da offesa o balzerà contro qualcuno in un impeto di rabbia e durante la rissa prenderà una pietra e aggredirà l'avversario con l'intenzione di colpirlo, se non lo percuoterà, pagherà una multa di 60 soldi imperiali, se invece lo colpirà facendogli uscire sangue, pagherà una multa di 10 libbre imperiali.

Statuti di Romano (1315, cap. 12).

Si stabilì che se uno sguainerà una spada o un coltello contro qualcuno o gli tirerà una stoccata con un altro oggetto di ferro senza ferirlo, paghi ogni volta dieci soldi.

A volte si punivano anche quelli che in gergo sportivo chiameremmo "falli di reazione" e viceversa si prendeva in considerazione la legittima difesa.

Statuti di San Giorgio (1422, cap. 41).

Se uno sguainerà un coltello, una daga o una spada contro qualcuno durante una rissa, anche se non affonderà un colpo, sarà multato di 20 soldi. Se poi affonderà dei colpi contro qualcuno, la multa sarà di 60 soldi per ogni colpo. Similmente, con la stessa pena sarà punito l'altro che estrarrà l'arma contro il primo che l'aveva estratta, a meno che risulti chiaro che l'ha estratta per legittima difesa.

Più minuzioso è quest' altro capitolo degli Statuti di Favria (1472, cap. 14).

Stabilirono poi che qualunque persona sguainerà un gladio, una spada o un qualche genere di arma da offesa in ferro contro un'altra persona, se non la colpirà, pagherà venticinque soldi di Milano; se poi la colpirà senza fuoruscita di sangue, pagherà dieci libbre imperiali; se uscirà del sangue, pagherà venticinque libbre imperiali, se romperà un osso o causerà la perdita di un membro, pagherà cinquanta libbre imperiali. Dovrà anche rimborsare il danno,

salvo che abbia commesso tali cose per difendersi in maniera moderata e senza eccesso, nel qual caso non sarà passibile di alcuna pena.

Altra arma da duello o da guerra era la *plombata*: si trattava di una clava o mazza, fornita, ad una estremità, di piombo. La nominano gli Statuti di Agliè (1448, cap. 36), di Barbania (sec. XV, cap. 28) e di Lessolo (1430, cap. 1). A Barbania compare anche la *lancem exglaverinam*, che il Frola definisce "chiaverina, arma d'asta, a doppio taglio, detta poi partigiana". Era, in sostanza, una sorta di alabarda. Alla stessa tipologia di armi apparteneva la *ronca*, il "roncone", "arma in asta, specie di grossa roncola, fornita di una punta e di due uncini volti in basso" (Devoto-Oli). È citata ad Alice (1514, cap. 47). Con il nome di *falchinum* è nominata ad Agliè (1448, cap. 37).

Da notare che, almeno nel centro abitato, era vietato portare armi. Lo ribadiscono gli Statuti di vari luoghi: leggiamo solo un capitolo di quelli di Albiano (1429, cap. 13) ed un altro di quelli di Pont e Vallo (1346, cap. 66).

Nessuna persona di Albiano, né di altri luoghi, si azzardi a portare armi da offesa nel centro abitato di Albiano. Chi contravverrà, pagherà ogni volta una multa di 10 soldi, se di giorno, di 20 soldi se di notte. Fa eccezione il "cutello de galono".

Quest'ultimo era un coltello corto, da coscia, meno letale, evidentemente, di altre armi più lunghe.

Pont: *Stabilirono poi ed ordinarono che nessuno di Pont o del circondario o di qualunque altro luogo possa portare nel borgo di Pont alcuna arma da offesa, fuorché il "cutellum de galono" e il coltello piccolo per tagliare il pane, sotto pena di 10 soldi viennesi per ognuno e per ogni volta. La disposizione non riguarda i gastaldi e gli ufficiali e i messi dei predetti signori.*

Fin qui si è parlato di armi. Gli Statuti però nominano anche molti altri attrezzi che nascevano con ben diversa funzione, pur se al bisogno servivano da armi improprie.

Statuti di Balangero (1391, cap. 33).

Si stabilì che se qualcuno ruberà un "cultrum massarij" o una "celoria" di un altro, pagherà dieci soldi di multa e rimborserà il danno.

La "celoria" era l'aratro; il "cultrum massarij" era la falce messoria, che negli Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 90) è detta *falce mesoera*, anche in questo caso, naturalmente, in connessione con un atto illecito: *... chi mieterà o taglierà erba nel prato di un altro, con una falce messoria o in altro modo, pagherà per ogni fascio piccolo o grande 2 soldi ...*

La "celoria" che si presenta in varie forme (celloria, celorie, celoyra, zeloria, queste due ultime chiaramente antenate del termine piemontese *slòira*), ricorre in molti Statuti, oltre quello già citato di Balangero.

Statuti di Albiano (1429, cap. 48).

Per la determinazione del salario da dare al camparo, si procederà così: ciascun massaro proprietario di un aratro, al tempo della mietitura darà ai campari quattro garbe di segale, due garbe di frumento, due di orzo, due di avena...

Statuti di Chivasso (1306, cap. 91).

Si stabilì che se qualcuno coscientemente sradicherà o farà sradicare un termine di confine, del cui atto sarà costretto a fare confessione, pagherà 25 libbre di multa. Ma se lo avrà sradicato involontariamente lavorando con l'aratro ed entro quattro giorni comunicherà al proprietario del terreno confinante di averlo sradicato non con malizia e dolo, e di ciò presterà giuramento, non incorrerà in alcuna pena, ma mediante giuramento prestato in presenza e con il consenso dell'altro proprietario dovrà rimetterlo nello stesso posto in cui si trovava in precedenza. Se però entro il tempo stabilito non notificherà la cosa al confinante, incorrerà nella pena di cui sopra.

Negli Statuti di Foglizzo (1387, cap. 47), dove l'aratro è chiamato *zeloriam* e si nomina anche l' *erpice*, si legge: *Se qualcuno prenderà l'aratro o l'erpice di un altro senza il permesso del proprietario pagherà 5 soldi di multa e dovrà rimborsare il danno.*

Talvolta si arrivava al punto di appropriarsi non un attrezzo intero, ma una sua parte, come ci dicono gli Statuti di Strambino (1438, cap. 97): *Si stabilì che se qualcuno prenderà il timoncellum [era il timone dell'aratro] o l'erpice di un altro, pagherà 12 denari di multa e dovrà restituire quegli attrezzi e rimborsare il danno a chi di dovere.*

A proposito di aratri e di erpici, vale la pena di leggere un capitoletto di "La grande storia del Piemonte", che l'editore Bonechi sta pubblicando proprio in questi mesi a fascicoli settimanali (pag. 105-106).

Le innovazioni tecniche nell'agricoltura

Se tra gli aspetti più significativi che favorirono la rinascita economico – agricola successiva all'XI secolo devono essere annoverati i dissodamenti, non secondaria fu l'introduzione di alcuni strumenti che contribuirono a migliorare il lavoro contadino. Tra questi, uno tra i più importanti fu l'aratro a versoio, che in Piemonte probabilmente venne introdotto a partire dal XII secolo. Esso sostituì quello antico, simmetrico o leggero, il cui passaggio riusciva a incidere soltanto la parte superficiale del terreno, soprattutto di quelli compatti o argillosi, per i quali era pertanto necessario praticare numerose arature incrociate e completare il lavoro con zappe e vanghe.

Con l'aratro pesante divenne invece possibile smuovere e rivoltare le zolle con un'unica operazione, ottenendo un notevole risparmio di tempo e un minor impiego di manodopera, che poté così dedicarsi ad altre attività, non ultima quella di diboscare e dissodare nuove terre. È pur vero che l'aratro pesante era molto più complesso e più costoso di quello leggero: si componeva di una robusta struttura lignea a cui erano fissati un vomere e un coltro in ferro, e per essere utilizzato doveva essere sorretto da un carrello. La sua dimensione e il suo peso, ma anche la notevole resistenza del terreno, nel quale dovevano essere praticati solchi profondi, di solito imponevano per il traino l'impiego di due paia di buoi. Forse fu proprio questo il motivo che ne rallentò la diffusione: non poté infatti essere adottato dai piccoli coltivatori, che per l'aratura ricorrevano piuttosto all'opera di contadini più ricchi, che potevano dotarsi dell'attrezzo e degli animali da traino.

Si era inoltre andato diffondendo l'erpice, strumento trainato da animali, che permetteva, con il suo passaggio sul terreno arato, di sminuzzare le zolle: anche l'adozione dell'erpice nei lavori agricoli contribuì a ridurre i tempi di lavoro e la manodopera necessaria.

Torniamo a strumenti di minori dimensioni, ma anch'essi ambiti da chi avendone bisogno non voleva o non poteva acquistarli e quindi si serviva

abusivamente di quelli altrui, e a volte servivano per commettere atti illeciti o addirittura diventavano armi improprie.

Legalmente vengono usati il *falco*, il falcetto, ed il *pioleto*, in piemontese *piolèt*, la scure, in un caso descritto negli Statuti di Lessolo (1430, cap. 166).

Si stabilì che se qualcuno possiede un albero che pende con i suoi rami sul terreno di un altro proprietario, quest'ultimo potrà, senza incorrere in alcuna pena o multa, tagliare con un falcetto o con una scure tutti i rami [sporgenti] di quell'albero che potrà raggiungere stando in piedi sul carro, ma quei rami dovrà restituirli al proprietario dell' albero; se invece quei rami se li porterà via, pagherà una multa di due soldi, e dovrà restituire i rami. Queste norme non si applicheranno nei castagneti.

Ma negli Statuti di Pont e Vallo (sec. XIII, cap. 57) si torna a vietare una lunga serie di attrezzi metallici per atti illeciti.

Stabilirono che nessun pastore o altra persona possa portare una scure o una mannaia o una falce o un altro strumento di ferro per tagliare le fronde verdi del bosco e neppure tagliare con una spada, a meno che non si superi la quantità di un fascio di foglie; il contravventore pagherà ogni volta due soldi di multa.

A San Benigno troviamo il *messoratum*, in piemontese *messoirèt*, cioè una piccola falce messoria (1318, cap.15); a Bairo (1409, cap. 99) il *ranciglono*, il falcetto. A Lessolo (1430, cap. 147) si vieta di tagliar rami secchi da alberi altrui con *roncillis*, roncole [strumento costituito da una lama ricurva fissata a un' impugnatura breve o ad un' asta, usato specialmente per potare] o con *grampinis*, i *rampin* piemontesi, cioè ramponi, ganci, pena la multa di due soldi per ogni fascio; se poi, per tagliare i rami secchi uno saliva sull'albero, la multa diventava di quattro soldi al fascio, oltre a quattro soldi di ammenda. A San Giorgio (1343, cap. 20) si proibisce di tagliar l'erba dei prati con *sicis* [la *sessà* o *ranza* piemontese, cioè la falce fienaja] dopo il giorno di San Giovanni fino al giorno di San Martino (24 giugno – 11 novembre).

Meriterebbero un'ampia trattazione a parte le voci riguardanti metalli, miniere e cave.

Tutti sanno che in Canavese la zona mineraria per eccellenza era, fin dai tempi dei Romani, l'attuale alta Val Chiusella, in particolare la zona di Traversella e quella di Brosso, la "Vallis Broziz" del medio evo. La materia sarebbe troppo complessa da sviluppare in questo corso, perciò la rimando ad un futuro corso. Quest'anno mi limiterò a spigolare negli statuti di altri comuni che qua e là parlano dell'argomento.

Naturalmente, si tratta quasi sempre di disposizioni punitive ma che, indirettamente, ci illuminano su aspetti della vita di allora.

Ecco anzitutto alcuni metalli.

Il ferro, naturalmente, nelle sue varie fasi di lavorazione.

Statuti di Pont e Vallo (1457, cap 54): *Stabilirono poi ed ordinarono che nessuno si azzardi ad esportare o far esportare fuori dalla giurisdizione di Pont alcuna quantità di ferro crudo né di acciaio, a meno che sia stata interamente lavorata e marchiata, senza l'autorizzazione dei signori e finché si sia raggiunto l'accordo, sotto pena di 25 ducati ogni volta, ed in più la perdita del ferro.*

Il "ferro crudo" era il ferro più scadente, derivato dalla prima fusione del minerale. La scoria derivata dalla fusione del ferro con il carbone era chiamata *creatium* o *ferrutiam*.

Statuti di Chivasso (1468, cap. 13): *stabilirono e ordinarono che nessun artigiano che lavora l'oro e nessun fabbro ferraio, si azzardino a scaricare nelle pubbliche vie il "creatium" o la "ferrutiam" che producono nelle loro fucine, ma siano tenuti e debbano far trasportare quelle scorie in un qualche luogo appartato dove le persone e gli animali non possano procurarsi danno, sotto pena di 5 soldi...*

Il rame, e non ce ne dobbiamo stupire, poiché in quell'area la lavorazione del rame è tutt'oggi fiorente, si incontra negli Statuti di Pont e Vallo (1457, cap. 25): *Tutti coloro che, entro la giurisdizione di Pont, fabbricano e vendono pentole o paioli nuovi, non dovranno mettere in essi un maggior peso di ferro che di rame o di bronzo(?), sotto pena di 10 libbre ogni volta, e la confisca dell'oggetto venduto, o del suo prezzo.*

"Di rame o di bronzo", "*aramis, seu eris*" dice l'espressione latina: in latino, la parola "aes" indica sia il rame che il bronzo. A me sembra difficile che

si usasse il bronzo per fabbricare del pentolame, e ritengo piuttosto che con *eris* si intendesse proprio il rame, ma siccome alla metà del quattrocento il latino ormai si era notevolmente allontanato dal latino della classicità, gli estensori di quel capitolo, per evitare equivoci, alla parola *eris* più dotta ma ormai incomprendibile a troppa gente, affiancano *aramis*, popolare e vicina all'italiano "rame" ed ancor più al piemontese *aràm*.

Dal capitolo degli statuti di Chivasso riportato poco fa, abbiamo scoperto che si lavorava l'oro. Infatti i torrenti della zona, in particolare l'Orco, trasportavano una discreta quantità di pagliuzze d'oro; non dimentichiamo che sul versante biellese della Serra vi era un'importante aurifodina, ora naturalmente esaurita, ma di cui rimane ben visibile l'enorme distesa di pietre da cui i cercatori d'oro ricavavano le pepite più o meno grandi: è il parco della *Bessa*.

Gli Statuti di Pont (1351, cap. 1) nominano anche fucine per l'estrazione dell'argento (*argenteriarum*).

Come si vede, non solo a Brosso vi era attività mineraria, anche se altrove era abbastanza marginale rispetto ad altre attività economiche.

A Balangero (1391, cap. 85) era vietato scavare miniere dietro il castello dall'inizio di marzo alla festa di Ognissanti, ma dalla formulazione della norma si ha l'impressione che si trattasse piuttosto di cave di argilla e non di ricerca e sfruttamento di filoni metalliferi. Ciò sarebbe confermato anche dagli Statuti di Bairo (1409, cap. 91) dove apprendiamo un curioso malvezzo: *Stabilirono che se qualcuno costruirà un edificio o aprirà una cava in una via pubblica o su un terreno comunale, fuori dai luoghi dove c'è la consuetudine di andare a cavar creta, pagherà ogni volta due soldi di multa e dovrà rimettere in sesto la via e ciò che ha distrutto*.

La stessa cosa capitava a Chivasso ((1468, cap.16), dove però si poteva essere autorizzati, ma ad una condizione: *Se sarà concessa l'autorizzazione dai consoli, chi porterà via la creta dalla pubblica strada, dovrà riempire il buco fatto per prendersi la creta con altra terra*.

L'abitudine di far buchi per le strade o lungo le fortificazioni non era ignota neppure a Foglizzo (1387, cap. 29): *Se qualcuno recherà danni nelle*

strade o nei fossati del comune, facendo scavi o guastando in qualunque modo gli spalti o deteriorando le fortificazioni del comune, pagherà ogni volta che sarà accusato una multa di 20 soldi e dovrà rimediare al danno.

Anche per la conoscenza dei mestieri maggiormente praticati in quelle epoche, ci sono di valido ausilio gli Statuti. Soprattutto, come è ovvio, la prevalenza delle occupazioni riguardava il mondo agricolo, da cui la stragrande maggioranza della popolazione traeva il proprio sostentamento.

Di conseguenza, anche un buon numero dei dipendenti comunali aveva attinenza con l'agricoltura o l'allevamento. Quasi in ogni comune vi erano sorveglianti di animali, specializzati per tipologie zoologiche, alcuni dei quali già abbiamo incontrato nelle precedenti lezioni.

Ecco dunque gli Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 61) presentarci un bell'elenco, che preferisco lasciare nella forma latina, perché gustosa e di agevole comprensione. Il capitolo sintetizza anche le loro mansioni e le loro responsabilità.

Si stabili e si ordinò che ogni "vacarius asinarius porcarius ocarius et cavaliarius" del comune di Azeglio sia tenuto ed obbligato, al momento della restituzione di tutti gli animali che aveva avuto in custodia, rispondere in qual modo siano stati percossi e feriti in qualche parte...

Se non saprà fornire giustificazioni, intervengono gli *extimatores comunis*, i periti comunali, per stabilire l'entità dei danni.

Il *cavaliarius*, dunque, era il custode comunale dei cavalli. Il nome *cavalerius*, invece, indicava due personaggi ben dissimili fra loro.

A Chivasso (1460, cap. 5) il *cavalerius* era un messo comunale con funzione anche di esecutore di giustizia; a Strambino (1438, cap. 73) indicava invece un ladruncolo che rubava nei campi altrui delle cose (nel caso specifico si trattava di rape) nella quantità che poteva portare un cavallo: se usava un asino, allora era denominato *asinerius*.

Vista la vocazione agricola del Canavese, l'acqua era un elemento basilare. Ecco perché nei comuni canavesani era una presenza familiare

quella dell' acquaiolo, cioè il distributore comunale dell'acqua, che veniva chiamato con vari nomi. A Lessolo è detto *aqueario* (1430, cap. 82)

Di primo acchito, si rimane colpiti a leggere di acquedotti privati, ma poi ben presto ci si accorge che solitamente si trattava di canaletti per l'irrigazione. Statuti di Lessolo (1430, cap. 81).

Costruzione di un acquedotto attraverso un terreno altrui

Se qualcuno farà un acquedotto attraverso un terreno altrui per portare acqua nel proprio podere, dovrà, quando lo costruisce, farlo di un piede e mezzo, e tracciarlo nella parte meno dannosa per il proprietario del terreno attraversato, e rimborsarlo per gli eventuali danni, controllati, per stabilirne l'entità, da due vicini e confinanti, che presteranno giuramento. Se contravverrà, pagherà una multa di dieci soldi; è inteso che dovrà fare il canaletto di un piede e mezzo. Ma se il prato al quale si porta l'acqua è di tale estensione da aver bisogno di un acquedotto di maggiori dimensioni, potrà occupare un tratto più grande, con un rimborso proporzionale.

L'acqua per l'irrigazione era a volte raccolta in serbatoi o rudimentali cisterne, chiamate *ayguarerium*, *ayverium*, *aquerium*.

Statuti di San Giorgio (1343, cap. 59).

Nessuno deve cavare acqua dalla cisterna di un altro.

Stabilirono che se qualcuno caverà acqua dalla cisterna di un altro senza il permesso del proprietario, pagherà ogni volta una multa di 5 soldi, e altrettanti di ammenda, e chiunque potrà presentare l'accusa.

Statuti di Ozegna (1458, cap. 36 e 37).

Capitolo sull'acqua.

Se qualcuno preleverà acqua dal serbatoio di un altro, o aprirà qualche serbatoio senza l'autorizzazione del proprietario, pagherà ogni volta una multa di 5 soldi, ed altrettanti di ammenda, e chiunque potrà denunciare tali danneggiatori, prestando giuramento.

Capitolo sugli acquedotti.

Stabilirono ed ordinarono che qualunque persona di Ozegna o abitatore di tale luogo, possa e gli sia lecito prendere acqua nei serbatoi di un altro e

dedurre acqua attraverso i poderi altrui, rimborsando il danno, tanto presente quanto futuro, secondo la stima dei periti di Ozegna. E se due o tre o più possono servirsi di un solo serbatoio, questo dovrà bastare loro, e in nessun modo dovranno costruirne un altro, purché quell'uno sia sufficiente.

L'elenco di attrezzi e mestieri potrebbe continuare molto a lungo, ma, per evitare la monotonia, preferisco terminare la lezione, aggiungendo un particolare all'argomento dell'acqua, elemento sempre indispensabile, ma particolarmente vitale per una società basata sull'agricoltura.

Era quindi importante la figura del *praerius*, acquaiolo, personaggio incaricato dal comune per svolgere una ben precisa attività.

Statuti di Chivasso (1481, cap. 4). L'*incantatore* nominato all'inizio del capitolo era un funzionario comunale cui competeva il controllo della misura delle merci venali e di altre attività che avessero attinenza con qualche misurazione. Fra le altre, aveva anche la seguente mansione.

Il detto incantatore sia tenuto a provvedere un bravo e capace acquaiolo per distribuire l'acqua a ciascuno, sollevando e abbassando le chiuse nel luogo e nel tempo opportuno. Dovrà pagare all' erogatore, ogni anno alle calende di agosto (1 agosto) , 2 quarti per ogni giornata (misura agraria) di chi possiede o è affittuario dei prati degli uomini di Chivasso.

La prossima lezione affronteremo il tema della famiglia, del matrimonio e della dote.

5 – Vita quotidiana: famiglia, matrimonio, dote.

Oggi parleremo di vita domestica: la famiglia, il matrimonio, la dote, i figli, qualche accenno all'alimentazione, tutto naturalmente riferito ai ceti medi e bassi della popolazione, trascurando la nobiltà di grado più o meno elevato intorno alla quale gravitavano i cittadini più abbienti, che quasi sempre aspiravano ad inserirsi, magari ottenendo qualche titolo che desse loro una parvenza di condizione aristocratica.

Naturalmente, le famiglie erano inserite, o meglio originate da un tipo di civiltà che dava la preminenza all'uomo, mentre la donna era a lui subordinata. Era dunque una società di tipo patriarcale, che soltanto ai giorni nostri ha perduto la sua durezza nei confronti dell'elemento femminile, anche se qualche disparità ancora sopravvive, e la subordinazione della donna al padre o al marito è ancor viva in varie plaghe, specialmente, ma non solo, nel sud dell'Italia.

Non è difficile, dunque, immaginare, quale dovesse essere il diritto di famiglia in quei tempi così lontani da noi, ma probabilmente alcune cose ci sorprenderanno per la loro assurdità.

Una delle usanze più lontane dalla nostra mentalità, anche se ai giorni nostri si può presentare sotto altri aspetti, è quella dello *ius primae noctis*. Tutti voi certamente la conoscete, se non altro perché la troviamo alle origini della leggenda su cui è cresciuto il Carnevale di Ivrea.

Tuttavia negli Statuti non se ne parla, trattandosi di consuetudine ormai caduta in disuso, poiché da un lato i tempi ormai erano indirizzati verso un incremento dei poteri comunali, dall'altro i vecchi signori di stampo feudale venivano scalzati da una nuova visione del potere più da principe che non da tirannello locale.

Quasi sempre con il passare del tempo quelle che erano le ingerenze più materialone e grossolane dei Signori nella vita dei sottoposti si erano trasformate nella pretesa di far loro pagare somme di denaro o prestazioni lavorative per i più svariati motivi ed occasioni.

Utile, ai Signori, era il diritto di acquisire i beni di chi moriva senza lasciare legittimi eredi, come si deduce da un capitolo degli Statuti della

castellata di Rivara, del XV secolo, e di Valperga (1350, cap. 85). Era una disposizione saggia, poiché impediva il sorgere di chissà quali contrasti per impadronirsi di tali beni.

Ma, a parte queste intrusioni o altre di carattere fiscale, la vita delle famiglie popolari non era più traumatizzata da brutali pretese dei signori o signorotti locali. Molte erano però le disposizioni statutarie riguardanti i rapporti all'interno della famiglia, che, quantunque frammentarie ed assai disorganiche, ci permettono di avere un'idea di quale fosse allora il diritto di famiglia.

La donna è al centro di una lunghissima serie di prescrizioni, a volte per noi del tutto inaccettabili, perché basate sul concetto dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo.

La dote, ad esempio. Chi prendeva moglie voleva avere una sorta di garanzia di non combinare un cattivo affare, quindi la donna doveva portare con sé una certa quantità di beni mobili, costituiti in gran parte dal "corredo", biancheria per la casa, capi di vestiario e simili, i quali non erano del tipo "usa e getta", così corrente ai giorni nostri, bensì dovevano possedere il requisito di una durata tale da poter addirittura essere lasciati in preziosa eredità. A volte nella dote entravano anche beni immobili o censi, cioè diritto di godere i frutti di terreni, case e simili.

Di questi beni, generalmente, il marito diventava non proprio il padrone, ma un amministratore dai larghissimi poteri.

L'argomento "dote" era sovente legato ad un altro campo in cui si dimostrava la condizione di inferiorità della donna: le successioni ereditarie.

Prenderemo ora in considerazione alcuni capitoli concernenti dote ed eredità.

A Pavone (sec. XIV, cap. 121) si stabilisce che

...nessuna moglie o figlia fornita di dote dal padre o dalla madre, da un nonno o da una nonna, da un fratello o da una sorella potrà succedere al padre, alla madre, al nonno, alla nonna, al fratello o alla sorella morti senza testamento se esistono figli maschi legittimi e naturali...

Il capitolo successivo stabilisce che le femmine di pari grado con i maschi di fronte all'eredità di una persona morta senza testamento, dovranno contentarsi della dote *e non possano chiedere altro nella successione avita, paterna, materna o fraterna.*

Qualche anno più tardi (1514, cap. 22) gli Statuti di Alice Castello ripetono lo stesso concetto, quasi con le stesse parole.

Poiché il nome e la famiglia si tramandano attraverso i maschi, per questo motivo stabiliamo che una figlia sposata e maritata e fornita di dote dal padre o dalla madre, dal nonno o dalla nonna o da qualunque estraneo, se vi sono dei figli o un figlio maschio, fratello di quella figlia, quest'ultima non abbia diritto in alcun modo ad ereditare i beni del padre né della madre né del nonno né della nonna ... ma sia contenta della sua dote, data o promessa ...

Negli stessi Statuti (cap. 23) si stabilisce che le femmine non possano ereditare da un fratello defunto, se esistono altri fratelli.

A San Benigno il Monastero di Fruttuaria nell'anno 1443 concede delle franchigie fra cui una riguarda appunto la dote.

Le doti di tutte le donne della predetta comunità e luogo e in essi sposate, da qualunque posto provengano esse ed i loro beni dotali, per il passato ed in perpetuo dovranno essere libere sciolte e svincolate da qualunque successione di detto monastero, cosicché lo stesso monastero in nessun modo possa accampare diritti successori sulle doti ed i beni dotali.

A Montanaro, anch'esso dipendente da Fruttuaria, nel 1465, un capitolo (il 7°) degli Statuti, vuole evitare ogni possibilità di equivoco in merito alla successione delle doti, e lo fa a seguito di una solenne riunione, cui prendono parte qualificatissimi personaggi.

Secondo l'antica consuetudine, che è la migliore interprete delle leggi, il marito, quando la moglie muore senza figli, diviene proprietario della dote. E poiché talvolta la consuetudine non può essere così facilmente dimostrata, volendo eliminare ogni sotterfugio e litigio che potrebbero nascere con il pretesto della successione in base alla predetta antica consuetudine, la quale ottiene forza di legge con l'intervento il consenso e l'autorità del Monastero dell'Abbazia di San Benigno, presenti i venerabili fratelli Tiburzio dei Fiechi e

Giorgio di Ruffia, monaci e sindaci del predetto Monastero; e con il consenso e l'autorità dello spettabile e generoso Signore Ludovico Provana, vicario per quanto riguarda gli interessi materiali di detta Abbazia, e dell'onorevole Castellano del luogo di Montanaro; riuniti i capi di casa, secondo il costume; con il consenso, il permesso e l'autorità dei personaggi di cui sopra; intervenendo sempre il beneplacito dell'Autorità superiore ... si è stabilito e ordinato che, morta la moglie di qualcuno del luogo di Montanaro o lì abitante, senza lasciare alcun figlio nato dallo stesso matrimonio, oppure, se nati, sono morti prima, lasciando superstite il marito, lo stesso marito erediterà la dote della moglie ... parimenti anche i beni parafernali della stessa moglie deceduta.

I beni parafernali, come spiega il solito dizionario Devoto-Oli, indicano "Nel linguaggio giuridico, dei beni della moglie non costituiti in dote né in patrimonio familiare né in comunione, coi quali però la moglie è tenuta a contribuire alle spese della famiglia; in Italia l'istituto dei *beni parafernali* è stato abolito nel 1975".

Ad Alice Castello (1514, cap. 24), il marito aveva il diritto di ereditare la metà della dote; lo stesso prescrivevano gli Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 79), di Barbania (sec. XV, cap. 18) e di Valperga (1510, cap. 12).

Gli Statuti di Foglizzo (1387, cap. 79) riducevano ad un terzo la parte di dote che il marito poteva ereditare; così pure quelli di Strambino (1438, cap. 176), che così recitano:

Si stabili e ordinò che se capiterà che qualche donna sposata ad un uomo di Strambino si diparta da questo secolo (= muoia) senza figli o figlie nati legittimamente da quell'unione, verificandosi questo caso, due parti della dote di quella donna siano restituite ai parenti prossimi della medesima donna, e la terza parte della predetta dote rimanga in possesso di suo marito, senza alcuna eccezione di diritto o di fatto e questo Statuto sarà applicato in futuro nella stesura dei contratti dotali.

Infatti la costituzione della dote era un vero e proprio contratto, in cui il dotante (padre, madre, fratello o sorella della donna, o anche un altro parente o persino una persona estranea), redigeva, di fronte ad un notaio, l'elenco degli oggetti e dei beni che intendeva costituire in dote alla dotanda.

A Pont (1351, cap. 3) la donna adultera perdeva la sua dote.

Gli Statuti di Alice Castello, che sono posteriori di 163 anni (1514, cap. 69), danno interessanti disposizioni in materia di dote e di stupro.

Stabiliamo poi ed ordiniamo che se qualcuno, con la forza e la violenza, stuprerà o violenterà una fanciulla non maritata, o anche maritata, tale violentatore e stupratore sia multato di venticinque ducati e sia bandito per due anni, ed in più, con i suoi beni, costituisca una dote per la fanciulla non maritata che ha violentato, e questo ad arbitrio di due stimabili uomini o della Credenza di Alice. Se poi non stuprerà né violenterà, ma farà solo un tentativo, afferrando per il corpo la donna, o gettandola a terra per conoscerla carnalmente, contro il volere della donna, ma non la violenterà e non avrà con lei un rapporto sessuale, sia punito con una multa di venti ducati. Se poi qualcuno conoscerà carnalmente una fanciulla non maritata, ma non con la forza, bensì in altro modo, allora, se quel tale che ha stuprato la fanciulla non con la forza, non è sposato, sarà tenuto e dovrà prendere in moglie quella fanciulla e, con i propri beni, costituirle una dote adeguata, a giudizio della Credenza locale. Se poi non la vorrà prendere in moglie, sarà tenuto a darle una dote ad ogni richiesta dei genitori della fanciulla e ad arbitrio di due probiviri o della Credenza. Se poi non avrà beni con cui poter dotare la fanciulla, sarà bandito in perpetuo. Se poi qualcuno conoscerà carnalmente una donna maritata, pagherà ogni volta una multa di venticinque soldi di moneta corrente, e la donna maritata che commetterà adulterio con un altro uomo, per la prima volta pagherà venticinque soldi di moneta corrente. Se poi commetterà adulterio più di una volta, perderà la sua dote, che passerà al marito, e il marito potrà cacciar via da casa sua la moglie. Se poi sarà una vedova ad avere rapporti sessuali, se lo farà una volta sola e se sarà la prima volta, pagherà venticinque soldi. E se lo farà più volte, o oltre la prima volta, perderà la sua dote, che dovrà andare agli eredi del marito. E l'uomo che commetterà stupro con una vedova, pagherà ogni volta venticinque fiorini di moneta corrente.

Concludiamo questa parte a luci rosse, leggendo un altro capitolo (71) degli stessi Statuti.

Stabiliamo che se qualcuno conoscerà carnalmente una sua parente, consanguinea o cognata, madrina o figlioccia che ha condotto al sacro fonte, l'uomo che commetterà tale incesto pagherà venticinque ducati, e la donna venti; in più [stabiliamo che] non sia punito per tale incesto fino al giorno in cui sarà accusato o inquisito per quanto commesso. Se poi reitererà lo stesso delitto e lo commetterà di nuovo con quella o quello o con altra persona, allora sarà punito con quanto stabilisce il diritto comune.

Nei capitoli sin qui letti, abbiamo incontrato sovente la dicitura "donna maritata" o simili. A meglio comprendere quale fosse a quell'epoca il contenuto di tali espressioni, ci aiuta un capitolo degli Statuti di Alice Castello (1514, cap. 22).

... Si intenderà per figlia sposata o maritata anche quella figliola che sia stata promessa o che al presente abbia contratto matrimonio o anche, per il futuro, a parole, quantunque non sia stata ancora condotta alla casa del marito e quantunque il matrimonio non sia ancora stato consumato con un'unione carnale.

Se una donna si sposava fuori dal suo paese, era soggetta ad una tassazione.

Statuti di Canischio (1405, cap. 71).

Stabilirono che qualunque sposa vada a prender marito fuori dal territorio di Canischio, sia tenuta, e il marito per lei, ed anche i congiunti più stretti siano obbligati, a pagare alla comunità di detto paese un soldo per ogni libbra della dote della sposa stessa. E i giovani che accompagneranno fin fuori dal territorio di Canischio dovranno ricevere dalla sposa tre buoni ambrogini.

La stessa cosa capitava anche a Favria (1472, cap.88), dove però si specifica che:

Il denaro raccolto verrà speso per comperare ceri e torce in onore di Dio e della beata vergine Maria.

A Caravino (1480, cap. 56) analoga tassa doveva pagare anche la donna che passava a seconde nozze.

Anni più tardi, a Romano (1515, cap.6), si era ben più severi con le donne che andavano sposare ad un "forense", un forestiero. Esse perdevano, e

non potevano più riacquistarli, i diritti e le prerogative derivate dall'appartenenza alla comunità.

A Chivasso (1476, cap. 5) si scopre un altro divieto, ben motivato.

... E poiché molte volte accade che donne di cattivi costumi ed incinte vengano ad abitare a Chivasso o nel suo territorio, e poi se ne vadano abbandonando il neonato alle spese di gente cui non spetta mantenerlo, si è stabilito ed ordinato che tali donne in detto luogo e territorio non vengano accolte da nessuno. E se qualcuno le accoglierà nella propria casa, quel tale sarà tenuto a sgravare la comunità dal peso del neonato.

Il procurato aborto esponeva a gravissima pena chi lo attuava.

Statuti di Alice Castello (1514, cap. 46).

Stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno o qualcuna, con funesti beveraggi o con altri medicamenti procurerà o in qualsivoglia altro modo farà partorire abortivamente, sia punito con la pena del fuoco, cosicché bruci e muoia tra le fiamme.

Meno feroce era la pena per l'adulterio.

Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 64).

Qualunque persona commetterà adulterio con una donna volente e consenziente, in detto luogo o nel suo territorio, incorrerà nella pena di dieci libbre ogni volta, e nella stessa pena incorrerà la donna ...

Statuti di Caravino (1480, cap.13).

Se qualcuno terrà palesemente nella propria casa la moglie di un altro che ha lasciato il proprio marito, pagherà una multa di sessanta soldi, e la donna pagherà venti soldi, e se non potrà pagare la multa sarà posto alla berlina ...

Anche a Chivasso (1306, cap.95) l'adulterio con una donna consenziente era punito con una multa (di 40 fiorini).

È curioso un capitolo degli Statuti di Agliè (1448, cap. 45) in cui si parla di fornicazione, cioè di rapporti sessuali illeciti, o anche di adulterio.

Stabilirono poi ed ordinarono che se qualcuno fornicerà nella casa del suo padrone, pagherà dieci libbre di multa e perderà il salario convenuto con il suo padrone, e se sarà un uomo libero o un vassallo e commetterà questo

peccato nella casa del suo Signore, pagherà venticinque libbre e perderà i beni che gli sono stati affidati dal detto suo Signore.

A questo punto, l'estensore dello statuto si accorge di non aver specificato le persone con cui sarebbe avvenuta la fornicazione, quindi appiccica, a mo' di conclusione, le seguenti parole: *videlicet cum serventa, bazula vel famula*, il che significa: *cioè con una serva, una nutrice o un'ancella.*

Le stesse disposizioni, seppure in forma più sintetica, le troviamo anche a Lessolo (1430, cap. 5).

A Pont (1351, cap. 3) per l'uomo adultero era prevista una multa di cento soldi viennesi, oltre a venti soldi viennesi per ogni settimana di convivenza; la donna, per parte sua, perdeva la dote.

A San Giorgio (1422, cap. 35), multa di 25 libbre e obbligo di interrompere la convivenza.

A Valperga (1350, cap. 28) la pena era un po' più grave: multa di sessanta soldi sia per l'uomo che per la donna, ma

... se non possono l'uomo o la donna pagare tale multa, siano incatenati entrambi e frustati attraverso tutto il territorio ...

Altra macabra disposizione colpiva la donna a Valperga (1350, cap. 32). Si era in un periodo in cui si combatteva una delle tante guerre locali che travagliarono il Canavese in quei secoli. Per l'occasione si fronteggiavano da un lato i conti di San Martino ed i loro alleati, dall'altro i conti di Castellamonte. Anche allora ognuno dei contrapposti schieramenti aveva ogni interesse a prevedere le mosse del nemico, perciò si serviva dell'opera di spie ed informatori che, se venivano scoperti e catturati, erano condannati a morte: se era un uomo, doveva pagare cento libbre o morire decapitato.

... se poi si tratterà di una donna, verrà immersa nell'acqua finché muoia ...

Non si capisce bene questa differenza di trattamento...

La donna, ce ne siamo resi conto, non era pari all'uomo, per quanto riguarda i diritti: le leggi e le consuetudini la tenevano pesantemente soggiogata al padre, al marito, ai fratelli, persino, a volte, ai figli maggiorenni.

Solo assai di rado la sua condizione di inferiorità le poteva recare vantaggio. È il caso del trattamento di fronte ad un reato. Se la donna delinqueva o comunque contravveniva alle disposizioni statutarie, la pena a lei riservata era inferiore a quella impartita all'uomo, salvo, naturalmente la pena di morte. Tuttavia va tenuto presente che una condanna squalificava l'individuo, tanto da fargli perdere la sua onorabilità e venire sempre guardato con sospetto dai compaesani.

La scarsa considerazione in cui era in genere tenuta la donna, spingeva qualcuno ad eccessi abominevoli, che non si arrestavano neppure di fronte alla sacralità della chiesa, come testimonia un capitolo degli Statuti di Albiano (sec. XIV, cap. 124).

Durante le benedizioni delle giovani spose e delle donne maritate, nessuno osi e abbia la sfrontatezza di causare dare o fare qualche intralcio, né gettare o scagliare della roba schifosa o nociva addosso a qualcuno, o addirittura percuotere o ferire qualche persona così da far nascere uno scandalo, sotto pena e multa di 20 soldi per ognuno e per ogni volta.

Figuriamoci dunque quanto poco rispetto si avesse per le meretrici, di cui gli Statuti di Chivasso (1306, cap. 421) danno una lapidaria definizione: *e si intenda essere una meretrice una donna che si fa mettere sotto da più uomini.* Tali donne si trovano in una ben qualificata compagnia di gente ai margini della società e oltre. Leggiamo il capitolo.

Si stabili che se qualche meretrice o ribaldo, assassino o assassina, vagabondo o vagabonda, pazzo o mentecatto, sia maschio o femmina, dirà o farà contro qualche galantuomo o qualche donna onesta, parole ingiuriose, insolenti o sconvenienti, o dirà o farà qualcos'altro che non garbi a quella brava persona, sia permesso a lei e a qualunque altra persona, colpirli fino a far versare sangue, senza incorrere in alcuna pena o multa, a meno che da quelle battiture o percosse qualcuno di quella gente corra pericolo di morte.

Gli stessi Statuti (cap. 284) limitano il diritto di residenza delle prostitute.

Non si può tenere o gestire un postribolo pubblico nel paese di Chivasso, e le donne pubbliche meretrici, se non hanno un postribolo, non possono stare ed abitare nello stesso paese. E se qualcuno contravverrà accogliendo quelle meretrici pubbliche in casa propria, dando loro un'abitazione nel paese, pagherà ogni volta 60 soldi di multa, ed inoltre dovrà immediatamente cacciare la meretrice dalla propria casa.

A Barbania (sec. XV?, cap. 52), dopo aver preso in esame un lungo elenco di aggressioni, percosse, ferimenti, accompagnati ognuno dalla propria pena pecuniaria, si conclude:

In ciascuno dei predetti casi, se il reato sarà commesso contro una pubblica meretrice o una ribalda o una persona di cattiva nomea o malfamata, chi ha compiuto tali atti, pagherà solo un terzo della pena stabilita in ognuno di tali casi.

A Valperga (1350, cap. 27) vi è un agghiacciante capitolo che tratta

Della pena per chi ha un rapporto sessuale violento con delle vergini o altre donne.

Stabilirono e ordinarono che nessuno abbia il coraggio e l'arbitrio di conoscere carnalmente una vergine o un'altra donna. E se tuttavia conoscerà e corromperà carnalmente una vergine, come detto sopra, con violenza, pagherà cinquanta libbre di multa e in più dovrà pagare dieci libbre viennesi alla vergine così disonorata, o prenderla in legittima sposa e trattarla come propria moglie. Se poi conoscerà con violenza una donna non più vergine, pagherà venticinque libbre di multa. E se in qualcuno dei predetti casi non potrà pagare la sopraddetta multa entro un mese dal giorno della condanna, gli sarà tagliata una mano, cosicché gli sia staccata del tutto dal braccio. Ma se qualcuno farà tutto quel che gli è possibile per conoscere carnalmente una donna, ma non porterà a termine l'atto, anche se avrà fatto tutto quel che poteva per riuscirvi, pagherà dieci libbre di multa. Tutto ciò si applicherà, salvo che si sia trattato di una pubblica meretrice, che va indifferentemente con tutti. In questo caso il

presente statuto non avrà nessuna efficacia. E se non potrà pagare le dieci libbre, gli verrà tagliato un orecchio.

Sempre a Valperga, ma 160 anni più tardi (1510, cap. 18), le pene sono più pesanti: per una violenza carnale, c'era la decapitazione; per il tentativo di stupro, era prevista una multa di 25 ducati che, se non pagati entro un mese dalla condanna, portavano all'amputazione della mano sinistra. Se invece lo stupro sarà fatto su una pubblica meretrice, la pena non sarà la morte, ma una multa di 25 ducati, però, anche in questo caso, se entro un mese non ci sarà il pagamento, al colpevole sarà amputata la mano sinistra; per il tentativo di stupro, multa di 10 ducati.

Ma torniamo a parlare della famiglia e, vista la nostra fonte, gli Statuti, si tratta quasi sempre di cose negative. Si tratterà di un'esposizione frammentaria, senza un rigoroso filo conduttore, che, comunque, presenterà una serie di sfaccettature della vita familiare.

A Pont (1356, cap. 4) vi è un rapido accenno alla bigamia:

...riguardo coloro i quali o le quali sposteranno due donne o due uomini, siano sottoposti ad indagine ...

All'interno di una famiglia, allora come ora, vi potevano essere disaccordi, discussioni anche animate, litigi e cose simili, e succedeva spesso che si dovesse ricorrere a sistemi correttivi piuttosto spicci e maneschi. Per evitare che si trascendesse, a Montanaro (1465, cap. 12) si cerca di porre freni agli atti più violenti.

Cercando di perseguire un naturale senso di giustizia, abbiamo concesso, vogliamo che sia rispettato ed ordiniamo che sia lecito a qualunque persona di Montanaro correggere la propria famiglia e, a motivo di questa correzione, ricorrere solo a percosse, e per questo non subirà conseguenze, purché non lo faccia in modo eccessivo, o colpisca con una spada, così da causare ferite. Nella denominazione di famiglia sono comprese le figlie e gli altri che si trovano nella sua potestà.

Dei diritti delle figlie (o delle loro limitazioni) abbiamo già parlato a proposito della dote e del diritto di successione ereditaria.

Molti capitoli degli Statuti stabiliscono norme riguardanti i figli maschi, (chiamati spesso *fili familias*, figli di famiglia, in latino) oltre quanto si è visto parlando di eredità.

A Pont (1344, cap. 31) era previsto che il padre rispondesse per il figlio per alcune infrazioni o reati. Così pure a San Giorgio (1422, cap. 19).

I figli, a Rivara (1390, cap. 3) hanno capacità di testare:

Il figlio e la figlia possono disporre dei loro beni, lasciando una terza parte ai Signori del luogo; se muoiono senza aver fatto testamento, la madre riceverà la metà dell'eredità del figlio o della figlia, se non ci sono fratelli, e i Signori avranno l'altra metà.

A Chivasso (1514, cap. 3) i figli, se non sono emancipati e non possiedono beni propri in misura tale da poter affrontare la spesa, non possono partecipare agli appalti comunali, neppure presentando la cauzione.

A Balangero (1391, cap. 9) i figli non emancipati erano rappresentati in giudizio dal padre.

A Pavone (sec. XIV, cap.54)

Si stabilì e ordinò che nessuno possa dare del denaro in prestito ai servi o ai figli di famiglia di uomini di Pavone, accendendo un'ipoteca sui beni del padrone o ricevere gli stessi oggetti in pegno o ricevere in prestito qualcosa garantendolo con le stesse cose. I contravventori pagheranno ciascuno ed ogni volta dieci soldi, ed in più dovranno restituire al proprietario gli oggetti così ottenuti.

Un capitolo avulso dagli Statuti di Rivara del XIV secolo stabilisce che l'eredità dei figli illegittimi ed incestuosi, qualora muoiano senza lasciare figli, vada al Signore del luogo. Quasi con le stesse parole, anche a Valperga (1350, cap. 90) si danno le stesse disposizioni.

I ragazzi minorenni a volte presentavano accuse contro qualcuno ma a Caluso (1510, cap. 91) ci si comportava così:

... se qualcuno sarà accusato di avere causato qualche danno da qualcuno di così giovane età da non poterglisi accordare fiducia, e l'accusato vorrà difendersi da quell'accusa, si presti fede all'accusato se prima avrà prestato giuramento di non aver causato tale danno.

I minorenni avevano poi altre limitazioni al loro operato, e la maggiore età arrivava assai più tardi che non ai nostri giorni.

Statuti di Azeglio (sec. XV, cap. 77).

Poiché è segno di umanità provvedere ai minorenni che, come si sa, necessitano dell'aiuto altrui, si è stabilito ed ordinato che nessun contratto, nessuna donazione che sarà fatto o fatta in futuro da un minore di venticinque anni, possa avere validità, quali che siano i patti, le pene, le stipulazioni e le promesse avallate ed anche i giuramenti, ma siano inefficaci e nulli in linea di diritto.

Stessa disposizione si trova negli Statuti di Balangero (1391, cap. 50), motivata dalla sfiducia nelle capacità dei giovani con meno di venticinque anni, i quali sarebbero facili vittime di frodi ed inganni.

In compenso, come abbiamo già visto a proposito delle donne, la responsabilità penale dei minorenni è diminuita rispetto a quella degli uomini adulti.

A San Benigno (1318, cap. 26) la pena per i reati commessi dai minori di 25 anni viene dimezzata.

A Bairo (1476, cap. 16) le pene pecuniarie per i minorenni e le donne sono dimezzate.

A Chiaverano (1251, cap.2) a proposito di furti, si stabilisce che: *se si tratterà di un piccolo furto o fatto su una cosa di poco conto, o compiuto da un giovane o da un poveraccio, la multa sarà ridotta ad arbitrio di un uomo rispettabile.*

La delinquenza minorile già a quei tempi doveva essere ben presente in Canavese, dove però si cercava di non infierire, specialmente sui più giovani.

Statuti di Agliè (1448, cap. 56).

Si è stabilito che se un bambino minore di sette anni, se commetterà i delitti e i malefici contenuti nei precedenti capitoli, o qualcuno di quei delitti, non sconti nessuna pena e non paghi multa. Da sette fino ad undici anni, se commetterà i predetti delitti, o qualcuno di essi, in considerazione della sua giovane età dovrà pagare la quarta parte della pena pecuniaria comminata in detti capitoli. Se nel tempo della minore età compreso fra gli undici ed i

quindici anni commetterà qualcuno dei predetti delitti, pagherà la metà della pena stabilita. Oltre i quindici anni sconterà tutta la pena.

A Bairo (statuti del 1409 e del 1473) donne e ragazzi minori di 15 anni dovevano essere particolarmente maneschi e con tendenze teppistiche. Infatti in undici capitoli, in ognuno dei quali si tratta di un particolare reato, si trova la formula: *et si fuerit mulier vel minor quindecim annorum, solvat medietatem dicti bannj*. Si va dalle ferite e rotture di ossa a pugni, schiaffi e calci, a colpire con strumenti di ferro, con bastoni, con pietre, all'aggreire qualcuno in casa sua, al percuotere le bestie di altri, al dir parole ingiuriose contro qualcuno (solo per i minori), all'appiccare incendi, al danneggiare alberi, viti e messi, al giurare il falso, alla malversazione.

Ad Oglianico (1352, cap. 21) si parla solo di diminuzione di pena per furti dei minori di 15 anni.

Negli Statuti di Lessolo (1430, cap. 2) si parla di omicidi. Per quelli volontari o preterintenzionali, si applica persino la pena capitale. Non si parla di minorenni. Per quelli colposi vi è una gradazione di pena. Si prendono in considerazione gli omicidi successi casualmente, per disgrazia, mentre qualcuno taglia un albero o costruisce un muro o fabbrica una casa o altre simili attività, senza alcuna intenzione di uccidere. In questo caso la pena è solo pecuniaria. Se l'involontario colpevole ha più di 14 anni dovrà pagare 10 libbre di multa ed altrettanti di ammenda ai parenti. *Ma se si tratterà di persona con meno di 14 anni pagherà solo 25 libbre. Se sarà una persona di 7 anni o meno di 7 anni, pagherà 60 soldi.*

Frequenti erano anche le controversie tra parenti.

Ad Andrate (1410, cap. 121) si cercava di far arrivare ad un'intesa i parenti in lite per un debito, imponendo alle due parti di nominare degli amici comuni, che in ogni modo cercassero di metterli d'accordo. Lo stesso avveniva a Caravino (1480, cap. 52), dove però gli amici pacieri dovevano anche emettere una sentenza secondo quanto sembrerà loro giusto. Anche a Chivasso (1449, cap. 1) si cercava, specialmente per le cause di minore importanza economica, di giungere ad un'amichevole composizione, mediante i

buoni uffici di amici comuni alle due parti. Al compromesso si puntava anche a Favria e in numerosi altri comuni.

Il capofamiglia, in genere il marito, godeva di una posizione privilegiata in seno alla famiglia. Già sappiamo che aveva diritto all'intera dote della moglie in caso di adulterio, e ad un terzo di essa in caso di scioglimento del matrimonio. Gli toccava però anche qualche inconveniente.

Statuti di Chivasso (1306, cap. 308).

Si stabilì che se poi capiterà che un figlio o anche la moglie o un altro della famiglia causerà un danno alle cose di un uomo di Chivasso ... entrando nel suo podere per rubare, mietere o in qualunque altro modo causando danno, [il marito] sarà tenuto a pagare in loro luogo la multa ai reggitori in quel tempo in carica, ed a rimborsare il danno a chi lo ha subito, se lo vorrà...

Ad Agliè (1448, cap. 63) il padre era responsabile per gravi mancanze commesse dal figlio nei confronti dei Signori del luogo o contro il podestà, i giudici, i consoli, i gastaldi, cioè gli amministratori dei beni della comunità. In tal caso doveva pagare cento soldi in luogo del figlio. E se suo figlio era stato bandito, ed egli per due volte lo accoglieva e lo ospitava in Agliè o in un suo podere fuori di Agliè, doveva pagare in luogo del figlio cento soldi, o comunque la somma che il reato prevedeva.

Identiche disposizioni si trovano negli Statuti di Pont (1344, cap. 31).

Del resto anche i padroni erano considerati responsabili per i danni causati dai loro servi.

Statuti di Canischio (1405, cap. 39).

Stabilirono poi che se qualcuno avrà in casa sua un servo che danneggi qualche persona e non abbia la possibilità di pagare la multa, il padrone del servo dovrà pagare la multa in suo luogo.

La stessa cosa a Favria (1472, cap. 62), ad Oglianico (1352, cap. 27) ed a Verolengo (sec. XIII, cap. 101).

A San Benigno (1318, cap. 45):

Si è stabilito che se qualche servo causerà a qualcuno un danno con le bestie, il suo padrone dovrà pagare la multa e l'ammenda; il servo però sarà tenuto a rimborsare il suo padrone.

A Chivasso, infine (1306, cap. 298), il padrone sarà responsabile solo se avrà scientemente ricettato oggetti rubati dal suo servo.

Torniamo per un attimo ai problemi connessi con l'eredità.

Nelle franchigie concesse agli uomini di Agliè nell'anno 1423, vi è una lunga serie di capitoli (dal 1° al 4°) che trattano di eredità. Sono capitoli dalla forma assai prolissa: basti leggere l'inizio del primo capitolo:

...e per prima cosa qualunque uomo [inteso come capo famiglia, perché altrimenti sarebbe assurdo quanto si dice subito dopo] che abiti ora e che abiterà in futuro in detto luogo, dell'uno o dell'altro sesso, tanto maschio quanto femmina, possa, gli sia consentito e gli sia lecito, riguardo le case, e gli oggetti e i beni mobili ed immobili, fare testamento, istituire legati, dare e disporre in vita ed in morte ...

e via di questo passo per alcune pagine, con una casistica minuziosa e stucchevole, ma, in estrema sintesi, il punto principale è che il beneficiario di un legato doveva pagare una tassa di successione prima di entrare in possesso dell'eredità.

Sempre a proposito di legati, esisteva anche un caso particolare, chiamato *legatus pro anima*. Se ne parla in un capitolo degli Statuti di Chivasso (1306, cap. 635). Vale la pena di leggerlo, perché ci insegna quali occhi attenti avesse già allora il fisco.

Anzitutto stabilirono ed ordinarono che se qualche persona del luogo di Chivasso, o lì abitante, o che nello stesso luogo di Chivasso abiterà in futuro istituirà un legato, farà una donazione o qualcos'altro di simile lascerà per testamento in suffragio per la propria anima, o per altri caritatevoli motivi, un bene immobile, sul quale o per il quale si pagano taglie nel luogo di Chivasso o altri oneri che si devono affrontare verso il predetto comune di Chivasso, la persona cui detto bene immobile sarà stato concesso in legato, in donazione, o lasciato in eredità in suffragio dell'anima, tale beneficiario sia un ecclesiastico o un laico, sarà tenuto e dovrà, su quella cosa donata o legata come detto sopra, pagare le taglie e gli altri oneri spettanti a detto comune di Chivasso, o capiterà che spettino in futuro.

Termino questa lezione con un capitolo degli Statuti di Favria (1472, cap. 106), che ci concilia un po' con quei tempi così duri, ed a volte veramente feroci.

Si stabilì che l'ufficiale e i consoli ed i credendari siano tenuti e debbano visitare per sovvenire alle loro necessità i fanciulli, le vedove e gli orfani e le persone miserevoli e offrire a chiunque di loro gli aiuti loro consentiti e, con tutte le loro forze, difendere e curare i loro diritti, senza, tuttavia, recare offesa alla giustizia.

La volta prossima parleremo di abitazioni, feste e divertimenti.

6 – Vita quotidiana 2: abitazioni, feste, divertimenti, giochi, funzioni religiose come svago.

La scorsa lezione abbiamo incominciato ad entrare nella quotidianità della gente comune. Oggi amplieremo il quadro, cercando di figurarci, con l'aiuto degli Statuti e di qualche altro documento, l'ambiente in cui essa viveva: la casa, il paese con la sua misera topografia ed i suoi carenti servizi igienici, ed ancora i divertimenti, i giochi, assai scarsi, per la verità, le feste, le funzioni religiose.

Partiamo dalle opere di urbanizzazione. Noi ci lamentiamo sovente dello stato di trascuratezza in cui si trovano le strade delle nostre città e dei nostri paesi con il fondo dissestato e non sempre pulite come si vorrebbe; l'acquedotto talvolta inquinato, le fognature invocanti lavori di spurgo o rifacimento, l'illuminazione stradale insufficiente, malgrado il carico di imposte e tasse che fa arrabbiare i contribuenti. Se una qualunque persona di allora, plebea o nobile, ricca o pezzente, capitasse nel più misero dei nostri paesi, a parte le inconcepibili meraviglie introdotte nella vita quotidiana dalla scienza moderna, le sembrerebbe di essere capitato in un luogo paradisiaco, dove la vita scorre facile e felice.

Mi viene in mente a questo proposito il curioso romanzo "Un Americano alla corte di re Artù" scritto dal grande umorista Samuel Clemens, più noto come Mark Twain [1835-1910], in cui immagina che per un misterioso caso un suo contemporaneo venga trasportato appunto alla corte del leggendario re Artù, conservando però tutte le sue conoscenze teorico-pratiche di uomo dell'Otto e del Novecento, e creando paura, meraviglia e quasi senso di adorazione in quei mitici uomini.

Ma non divaghiamo oltre.

Se qualcuno di voi ha seguito il mio corso tenuto nell'anno accademico 1999-2000, riguardante la vita quotidiana ad Ivrea nei primi decenni del Trecento, ricorderà forse in quale degrado si trovasse quella che era la maggiore città del Canavese e una delle più cospicue dei domini cisalpini dei Savoia. Basti dire delle strade urbane, qualcuna con un selciato, generalmente di mattoni, ma in gran parte in terra battuta, percorse da canaletti di scolo, in

cui, senza la minima preoccupazione per l'igiene e la gradevolezza dell'aria, come in una puzzolente fogna a cielo aperto confluivano, scaraventati direttamente in strada dalle porte e dalle finestre delle case che vi si affacciavano, tutti i rifiuti domestici, compreso il contenuto di pitoli graveolenti di feci e di orina depositati durante la notte, per non parlare di mucche e maiali ed altri consimili bestiole, che scorrazzavano liberamente ed alcuni vi pernottavano pure, malgrado ogni proibizione. Case fredde e fumose, poco accoglienti, per cui vi si rimaneva il minimo indispensabile, nessuna illuminazione stradale, scarsissima, e ridotta a poche candele o lumi ad olio parsimoniosamente usati, all'interno delle case; l'acqua bisognava andare ad attingerla ai rari pozzi o prenderla dalle fontanelle che servivano pure da abbeveratoio per gli animali; scarso l'arredo: una rozza tavola, alcune panche, qualche cassapanca, una madia, letti o più sovente giacigli o pagliericci ove spesso dormivano promiscuamente tutti i membri della famiglia. Fino al secolo XII o XIII, non solo i tetti, ma molte parti delle case erano costruiti con legno, paglia, canne, materie facilmente infiammabili, per cui frequenti ed a volte disastrosi erano gli incendi. Le amministrazioni comunali tentavano di porre riparo a tutti questi inconvenienti, ma per ottenere sostanziali risultati saranno necessari molti secoli. La città era circondata da una cinta muraria che, bene o male, la difendeva, ma costringeva gli abitanti a vivere in spazi ristretti. L'unico edificio veramente spazioso era la chiesa principale.

Se tale era la situazione in cui si viveva ad Ivrea, è logico pensare che nei paesi più piccoli le cose non andassero meglio.

Vediamo alcune disposizioni in merito.

Una delle prime preoccupazioni degli amministratori, per la salvaguardia dell'abitato, era quella di evitare lo scoppio di incendi o almeno di limitare la loro espansione.

Accendere il fuoco per cucinare o in qualche modo riscaldare la casa, non era una cosa tanto semplice, quindi si cercava, la sera, di coprire con la cenere la brace, per scoprirla poi il mattino, o quando era necessario, per rialimentare la fiamma. Poteva però succedere che la brace si spegnesse del

tutto, quindi si andava a chiederne un po' a qualche vicino, ma bisognava stare attenti per non combinare guai.

Statuti di San Benigno (1318, capp. 57 e 58).

Si stabilì che nessuno possa, tanto dal forno quanto dalla casa di un altro, portare a casa sua brace viva, se non coperta.

Se poi uno porterà fuori dall'abitato del fuoco, causando danno ad un altro, pagherà cinque soldi di multa e dovrà rimborsare il danno.

Quando poi soffiava vento, vi erano limitazioni più rigorose.

A Bairo (1409, cap. 71):

Stabilirono che se qualcuno porterà brace ["brosam", come in piemontese] dal forno quando c'è vento, paghi ogni volta una multa di 12 denari, ed altrettanti il fornaio che glie l' ha data.

Statuti di Albiano (sec. XIV, cap. 52):

Nessuno si azzardi a tenere acceso il fuoco, quando tira vento, nelle case di paglia.

Ad Andrate (1410, cap. 101) i consoli quando c'era il vento dovevano fare un giro di ispezione in tutte le case del rione loro affidato, per autorizzare l'accensione del fuoco o imporne lo spegnimento.

A Canischio (1405, cap. 32) nessuno doveva più tenere fuoco acceso in casa, quando c'era vento, dopo che era stato gridato l'avviso o suonata la campana, *pena una multa di 5 soldi viennesi di giorno e 10 soldi di notte.*

A Barbania (sec. XV?, cap. 42), in caso di tempo ventoso, di notte, erano tenuti i campari, *sotto pena di cinque soldi, a percorrere il predetto luogo di Barbania e ad alta voce gridare che si facesse attenzione e si badasse al fuoco perché il vento era forte, affinché quelli che udivano tali grida fossero più attenti a conservare, custodire e spegnere e coprire il fuoco, di modo che non derivi danno causato da detto vento.*

Analoghe disposizioni si trovano praticamente in tutti gli Statuti, perché il pericolo era generale e costante.

Anche l'abbruciamento delle stoppie doveva essere fatto con criterio, per evitare che il fuoco si propagasse pure nei poderi altrui.

A Verolengo, ad esempio (XIII sec., cap. 80), *se qualche persona vorrà appiccare il fuoco alle stoppie in un suo campo, sarà tenuto e dovrà arare quattro "fetas" di terra [come nel piemontese fëtta, indica la porca, cioè la striscia di terreno compresa fra due solchi] tutto intorno al suo appezzamento, in modo che dal suo fuoco non derivi nessun danno ad alcuno, pena una multa di cinque soldi per ciascuno ed ogni volta.*

I comuni mettevano in atto anche una sorta di servizio spegnimento incendi.

In ogni casa, vicino alla porta d'ingresso, doveva sempre esserci un secchio o un altro recipiente pieno d'acqua. Quando in qualunque punto dell'abitato scoppiava un incendio, tutti gli uomini maggiori di 15 anni, come prescrivevano ad esempio gli Statuti di Barbania (sec. XV?, cap. 37), dovevano accorrere, con il loro bravo secchio colmo d'acqua, ogni volta che la campana desse il particolare segnale di incendio, oppure se ne accorgessero in altro modo, e dovevano darsi da fare fin quando il fuoco fosse del tutto estinto.

Negli Statuti di Chivasso (1306, cap. 570) si scende in maggiori particolari.

Stabilirono ed ordinarono che se vi sarà qualche incendio nel borgo di Chivasso o fuori di esso, in una casa o tettoia o pagliaio, ogni capo di casa dovrà portare o far portare un secchio d'acqua per spegnere l'incendio sotto pena di 20 soldi per ogni contravventore. E se qualche secchio si perderà in quell'incendio, il chiavaro in carica dovrà restituire il secchio al proprietario. E se qualcuno troverà un secchio e se lo terrà, gli verrà imposto di restituirlo e pagherà 20 soldi di multa.

Gli incendi dolosi erano frequenti, perciò le pene erano assai severe, e non si limitavano a multe ed ammende.

A Chivasso (1306, cap. 83) si era molto sbrigativi, per un buon numero di reati.

Si stabilì che se qualcuno o qualcuna appiccherà o farà appiccare incendio in una casa, una tettoia o in un cumulo di fieno o in un mucchio di covoni di segale di un uomo o di un abitante di Chivasso, o nella paglia, o nel frumento, di giorno o di notte, entro o fuori il borgo di Chivasso, o devasterà le

messi o le biade, o taglierà del tutto o in parte la vigna di qualcuno, consegnì e paghi 25 libbre viennesi di multa, e rimborsi il danno a colui al quale è stato dato o causato, fino al doppio, secondo quanto sarà valutato dai periti del comune. Questa pena si applicherà se l'accusa sarà dimostrata mediante confessione del colpevole o da dichiarazioni di testimoni. Se il colpevole non potrà o non vorrà pagare la multa e l'ammenda, gli si strapperà dal capo un occhio, e sarà considerato per sempre un malfattore. Se poi qualcuno o qualcuna metterà deliberatamente del fuoco, entro il borgo di Chivasso, per causare incendio in fieno o paglia come sopra, il Castellano dovrà arrestare lui o lei e, dimostrata la colpevolezza, condannarli alla pena capitale.

In casi analoghi, a Rivarolo (1358, cap. 24 e 7), a chi non poteva pagare la multa di cinquanta libbre veniva tagliato un orecchio o amputata una mano e rischiava persino di finire sul rogo.

Non è che a Chivasso ed a Rivarolo si fosse più feroci che altrove.

Statuti di Caluso (1510, cap. 29): cento libbre imperiali e risarcimento di tutti i danni; l'incendiario doloso, se non pagherà, verrà bruciato vivo sul rogo; se poi nell'incendio sarà morto qualcuno, il colpevole verrà decapitato.

Ad Agliè (1448, cap. 57), oltre a multe ed ammende più o meno salate, per chi non pagava si andava dal taglio di una mano, all'amputazione di un braccio, alla morte sul rogo; stesse pene a Pont (1344, cap. 17). Rogo anche ad Azeglio (sec. XV, cap. 93) e ad Ozegna (1451, cap. 7). A Valperga (1350, cap. 17) multe e ammende; se non venivano pagate, si amputava una mano all'incendiario o addirittura veniva bruciato sul rogo.

Del delitto di incendio si parla anche negli Statuti di molti altri luoghi, ma credo che quello che ho detto sin qui sia più che sufficiente a dimostrare quanto numerosi dovessero essere a quei tempi i piromani, che però venivano trattati con maggior rigore che non quelli dei nostri giorni!

Anche la prevenzione degli incendi era considerata importante quindi, seppure non in maniera organica, quasi tutte le amministrazioni tentavano di diminuire quanto più possibile la detenzione selvaggia e l'utilizzo nell'edilizia di materiali infiammabili.

Ad Andrate (1410, cap. 115), nel centro abitato era vietato tenere paglia e fieno in gran quantità.

A Barbania (sec. XV ?, cap. 43) bisognava tenere la paglia ed il fieno alla distanza di almeno un trabucco, cioè 3 metri circa, dalla propria casa o dal luogo in cui si accendeva il fuoco, e non si poteva accendere il fuoco fuori dalla casa o dal luogo a ciò destinato, pena la multa di 60 soldi.

Inoltre, nella parte sopra il fuoco, nella casa o nel luogo in cui lo si accende, qualunque persona di detto luogo o che vi abita, ora e in futuro, dovrà coprire quella parte sopra il fuoco con tegole o lose. Il lavoro dovrà essere iniziato entro sei anni dal giorno della pubblicazione del presente statuto, sotto pena di cinque libbre.

Evidentemente, la copertura in tegole e lose, lastre di pietra, era assai costosa, cosicché si concedeva un bel lasso di tempo per l'applicazione del disposto.

Chi però si era dato la pena di coprire la propria casa con tegole, affrontandone la non indifferente spesa, vaniva in certo modo tutelato: ad Andrate, infatti (1410, cap. 126), non si potevano pignorare le tegole della casa ad un debitore insolvente, se c'era qualcos' altro di pignorabile.

A Balangero (1391, cap. 72) era vietato costruire la copertura delle case con la paglia, a meno che, e questo mi suona strano, ciò avvenisse in tempo di guerra o di timore di guerra, e in seguito a disposizione del consiglio della comunità.

A Chivasso (1306, cap. 564) sono vietate le coperture di paglia o lesca. I consoli, almeno una volta durante il loro incarico, dovranno effettuare un'ispezione e far rispettare il divieto. In compenso, circa 160 anni dopo (1468, cap. 16), a chi volesse usare la creta a scopi edilizi, purché fosse autorizzato dai consoli, si consentiva di prendersi quella adoperata nella costruzione delle pubbliche strade, ma era obbligato a riempire i buchi con altra terra.

Anche a Foglizzo (1387, cap. 1) erano vietate le coperture di paglia, ma, in compenso, era previsto un sussidio della Credenza per chi intendeva costruir casa rispettando le norme.

A Verolengo (sec. XIII, cap. 156) ci si preoccupava che il paese *fosse adorno di belle case ed abitazioni*, e per venire incontro ai proprietari, si stabilì che le case esistenti o che si sarebbero costruite in futuro, sarebbero esentate dalle imposte, purché, è sottinteso, fossero tenute in condizioni decenti.

Ad Agliè, poi (1423, cap. 5), tutte le case dovevano essere abitate, forse per evitare un degrado inevitabile in una casa deserta. Perciò chi possedeva due o più case, doveva fare in modo che nessuna rimanesse disabitata. Se non poteva o non voleva farlo, sarebbe stato obbligato a scegliere per sé la migliore e, nel giro di un anno, a vendere le altre.

A Bairo (1409, cap. 96, ripreso nel 1473 al cap. 129) vi è un'interessante disposizione.

Stabilirono che, se qualcuno, proprietario di una casa coperta di tegole, impedirà ad un altro, la cui casa è coperta di paglia, di portare a casa sua, quando c'è vento, la cena o il pranzo o qualcosa d'altro per cucinarlo, portandosi anche la legna, dovrà pagare 5 soldi di multa.

Le tegole e la calce avrebbero dovuto gradatamente sostituire, nell'edilizia, altri materiali facilmente incendiabili, ma talvolta gli statuti ponevano delle limitazioni, soprattutto riguardo la calce.

A Pont, in varie riprese, si stabilisce che le fornaci in cui si producevano le tegole, non potevano fare più di un certo numero di infornate di calce l'anno: una per ogni quartiere a Pont; a Frassineto i consoli potevano autorizzare solo due infornate in tutto; una parte del prodotto spettava ai Signori del luogo.

La casa, non solo come luogo dove ripararsi dalle intemperie o riporre le proprie cose, fu una delle prime conquiste dell'uomo primitivo. Col passare del tempo divenne anche luogo di aggregazione della famiglia, acquisendo così una valenza psicologica ed affettiva. Difendendo la casa, si difendevano anche i valori che essa rappresentava. I legislatori tardomedievali cercavano dunque di tutelarla in ogni modo, non solo con le norme antincendio, ma anche dichiarandone esplicitamente l'inviolabilità. La violazione di domicilio era considerato uno dei delitti più gravi e punito di conseguenza con pene atroci.

Ad Albiano (sec. XIV, cap. 65) si era abbastanza tolleranti:

Nessuno vada nella casa di un altro per recare offese, sotto pena di dieci libbre per ogni contravventore e per ogni volta.

Stessa pena a Bairo (1409, cap. 5). A Balangero (1391, cap. 28) la multa era di cento soldi viennesi, ma se il reo non poteva pagarla, la pena sarebbe stata lasciata all'arbitrio del castellano.

A Strambino (1438, cap. 130) se di notte un malfattore penetrava in una casa, il padrone poteva impunemente ucciderlo. Ma questo era un caso limite di legittima difesa.

A Chivasso invece (1306, cap. 66) la violazione di domicilio poteva essere assai più rischiosa. Se di notte, cioè *dall'ora in cui si suona la campana per la compieta dalla chiesa di San Pietro di Chivasso sino all'ora in cui dalla stessa chiesa si suona la campana per la messa del mattino* qualcuno penetrerà di nascosto nell'altrui casa, il padrone o i famigliari o i servi lo potranno percuotere fino a ferirlo o ucciderlo senza subire conseguenze. *E se per caso quell'intruso sarà catturato vivo e sarà consegnato al castellano o al giudice, il castellano o il giudice dovrà subito sottoporlo a tortura per cercare di scoprire la verità ed estorcergli il motivo per cui era entrato in quel luogo dove era stato scoperto ... Se risulterà che era penetrato in quel luogo per danneggiare qualcuno nella persona, sarà appeso per la gola finché morirà. Se invece era penetrato là per recar danno ma non nella persona, pagherà ogni volta una multa di 25 libbre viennesi e se nei termini stabiliti dalla condanna non la pagherà, gli verrà amputato un piede. Se poi l'intruso si sarà dato alla fuga così da non poter essere preso ed arrestato, sarà condannato, per la fuga, a 25 libbre o alla perdita del piede se non pagherà nei termini stabiliti. Se e quando sarà poi catturato, il castellano o il giudice stabiliranno se sarà passibile della pena capitale.*

Del resto, se pensiamo che a Barbania (sec. XV ?, cap. 65) rischiava la morte anche il ladro che avesse più di dodici anni, ci rendiamo conto di quanto poca considerazione avessero i legislatori per la vita e l'integrità fisica dei loro sottoposti!

Et de hoc satis, come dicevano i latini. Diamo piuttosto qualche accenno all'igiene ed alla salubrità della vita in relazione alle case e alle vie dei centri abitati, parlando di quelli che chiameremmo servizi igienici e opere di urbanizzazione.

Del tutto assente l'illuminazione pubblica. Del resto in tutti i paesi vigeva il coprifuoco dal tramonto all'alba, quindi tutti dovevano starsene rintanati in casa, quindi le luci per le strade erano del tutto superflue. Le poche persone autorizzate ad uscire di casa erano tenute ad avere con sé un lume acceso.

Statuti di Chivasso (1306, cap. 90).

Si stabili che nessuno possa andare in giro per Chivasso di notte senza una fiaccola o un lume ben visibile dopo il suono della campana che si suona la sera sulla torre di Chivasso per segnalare che non si può andare in giro di notte. Il contravventore, se sarà di Chivasso, pagherà ogni volta una multa di cinque soldi viennesi, o anche meno, ad arbitrio del podestà, se in Chivasso in quel frangente c'era del baccano e del fracasso, tenendo conto del ceto della persona e considerate le circostanze ed il fatto di quel baccano e fracasso. Se poi si tratterà di un forestiero, pagherà il doppio, se il suo ospite lo aveva avvertito di questa disposizione. Se al contrario il suo ospite non lo aveva informato, sarà il suo ospite a pagare la multa.

Sono esentati dall'obbligo di rispettare il coprifuoco *i membri della famiglia* [che come ho detto altre volte comprendeva anche, ed in questo caso "soprattutto" la servitù, i dipendenti] *dell' illustrissimo signore il nostro signor duca di Savoia ecc., del castellano o del podestà e degli altri reggitori di Chivasso o quelli che saranno inviati dai predetti e quelli che saranno in compagnia di tali reggitori, e le sentinelle e le ronde ed i custodi di Chivasso, ed anche i medici, i mugnai, i fornai, i panettieri che vanno e vengono per esercitare il loro lavoro.*

Naturalmente, poiché a quei tempi l'illuminazione era sempre prodotta dalla fiamma, bisognava essere cauti nel portarla.

Statuti di Foglizzo (1387, cap. 2).

Se qualcuno porterà del fuoco nel ricetto, se non con una candela o una torcia, pagherà ogni volta una multa di 5 soldi di moneta corrente.

Non solo l'illuminazione pubblica era carente. Anche l'impianto fognario lasciava molto a desiderare. Diciamo pure che non esisteva.

A Chivasso (1306, cap. 170), che, dopo Ivrea, era il più grande centro canavesano, la congregazione dei Frati Umiliati aveva risolto il problema delle latrine costruendole direttamente sui corsi d'acqua, il che costrinse gli amministratori del comune ad emanare questa disposizione:

Si stabilì che il podestà o il giudice di Chivasso sia tenuto ad inquisire i Frati Umiliati perché distruggano e chiudano ["stopentur", dice il testo, come nel nostro piemontese "stupé"] le latrine ["private"] da loro costruite sui corsi d'acqua, e se non lo vorranno fare, il podestà o il giudice o i consoli assieme alla Credenza dovranno presentare un esposto all'illustrissimo signore, il signor duca di Savoia.

Evidentemente, quei frati, come tutti, del resto, avevano il problema dello scarico dei rifiuti fisiologici, e non volendo che si depositassero nei pressi del loro convento, per un senso di rispetto verso la sacralità del luogo, o forse più semplicemente per non sentirne la puzza, avevano escogitato quel sistema, che però le autorità non avevano approvato.

In genere, in tutti i centri abitati, non ci si preoccupava eccessivamente della salubrità dell'aria, se, come abbiamo visto, qualcuno lasciava liberamente circolare i porci nelle pubbliche strade, sotto i portici costruiva porcili e qualcuno lasciava anche dormire mucche ed altri animali. I bisogni personali in campagna si facevano dove capitava, nel borgo la cosa diveniva un po' più complicata, per un certo senso di pudore, quindi si usavano locali chiusi, la stalla, ad esempio, o gabbiotti in cortile, o sporgenze di un muro, con un foro sul pavimento, da cui qualunque genere di rifiuto veniva fatto cadere sulla strada, spesso fornita al centro di un canale di scolo, che la pioggia provvedeva a lavare: l'idea dello sciacquone era ancora sepolta nel buio dei secoli a venire.

Questi canaletti di scolo erano chiamati *ritane* o *riane*.

A differenza di Ivrea, dove si parla abbastanza spesso di cunicoli, cioè di canali di scolo, anche se non vi era una vera rete fognaria, e talvolta si stabiliva di coprirli, riaprendoli in caso di pioggia perché essa provvedesse al lavaggio, e si davano indicazioni anche per la loro costruzione, solitamente con mattoni, negli altri centri si parla genericamente di rii, spesso popolati da pesci: forse anche per questo a Chivasso si era imposto ai Frati Umiliati di eliminare le loro latrine che scaricavano direttamente nei corsi d'acqua. Del resto, anche in questo campo, Chivasso, assieme ad Ivrea, era all'avanguardia nel Canavese, almeno nei propositi. Ciò malgrado, neppure qui la situazione doveva essere molto gradevole se (1496, cap. 4) si era reso necessario dare una disposizione di questo tenore:

Stabilirono che nessuno, quale che sia la sua condizione, abbia il coraggio e l'arbitrio di gettare qualche sconcezza, cioè acqua, scopatura di casa, immondizie, urina, sterco o altre brutture, da solai, finestre e loggiati giù nelle strade e nelle vie pubbliche ...

Ma almeno qualche tentativo si faceva (1496, cap. 5).

Stabilirono poi che coloro i quali possiedono ritane scorrenti nelle strade e specialmente nella pubblica strada del maggiore borgo, siano obbligati a tenerle bene e in modo sufficiente coperte ... in modo che non emanino fetore ed i passanti non vedano le porcherie ...

Del resto, anche ad Ivrea la situazione fognaria non era molto migliore. Chi ha seguito il mio corso dell'anno passato, forse ricorderà un capitolo degli Statuti del 1329, relativo all'argomento. Vale la pena di rileggerlo, in quanto completa il quadro, non certo gradevole, sin qui delineato.

Stabilirono poi ed ordinarono che qualunque persona abbia o abbia avuto una cloaca o una latrina, la cui poltiglia puzzolente scorra in una via o strada pubblica, sia tenuta a bloccarla convogliandola in un canaletto sigillato in modo che non si spandano per la strada né lo sterco né la puzza. Quando però piove forte, sia permesso a chiunque aprire le latrine perché si puliscano e si lavino e dopo siano subito chiuse. E ancora, tutti quelli che hanno fori di scarico attraverso i quali scorrano o possano scorrere acqua o sconcezze di vario tipo e riversarsi nelle strade o vie pubbliche e nella casa di Grandi e nella

casa dove ha l'abitudine di stare Andrea Olierio, vengano obbligati ad eliminarli, otturarli e chiuderli ...

E nessuno possa rovesciare o scaraventare nelle pubbliche strade o vie acqua o altri liquidi attraverso o da qualche finestra, buco, loggiato, solaio o balcone. Per controllare l'applicazione di tutte queste norme si eleggano tre sorestani [ispettori], uno per ogni rione. Costoro giureranno di svolgere indagini e ricerche di tutte le predette latrine della città di Ivrea, e dei fori di scarico da cui acque, puzze, sterco ed altre sconcezze si immettono o possono immettersi nelle pubbliche strade o vie. Il risultato delle loro indagini dovrà essere verbalizzato e consegnato al Podestà o al Giudice. Il loro lavoro si dovrà concludere entro 15 giorni dalla data del giuramento. Il Podestà o il Giudice, ricevuti i verbali, immediatamente faranno convocare presso di loro tutte le persone che hanno le suddette latrine, fori o scarichi, imponendo a tutti loro di otturarli e chiuderli come detto sopra, entro 15 giorni dall'imposizione, e di osservare tutte le norme, sotto pena di 60 soldi, che saranno fatti pagare, per ogni infrazione, a chiunque abbia contravvenuto non osservando le sopraddette disposizioni.

Un secondo capitolo tratta del raccordo degli scoli provenienti dalle singole case con il collettore al centro della via e fornisce qualche dettaglio costruttivo.

Al centro di una strada che andava dalla casa degli eredi di Matteo Droy ... fino alla stradina di Sant'Orso (e questa indicazione ci fa capire che non vi era un piano globale di risanamento, ma si interveniva qua e là dove si riteneva necessario o opportuno) si imponeva di costruire un collettore principale, in cui i proprietari delle case che si affacciavano sulla via dovevano far confluire le loro "riane", e queste riane abbiano ognuna buoni cunicoli di buoni mattoni e pietre, attraverso i quali le loro acque e materiali fetidi giungano nel cunicolo che vi sarà in mezzo alla strada.

Un altro grosso problema era quello del rifornimento di acqua, più o meno potabile. Noi ci lamentiamo se per un giorno o due viene interrotta la fornitura dell'acqua nei nostri impianti domestici, ma *alcuni* dei presenti

ricorderanno ancora quale era la situazione fino ai primi decenni del secolo scorso. Nel medio evo le cose da un lato andavano meglio che non oggi, dall'altro erano molto peggiori. Indubbiamente, anche allora l'acqua poteva essere inquinata, ma si poteva tranquillamente bere l'acqua di fiumi e torrenti e ruscelli, sperando sempre che non vi fossero carogne marcescenti o scoli di letamai (del resto, l'inquinamento dei nostri giorni è certamente più subdolo).

Gli Statuti di alcuni luoghi sanzionavano l'inquinamento delle sorgenti. A Bairo (1409, cap. 124) era punito con una multa di 10 soldi ogni volta chi vi lavava *pannum vel drapum*, cioè panni o stoffa. A Chiaverano (1251, cap. 52) nessuno, pena una multa di 12 denari, poteva fare qualche *turpitudinem*, cioè qualche sconcezza, cioè lavare panni e cuoio, neanche di piccole dimensioni, nelle sorgenti.

Era però più difficile il rifornimento all'interno dei centri abitati. I grandiosi acquedotti costruiti dai romani, capaci di trasportare nelle città, distanti decine e decine di chilometri, l'acqua delle sorgenti montane o dei torrenti, distribuita poi non solo nelle terme ma anche in molte case di abitazione, erano ormai in completa rovina. L'acqua bisognava attingerla ai non molto numerosi pozzi ed alle rare fontanelle.

Chi voleva scavare un pozzo, doveva tenersi ad una certa distanza dal confine dell'appezzamento di un vicino. A Lessolo, ad esempio, la distanza doveva essere di almeno tre piedi e doveva essere murato. Il piede, secondo l'uso quasi generale nel Piemonte di allora, era probabilmente il *piede liprando*, equivalente a cm 51,44 quindi 3 piedi valevano poco più di m 1,54.

Ad Ivrea esistevano delle fontanelle pubbliche, utilizzate anche come abbeveratoi, ma negli altri centri canavesani, stando almeno agli Statuti, non risultano presenti. Soltanto nel XVI secolo, poi, si penserà ad una capillarità nella distribuzione dell'acqua ai fini alimentari. A Settimo Vittone, nel 1525, si stabilisce che si dovranno costruire dei *bornelli* nei pressi di ogni casa, si dispone per la loro manutenzione e si nominano sorveglianti alla costruzione, ma nei secoli che ci interessano una simile idea era ben lontana dalla mente degli amministratori locali.

Quanto sin qui detto, ci convince che, almeno secondo i nostri canoni, ben dura doveva essere la vita di quei nostri remoti antenati. A ciò si aggiunga che non avevano molte occasioni di svago o divertimento.

Proprio di svaghi, giochi, feste e divertimenti ci rimane da parlare in questa lezione.

Va detto subito che per i ceti più bassi, ed in buona misura anche per quelli medi, non c'era molto tempo per pensare ad altro, fuorché a ciò che consentiva di sopravvivere alla meno peggio.

Dell'argomento scrisse Piero Venesia nella sua opera "Il Medio Evo in Canavese". Da esso (vol. I, pag. 86 e seguenti), riporto alcuni brani che mi sembrano illuminanti.

La festa principale di ogni borgo era quella che si celebrava in onore del santo patrono. Durava almeno tre giorni ed era l'occasione più propizia per invitare a banchetto i parenti e gli amici dei borghi vicini. Va da sé che sfaticati e vagabondi cercassero di non lasciarsi sfuggire nessuna di tali ghiotte occasioni, nella certezza di trovare sempre un posto in una qualche tavola imbandita. La cosa doveva aver provocato degli incidenti, poiché il Comune di Ivrea nel 1345 stabiliva che, "pro utilitate comunis et pro scandalo et rumoribus evitandis", nessuno potesse autoinvitarsi a mangiare e bere a Bollengo e Montalto per la festa di S. Eusebio o a Banchette per quella di S. Cristoforo.

Delle danze, che si presume fossero corollario immancabile dei festeggiamenti patronali, è documentata l'esistenza in Canavese solo di quella chiamata "la moresca". Ce ne dà testimonianza il conto dell'ufficiale pagatore del Conte di Savoia in cui è registrato l'acquisto nel 1390 di sonagli "ad faciendum la morescha" con le dame dell'Ivrea-bene, invitate a cena da Amedeo VII, presente il principe d'Acaia.

.....

Quelli erano giorni di festa anche per i poveri, ai quali erano offerte cibarie dai signori del luogo. In alcuni paesi tale compito era assolto da confraternite religiose.

.....

Quella più famosa di tutto il Canavese, alla quale concorreva in grande quantità gente dai paesi e dalle città circostanti, attrattavi dalla grandiosità delle manifestazioni religiose e dalla singolarità di quelle di contorno, di tipo sportivo o quasi, era la festa di S. Maria che si celebrava in Ivrea a ferragosto. Veramente spettacolare doveva essere il corteo per l'offerta alla Madonna di ceri e torce che, escluso perentoriamente il loro trasporto con carri ferrati trainati da animali, dovevano essere portati a braccia fino alla chiesa di S. Maria, l'attuale cattedrale. All'offerta era tenuto ogni credendario che doveva procurarsi, a sue spese, un cero nuovo del peso di almeno una libbra [hg 3,688] e portarlo nella chiesa maggiore nella vigilia della festa insieme agli altri credendari.

.....

Ad essi seguivano i ceri portati dalle corporazioni dei manovali e braccianti, di speziari e merciai, asinai, lanieri, fornaciai e fornai, ferrai, drappai e sarti, tavernieri; beccai e speziari portavano invece un palio.

In un secondo momento, visto che il palio era più spettacolare del cero, ed anche più facilmente trasportabile, ed infine poteva essere usato in chiesa per ricoprire i cadaveri, si decise, in più riprese, di aumentare il numero dei palii, diminuendo un corrispondente numero di ceri.

Sempre a ferragosto, si svolgevano corse di cavalli e, curiosamente due corse a piedi, una delle prostitute (con in premio 12 rasi di fustagno), l'altra dei lenoni, cioè dei loro favoreggiatori.

Come si vede, in determinate occasioni, non solo le funzioni religiose erano esse stesse spettacolarizzate, rappresentando quindi uno svago per tutti i ceti sociali, ma talune festività recavano con sé tutta una serie di trattenimenti del tutto profani o addirittura irriverenti. Del resto anche ai giorni nostri le feste patronali sono accompagnate da divertimenti non sempre consoni con la sacralità dell'occasione.

Lasciamo ancora la parola a Venesia.

È molto probabile che, allora, non esistessero problemi di come impiegare il tempo libero. Comunque, un buon aiuto lo davano i giochi. Di

molti di essi, il cui nome ci è stato tramandato dagli statuti comunali o da sentenze di condanna, si è persa la nozione. Non si sa in che cosa consistessero i ludi "ad terciam et ad quartam" conosciuti a Barbania e permessi solo nel caso che la posta del gioco fosse una merenda, una cena o un bicchiere di vino, né gli "scacheti" [apro una breve parentesi: a mio avviso, si tratta del gioco degli scacchi, e questa mia idea è confermata anche da Giuseppe Frola, nel glossario annesso al "corpus Statutorum"] o la "reynera" giocati a Pont, dove però erano permessi le "tabule sine excaci" e l' "arcum lapidis", né il "ludus paleti et tabularum" praticato a San Benigno ed a Valperga né i giochi "bicacherarum macrorum vel grassorum vel foratorum rianete" e "paleti lapidi" in uso ad Ivrea, né il "ludus burrianarum" di Chivasso, né quello "ad buschetam" giocato a Strambino [secondo me è quello delle bëschette, cioè dei fuscilli di differente lunghezza: chi estrae il più lungo, vince] né quello "ad listum" conosciuto a Bairo, né quello "ad dantetum" giocato a San Benigno. Grosso modo, ci si può invece fare un'idea circa il gioco dei dadi ("taxilli"), delle bocce, biglie, archi e baliste, carte, anche se le sue regole si possono solo ipotizzare. Con ogni probabilità, il "ludus glaciarum" di cui si parla negli statuti di San Benigno, Valperga e Strambino era lo scivolamento sul ghiaccio che nel 1410 ad Andrate veniva proibito: il contravventore "qui se lezaret tempore nivis", sia di giorno che di notte, veniva punito con una multa di 12 denari se di età inferiore a 10 anni, di 5 soldi se superiore.

Lasciamo ora Piero Venesia e concludiamo con un'ultima annotazione. Era severamente proibito il gioco d'azzardo, perché, in un'età in cui la ricchezza, o almeno un po' di agiatezza era una cosa assai rara, le perdite al gioco avrebbero potuto causare un'impennata del numero delle famiglie indigenti, quindi è naturale che i pubblici poteri cercassero di porvi un freno, se non proprio di eliminarlo. Quest'ultima era un'impresa impossibile, più che ardua. Infatti si considerava gioco d'azzardo qualunque gioco in cui la posta fosse costituita da denaro, ma per aggirare la disposizione, i giocatori non mettevano in tavola del denaro: utilizzavano sassolini o altro, e successivamente chi aveva perso doveva provvedere a sborsare il denaro corrispondente, magari indebitandosi con gli usurai, rischiando di finire in

malora lui con tutta la sua famiglia e di andare così ad accrescere la schiera dei pezzenti.

Con questo ci avviciniamo al tema della prossima lezione, che ho voluto intitolare "Ai margini della legalità e oltre".

Siccome, allora non diversamente da oggi, le cose che contravvenivano al motto evangelico "Non fare ad altri quel che non vorresti fosse fatto a te" erano spaventosamente tante, non ci basterà una sola lezione per darne un'idea abbastanza completa, perciò dovremo impiegarne due, senza speranza di esaurire l'argomento.

7 – Offesa e difesa, armi, guardia, guerre e assedi.

Nelle lezioni precedenti, abbiamo avuto modo di accorgerci che quei nostri remoti antenati non sempre erano modelli di specchiata onestà, di correttezza civica e di rispetto per gli altri, tanto che gli amministratori di tutti i paesi dovevano adottare mezzi repressivi per combattere le più o meno grandi emergenze quotidiane, i frequenti e svariati misfatti commessi soprattutto dalla povera gente che in qualche modo cercava di arrotondare il proprio misero bilancio familiare. La cosa non era certo piacevole per chi era vittima di furti e raggiri, ma non si deve essere troppo severi nei confronti di chi così danneggiava il prossimo. Basterà infatti tener presente la durezza dei tempi, in cui la stragrande maggioranza della popolazione viveva ai limiti o addirittura al di sotto della cosiddetta "soglia della povertà", e a volte in condizioni di estrema indigenza. Molte le cause che portavano a questa miserevole condizione di vita.

Si potrebbero riassumere in una sintetica invocazione a Dio della chiesa cristiana: *a peste, fame et bello, libera nos Domine*. Qui è l'origine di tutti i mali dell'epoca. Infatti per secoli gravi epidemie, genericamente indicate col nome di "peste", decimarono la popolazione europea fino a tempi assai recenti.

Limitandoci all'Italia, accenno solo alla lunga e grave ondata di peste bubbonica che fra il 1347 ed il 1351 travagliò tutta l'Europa causando la morte di più di 30 milioni di persone e coinvolgendo pesantemente anche gran parte della nostra penisola. Giovanni Boccaccio ne fu attento testimone e appassionato descrittore nell'introduzione di quello che è uno dei capolavori della letteratura mondiale, il "Decameron". Altra violentissima epidemia di peste si abbatté sul continente fra il 1629 ed il 1631: nella sola Italia settentrionale perirono almeno 1 milione di persone su 4 milioni di abitanti. Questa pestilenza fu magistralmente descritta dal Manzoni nel suo grande romanzo "I Promessi Sposi". Per quanto riguarda Ivrea, ne ho parlato nel cap. X della mia Storia di Ivrea nel XVII secolo (ed. Cumbe, 2002). Nell'Ottocento, un'impressionante serie di epidemie di colera devasta l'Italia: nel 1836-37 (oltre 140.000 morti); 1854-56 (più di 118.000 morti); 1865-67 (circa 160.000 morti). Nel 1918-19 altra violenta ondata epidemica: questa volta fu

la tristemente nota febbre spagnola, con il suo fardello di oltre mezzo milione di vittime. E infine, nel 1957, l' "asiatica", fortunatamente non così letale, anche per i mezzi terapeutici infinitamente superiori a quelli del passato, ma che ugualmente fu fonte di apprensione e di paura.

Infine la guerra, altro spaventoso flagello che, fin dai tempi più remoti, non ha mai cessato di travagliare l'umanità.

Fra il XII ed il XV secolo, rimanendo in Europa, assistiamo allo scontro fra i Comuni e l'Impero, ad una ripresa delle Crociate. Si formano le monarchie nazionali attraverso eventi che ben possiamo definire epocali. Una serie infinita di guerre, il cui filo conduttore, soggetto a brevi interruzioni ed a violente riprese, si snoda attraverso più di un secolo, tanto che si parla di "Guerra dei cento anni", anche se durò ben più a lungo: scoppiata nel 1337, terminò nel 1453, con l'appendice della "guerra delle due rose" (1455). Ed infine, in coincidenza con l'avventuroso viaggio che avrebbe portato, nel 1492, Cristoforo Colombo alla scoperta di un nuovo continente, fino ad allora ignoto agli Europei, la conclusione della riconquista della penisola Iberica, fin dal secolo ottavo invasa dagli arabi.

In questo quadro si inserisce il periodo che stiamo analizzando, per quanto riguarda il Canavese: non c'è da meravigliarsi dunque se esso fu tra i più tormentati, perché la nostra regione era una via di transito pressoché obbligata per gli eserciti e le compagnie di ventura al servizio di signori e signorotti particolarmente rissosi. Una città come Ivrea, con la sua antica cinta muraria, dovette sopportare assedi che, se rallentavano la furia del nemico, non sempre riuscivano ad annullarla; nei centri minori, dalle difese quasi inesistenti (fossatelli, siepi spinose, palizzate), le bande armate potevano scorrazzare e depredare a loro piacimento.

La difesa era il più delle volte affidata agli stessi abitanti di città e borghi, che perciò dovevano essere dotati di armi proprie, non sempre disponibili in misura sufficiente, quindi, alla bisogna, ci si serviva di armi improprie, come attrezzi agricoli, utensili casalinghi e arnesi artigianali.

In caso di pericolo si suonavano le campane o si dava in altro modo l'avviso e gli abitanti dovevano accorrere.

Statuti di Agliè (1448, cap. 14).

Si stabilì che chi non accorrerà e non verrà con le armi allorché si suona la campana a martello, dovrà pagare ogni volta venti soldi.

Statuti di Valperga (1350, cap. 57):

Stabilirono che tutti gli uomini ... dai quindici anni in su, fino ai settanta, dovranno uscire con le armi al grido di "foras foras" che verrà lanciato nel territorio della suddetta Castellata, e i contravventori pagheranno una multa di dieci soldi.

Era però vietato portare con sé le armi fuori dai casi previsti. Se poi un reato era commesso con un'arma, ciò costituiva un'aggravante.

Statuti di Albiano (sec. XIV, cap. 64).

Se qualcuno verrà scoperto di notte armato nel deposito altrui, pagherà ogni volta una multa di 100 soldi; se invece sarà scoperto senza armi, pagherà ogni volta 60 soldi.

Statuti di Agliè (1448, cap. 37).

Si stabilì che nessuno di Agliè, di qualunque condizione sociale, si azzardi a portare armi, cioè roncone, spada, giusarma, piombata o qualcosa di simile nel paese di Agliè, con la sola eccezione del coltello da coscia [detto "de galono"] che non sia più lungo di un piede [non penso proprio che si tratti del solito piede liprando, che misurava cm 51,44, quindi quel coltello sarebbe stato una vera e propria spada! A meno che, a quei tempi, un coltellaccio di mezzo metro non fosse poi considerato eccessivamente lungo!), e questo sotto pena di cinque soldi. E se qualcuno verrà alle mani con una persona e impugnerà le armi predette o qualcuna di quelle, e le porterà nel paese di Agliè, pagherà una multa di dieci soldi. E se qualcuno porterà tali armi o qualcuna di esse fuori dal paese di Agliè per aggredire e percuotere qualcun altro, pagherà venti soldi per il porto d'armi.

Il roncone era un'arma in asta, prevalentemente da taglio, del genere della partigiana o dell'alabarda. Il ferro, inserito in un'asta di legno, era foggiato a becco curvo come la roncola (da cui deriva); sulla costola portava una prominenza aguzza per colpire. Quasi identica era la giusarma. La piombata era una mazza che aveva del piombo ad un'estremità.

La gente comune era dunque abituata a maneggiare, per difendersi, ogni genere di strumenti ed essendo molti, come abbiamo visto, piuttosto pronti a lasciarsi andare a scatti d'ira oppure, per necessità o ingordigia, a tentare di portar via cose altrui, era inevitabile che prima o poi le armi servissero non solo per difendersi, ma anche per offendere.

Come detto la volta scorsa, continueremo l'exkursus nel "codice civile e penale" dell'epoca, partendo proprio dalle armi, in particolare da quelle che potremmo definire "da guerra", limitandoci alle armi di cui vi è menzione negli Statuti.

Oltre a quelle elencate poco fa, a Barbania (sec. XIV, cap. 28) troviamo la lancia, il dardo, la *exglaverina*, cioè la chiaverina, varietà di alabarda, lunga da 2 a 4 metri; e ancora la spada e il gladio: quest'ultimo era una spada corta, che feriva di taglio e di punta, mentre la spada era più lunga e feriva piuttosto di taglio.

I 4 metri della *exglaverina* ci sembrano una misura di tutto rispetto, ma non costituiscono un record. Esisteva anche una lancia che a noi pare di grandezza spropositata: infatti raggiungeva addirittura 5 metri. Ci chiediamo come la si potesse maneggiare nel bel mezzo di una battaglia. La spiegazione è semplice: si trattava di un'arma statica e non di movimento utilizzata in un tipo di schieramento di fanteria risalente addirittura al V secolo a.C. e noto come falange. Escogitato dal generale tebano Epaminonda (418 ca – 362 a.C.), perfezionato da Filippo II di Macedonia (382 ca – 336 a.C.), fu molto impiegato da suo figlio Alessandro Magno (356 – 323 a.C.), perciò è noto come "falange macedone".

Nei tempi di cui parliamo, i fanti si schieravano lungo una linea da difendere, a volte in quadrato intorno al "Carroccio", altre volte, e più spesso, allineati in diversa maniera. Stavano molto ravvicinati, quasi a contatto di gomito, infiggevano nel terreno i loro alti scudi e ognuno faceva sporgere orizzontalmente la sua lunghissima lancia in modo da costituire un robusto sbarramento contro l'impeto della cavalleria nemica, la quale, se non vi erano sbandamenti nello schieramento difensivo, finiva infilzata dalle lance. Dietro

questo micidiale riccio di lance si rifugiava, per riprendere fiato e riorganizzarsi, la cavalleria amica.

A Pavone (sec. XIV, cap. 38), assieme ad altre armi, si nomina anche lo *speto*, cioè lo spiedo, un'arma da punta, costituita da una lunga asta di ferro appuntita (Devoto-Oli). Il nome di quest'arma, per analogia di forma, indicherà poi anche quell'asta di ferro su cui si infilzano selvaggina, polli, carne ed altro per arrostarli sulla fiamma.

A Pont (1346, cap. 66) un capitolo intitolato *Non si possono portare armi vietate*, è interessante perché, oltre a dire quali personaggi possono portare le armi, ne aggiunge anche una piccolina, che potremmo chiamare impropria.

Stabilirono e ordinarono che nessuna persona di Pont o del territorio o di altrove possa portare per il borgo di Pont qualche arma da offesa, fuorché il coltello da coscia e il coltello piccolo per tagliare il pane. Fanno eccezione al divieto i gastaldi [= amministratori dei beni di una comunità] e gli ufficiali messaggeri dei signori del luogo, sotto pena di una multa di 10 soldi viennesi per ciascuno e per ogni volta.

A Lessolo (1430, cap. 30) è vietato portare armi in una particolare occasione.

Si stabilì che nessuno si azzardi ad andare armato nel luogo dove si amministra la giustizia quando vi è una causa in corso; il contravventore pagherà ogni volta cinque soldi. E se in quel luogo scatenerà una rissa o farà qualcosa di disonorevole, pagherà venti soldi. E se dirà ad un altro una parola offensiva, pagherà dieci soldi e in ognuno di questi casi pagherà un'ammenda di dieci soldi e la condanna diverrà immediatamente esecutiva.

Analogia disposizione anche a Strambino (1438, cap. 173).

Naturalmente, quando si veniva alle mani, tutto era buono per colpire l'avversario: schiaffi, pugni, calci, morsi, bastoni, pietre, qualunque altro corpo contundente capitasse a portata di mano. Più o meno come succede oggi. Ma noi siamo più evoluti, ed il progresso ci ha permesso di usare anche efficienti e maneggevoli armi da fuoco!

Esisteva anche il traffico d'armi. Eccone un breve esempio.

Statuti di Verolengo (sec. XIII, cap. 157).

Si stabilì e si ordinò che nessuna persona di Verolengo o abitante nel suo territorio si azzardi a vendere o comprare armi tassate o scritte nel registro comunale, cioè balestre, schioppi, corsaletti, corazze, celate [elmi senza cimiero né cresta], gorgiere [parte dell'armatura che proteggeva la gola] lance, rotelle [scudo leggero rotondo], partigiane [specie di alabarda] e simili sotto pena di un ducato e della perdita delle armi.

La balestra, nominata in questo capitolo, aveva fatto la sua comparsa in Italia nel XII secolo e si era resa ben presto temutissima per la sua potenza e la capacità dei suoi pesanti "quadrelli" e "verrettoni" di perforare qualunque armatura, sia pure a brevi distanze. Essa poteva costare anche venti volte più di un arco ... le balestre erano impiegate sia sul campo sia per la difesa di castelli e fortificazioni. ("La grande storia del Piemonte" – ed. Bonechi, pag.325).

Nel capitolo che abbiamo appena letto, sono nominate alcune parti di quella che siamo soliti chiamare "armatura". Leggiamo un capitoletto di "La grande storia del Piemonte" (ed. Bonechi, pag.326).

I progressi della metallurgia e il talento degli armaioli, stimolati da una costante richiesta, producevano armature sempre più complesse e perfezionate: dalla metà del Duecento, i "giachi" [= indumento in maglia di acciaio, destinato a proteggere il torso e le braccia] e le "cotte" di maglia [= giubba di maglia di ferro], efficaci contro le armi da taglio e da botta, ma vulnerabili ai dardi di balestra e ai colpi inferti di punta, furono progressivamente rinforzati con l'aggiunta di piastre o lamine metalliche, che nel corso del Trecento si estesero, avvolgendo le membra del guerriero fino a racchiuderlo in un vero e proprio guscio di ferro, composto da numerosi elementi foggiate in modo da assicurare la massima protezione, ma abilmente articolati fra loro per permettere una sorprendente mobilità.

Gli statuti di Pinerolo del 1337 prescrivevano, ad esempio, che i guerrieri tenuti a combattere a cavallo si dotassero di "armature di ferro, gorgiera o collare, cappello di ferro o barbata [elmo metallico con visiera o semplice linguetta a protezione del naso] o crestuta, lancia, scudo, spada col

ferro integro, strancherie ossia piastre sopra la veste”, pena due soldi di multa per la mancanza di ognuno degli articoli citati.

Purtroppo, quello delle armi è il campo che ha avuto la maggiore evoluzione negli ultimi secoli, e temo che la cosiddetta “corsa agli armamenti”, con la conseguente ricerca di armi sempre più sofisticate e micidiali non si arresti in tempi brevi, e qualcuno già intravede, complice anche l’inquinamento selvaggio, l’apocalittica distruzione dell’umanità.

Ma abbandoniamo questa prospettiva poco rosea, e torniamo ai nostri remoti antenati.

Una delle necessità fondamentali per la sopravvivenza, cui le amministrazioni comunali dovevano provvedere, era l’organizzazione di un servizio di vigilanza per mantenere l’ordine interno e per impedire intrusioni sgradite nel centro abitato o nei suoi dintorni.

La tutela del paese era realizzata mediante due tipologie di vigilanza, cioè la “guayta” e la “scaraguayta”.

La parola “guayta”, derivata dal verbo “guatare”, cioè guardare con attenzione e sospetto, indicava il servizio di guardia, di sentinella, posto senza interruzione ad ogni ingresso al paese o alla città, in modo che nessuno vi potesse entrare clandestinamente, con il compito anche di avvistare in tempo eventuali nemici in avvicinamento.

La “scaraguayta” aveva un significato analogo, ma indicava la vigilanza effettuata in movimento per le vie dell’abitato, quindi corrispondeva alla nostra “ronda”.

Trattandosi di compiti essenziali per la sopravvivenza della stessa città o paese, e per l’ordine interno, altrettanto fondamentale, la “guayta” e la “scaraguayta” erano svolte sia di giorno che di notte e coinvolgevano gran parte della popolazione. Ad Ivrea, ad esempio, erano tenuti alla sorveglianza tutti i cittadini proprietari di beni per un valore di 60 soldi. Riguardo le persone povere e miserabili, decidevano come meglio credevano il podestà ed il giudice, badando tuttavia che i membri delle ronde non avessero meno di 20 anni di età.

Vedremo ora alcuni capitoli particolarmente significativi degli Statuti canavesani in cui si tratta appunto di guardia e ronda.

Ad Andrate (1410, cap. 87, 88) chi dovendo fare il turno di notte come guardia si presentava in ritardo, doveva pagare 1 soldo di multa. Se poi non vi andava affatto, la multa era di 2 soldi e, se non aveva una valida giustificazione, doveva recuperare la notte successiva. Se uno era precettato per un turno di giorno e non si presentava, veniva multato di 5 soldi; in caso di ritardo. Un altro capitolo (89) gustoso merita una lettura integrale.

Si stabilì che coloro i quali avrebbero dovuto fare la guardia, tanto di giorno quanto di notte, verranno scoperti dai consoli nella taverna dopo che era stato dato con la campana il primo segnale per l'inizio del turno di guardia, saranno multati di 5 soldi.

Sempre ad Andrate (cap. 107) la consistenza della guardia poteva essere aumentata o diminuita a giudizio insindacabile del gastaldo e del rappresentante del vescovo.

A Balangero (1391, cap. 104) chi non faceva la "vayta" o la "scaravayta" quando era il suo turno doveva pagare una multa di un soldo e

... in più il "preceptor custodiarum" [cioè il funzionario incaricato di organizzare i servizi di guardia] o i consoli siano tenuti, possano e debbano nominare un supplente, a carico ed a spese di colui che non si è presentato ...

A Chivasso (1306, cap. 56) gli incaricati di fare la ronda ("scaraguayta") dovevano controllare che le sentinelle ("guayta") fossero al loro posto

... tre volte durante la notte, cioè al primo sonno, a metà della notte ed al canto del gallo ...

A Pavone (sec. XIV, cap. 6) ed a Romano (1315, cap. 6) l'inadempiente non veniva multato se presentava una valida giustificazione.

Per evitare che si eccedesse nell'entità delle multe, a Verolengo (sec. XIII, cap. 6) ed a Valperga (1387, cap. 2), si stabiliva che non si potessero superare 5 soldi di moneta corrente. Evidentemente, vi era il sospetto di qualche abuso di potere!

Concludo questo argomento con una osservazione. A volte, il servizio di guardia si doveva fare non a protezione del borgo, ma al castello.

Evidentemente il borgo o non aveva una valida recinzione, per cui la guardia a ben poco sarebbe servita, se non ad avvertire la gente che bisognava rifugiarsi intorno al castello od al suo interno. Era quindi meglio che le sentinelle sorvegliassero il castello.

È il caso ad esempio di Bollengo (franchigia del 1250), dove gli abitanti sono tenuti a fare "guayta e scaraguayta" al *castrum francum super locum bolenghi super montem ubi consuevit dici castellacium*.

L'obbligo di fare la guardia era una delle tante servitù di origine feudale, prolungatesi fino al tardo medioevo e oltre. Almeno una è sopravvissuta fino ai giorni nostri, ed è stata abolita solo recentissimamente: nei secoli passati si denominava "servitù di milizia", noi la chiamavamo "servizio militare di leva" o "servizio militare obbligatorio".

A capire in che cosa consisteva la "servitù di milizia" ci aiuta ancora una volta Piero Venesia ("Il Medio Evo in Canavese" vol. I, pagg. 97 e segg.).

La servitù di "milizia" o di "esercito e cavalcata", consisteva nell'obbligo di prestare gratuitamente la propria opera come combattente per un numero concordato di volte all'anno e, ogni volta, per un determinato numero massimo di giorni; erano fissati anche dei limiti territoriali, al di fuori dei quali la prestazione diventava retribuita e volontaria. Seppure racchiuse in un cliché uniforme, le modalità che regolamentavano tale prescrizione variavano da borgo a borgo, a seconda di quanto fissato dagli Statuti Comunali e dalle franchigie accordate dal feudatario.

Ad Ivrea, nell'atto di dedizione della città ad Amedeo V di Savoia del 23 settembre 1313, si conviene che la Comunità fornisca a sue spese 200 uomini armati (che potevano essere anche uomini d'arme assoldati, chiamati "clienti") nel caso che alla cavalcata partecipi il Conte di Savoia in persona o un suo figlio, ma solo 100 negli altri casi; di tali forze Savoia può disporre, per un mese all'anno, nelle sue terre di qua dai monti e non oltre 10 miglia dal confine.

Nel successivo atto del 1330, viene portato a 40 miglia il raggio di azione fuori dal confine, ma la durata del servizio viene ridotta a 24 giorni l'anno.

Nella convenzione del 1387 tra Savoia ed i pacificati Tuchini della Val Chiusella, della Pedanea, Lessolo, Scarmagno e Vialfré, si conviene che solo un quarto degli uomini validi possa essere assoggettato alla servitù di esercito, la quale può essere pretesa al massimo fino a 20 miglia dal confine; al di là di tale limite, la prestazione è facoltativa e remunerata, analogamente a quanto gli uomini di Chivasso avevano ottenuto già fin dal 1305 dal marchese di Monferrato: 15 giorni di milizia all'anno e solo dentro i confini del marchesato; fuori di essi, il servizio diventava volontario ed a pagamento.

A Rivarolo, nel 1376, è precettato un uomo per ogni casa abitata, mentre a Balangero, Mathi, Villanova, con la concessione degli statuti del 1342, la servitù ricade su un solo cittadino per ogni "fuoco", del quale tutti gli altri componenti, qualunque ne sia il numero, sono da ritenere "immuni e scusati".

Essendo noto il numero di fanti, di cavalieri, di ordigni bellici fornibile da ogni castellania, di esse venivano precettate quante bastavano a fornire la forza ritenuta necessaria alla bisogna. La scelta non era sempre cosa agevole, essendo vincolata alla ubicazione del luogo di impiego (e proprio perché implicava una componente economica di non poco peso, la distanza dai confini della castellania era tenuta d'occhio sia da chi prestava che da chi riceveva la servitù) ed alla disponibilità di castellanie in debito di servizio di milizia.

In situazioni particolari, come nel 1385 a Valperga, nel tempo in cui vi scorrazzavano bande perverse, un uomo per ogni fuoco era di guardia e di custodia ai castelli ogni 20 giorni.

Soggetti alla servitù erano i maschi abili compresi entro limiti di età che, anche se di poco, variavano da un luogo all'altro: a Pavone da 20 a 70 anni, a Valperga e Pont da 15 a 70, a Rivarolo da 14 a 63. Limiti dai 15 ai 70 anni possono essere considerati congrui per un giuramento, tipo quello riguardante la concordia tra Ivrea ed i Conti canavesani del 1213, ma non per un servizio gravoso, in tutti i sensi, come quello militare; è ragionevole perciò ritenere che

i giovanissimi ed anziani venissero impiegati soprattutto in servizi sussidiari come sussistenza, segnalazioni, trasporti, messaggerie, vigilanza, ecc.

Anche se nessuna femmina era soggetta alla servitù di milizia, qualcuna di esse trovava lavoro in occasione di levate dell'esercito o di campagne belliche: nella guerra di Balangero del dicembre 1356, due donne aiutano per 5 settimane e due giorni dei fornai a far pane per l'esercito del Conte Verde. Risulta che come unica retribuzione esse ricevettero "pidanciam et vinum", la pietanza (il pane se lo procuravano da sole) e il vino, come a dire il vitto, il cui costo venne regolarmente messo in conto dal Castellano di Ciriè tra le spese di guerra. Va da sé che, in occasione di guerre, aumentassero le richieste per quell'altro tipo di lavoro femminile costituente, si dice, una delle più antiche professioni del mondo: è stato calcolato che in tale attività trovassero impiego da 6 a 10 prostitute ogni 100 soldati.

L'ordine di levata dell'esercito veniva dato nel caso di piccole emergenze dal feudatario stesso o dall'Autorità Comunale, sovente con i rintocchi della campana civica; nel caso di guerre o cavalcate importanti era il Sovrano, tramite il Capitano generale, a trasmettere l'ordine capillarmente fino ai più piccoli vassalli ed alle più lontane castellanie per mezzo di messi ("nuncii, manderii, servitores"). Il banditore ("preco, mahonerius") che, preceduto dal rullare dei tamburi o addirittura da squilli di tromba, srotola e legge una istoriata pergamena davanti ad una folla curiosa di paesani dall'espressione un poco melensa, esiste solo nell'oleografia ché, in effetti, egli si limitava a riferire ad alta voce quanto aveva appreso a memoria; infatti quelli di essi che sapevano leggere erano rarissimi, se pure ce n'erano.

A Valperga, al grido di seguire le bandiere, tutti i precettati dovevano radunarsi nei luoghi prestabiliti per ciascun drappello, prima che si consumasse la candela posta a Porta Cuorgnè; l'adunata avveniva con altrettanta rapidità anche a Pont, al "cridamfora", cioè al grido di "foras, foras", antenato dell'attuale "all'armi". A Romano, veniva punito di 6 denari chi non si presentava all'adunata "super turrim" quando qualche pericolo minacciava il borgo, ma la multa saliva ad 1 soldo se l'allarme era stato dato col suono delle campane a martello. Anche a Pavone il cridamfora era dato con le campane a

martello, con le "crida" e con altre "banderie"; dopo di che, nessuno poteva uscire dalla cerchia delle mura disarmato.

L'ordine di levata precede da 8 giorni ad 1 mese quello della congregazione, che avverrà in un luogo prefissato. Uomini e cavalli dovranno presentarsi forniti di quanto necessario al loro sostentamento per la durata del servizio, preventivato, com'è logico, con un certo margine di sicurezza; ciononostante, o per difetto di calcolo o per l'intervento di fattori non prevedibili, non di rado capitava che uomini ed animali dovessero cercare sul posto, con le facilmente intuibili tragiche conseguenze, gli alimenti necessari.

Il precettato doveva presentarsi al raduno fornito del corredo standard di battaglia; nel 1316, a Pinerolo, 58 di essi, "quia non portaverunt arma eis impos(s)ita", furono multati di 2 soldi ciascuno.

Pressoché tutti erano forniti di un copricapo metallico, talora conico col coppo appuntito e leggermente ricurvo, appoggiato sul camaglio [parte di armatura a protezione del collo e delle spalle]; in mancanza, si ricorreva a dei surrogati: un affresco del Broletto di Novara mostra due combattenti che si proteggono il capo con uno strano aggeggio a forma di tamburo. Non tutti gli elmi erano di produzione locale; nel 1341 i Savoia ne acquistano a Milano per la guarnigione del castello di Montalto. A causa del costo, dell'impaccio e del peso, non erano molto diffusi gli scudi metallici, sostituiti di preferenza da quelli a più strati sovrapposti di spesso cuoio, con al centro l'umbone metallico. Rari, sempre per il costo, i giachi di maglia metallica, tipo cotta d'armi a squamette, ricoprenti dal capo alle ginocchia; diffusi invece i pettorali di cuoio rinforzati da placche di ferro.

A seconda delle funzioni da esercitare in battaglia, variava la dotazione individuale di armi, alcune delle quali erano date in dotazione personale, mentre altre erano conservate presso il feudatario o il palazzo comunale. A questi competeva l'acquisto di armi, armature e munizioni (Ivrea esigeva da ogni nuovo cittadino il versamento di una balestra o del corrispettivo in denaro). Nell'atto di pace tra conti canavesani ed Ivrea del marzo 1213, questi si impegnano a fornire, oltre alle armature delle persone ed alle munizioni di città e castelli, anche i cavalli. Per quanto riguarda questi ultimi, pare tuttavia

che tale impegno sia rimasto allo stadio di intenzione; sono infatti documentati numerosi casi di indennizzo per la perdita del cavallo in combattimento, il che induce a ritenere che esso abbia continuato ancora per lungo tempo a rimanere di proprietà privata.

Le truppe destinate all'assalto ed al corpo a corpo erano fornite di pugnale e di spada. La picca, un'asta lunga sui 4 metri ed anche più, terminante in un cono di ferro acuminato, appoggiata obliquamente sul terreno, diventava, nelle mani di reparti addestrati a chiudersi in quadrato, un'arma micidiale per la cavalleria.

Alcuni reparti erano forniti di aste lignee culminanti in un sottile uncino metallico che, scorrendo sull'armatura dei cavalieri, finiva per infilarvisi in una qualche fessura; uno strappo, ed il disarcionato, praticamente immobilizzato nella carcassa metallica, era alla mercé del fante.

.....

Alla levata si presentavano a cavallo gli aristocratici e qualche borghese ricco. Ma, nonostante la mai disconosciuta utilità della cavalleria (nell'esplorazione, nel fiancheggiamento di truppe in movimento, nell'azione di rottura in mischia), l'alto costo del cavallo (negli anni tra il 1333 e il 1351, mentre un cavallo da lavoro costava sui 10 fiorini, cioè come tre buoi di prima qualità, un morello da combattimento variava da 60 a 80 fiorini, come a dire da 18 a 24 buoi, e nel 1400 un roano dal pelo grigio costava 100 fiorini), l'alto costo dell'armamento e del mantenimento del binomio cavallo-cavaliere, nonché l'alto indice di vulnerabilità del cavallo, fecero sempre ritenere a Comuni e feudatari più conveniente lo sviluppo della fanteria, che, oltre tutto, richiedeva un addestramento più facile e più sbrigativo. Si trattava comunque sempre di truppe organizzate per modo di dire.

.....

Quello che, in termini moderni, si chiamerebbe "renitenza alla leva" doveva essere un fenomeno non raro: nei conti delle castellanie sono numerose le registrazioni di multe comminate per tale "crimen". Colui che non si presentava alla chiamata veniva prima cercato al domicilio, per controllare se le cause della defezione non fossero da attribuire, per esempio, ad infermità

o simili. Accertato il dolo, quando veniva seguita la prassi legale, ai familiari veniva recapitato un regolare mandato di comparizione con l'ingiunzione al latitante di presentarsi, a seconda dei luoghi, al feudatario o al castellano o al Comune entro un termine di tempo – mediamente tre giorni – per discolarsi; seguiva, se il reo continuava nella contumacia, un processo più o meno regolare, in cui il “iudex maleficiorum” comminava al renitente una pena pecuniaria chiamata “banno”. L'ammontare della multa variava da cifre relativamente basse – si va dai 10 soldi ... ai 40 soldi imperiali... -, fino ai 100 soldi...

La notevole diversità della pena è probabilmente da mettere in relazione a gradi diversi di reità individuali nello stesso “crimen”: uno che riesce a provare che all'epoca della levata era oltremonti e che quindi non poteva esserne materialmente a conoscenza, se la cavava con 15 soldi; con uno che milita 4 giorni meno degli altri, probabilmente per aver saputo in ritardo della leva, il podestà ha la mano leggera: 20 soldi. È comunque da tenere presente che, in questo periodo, lo stipendio di un buon soldato di professione si aggirava sul soldo e mezzo al giorno.

.....

Non è improbabile che in particolari situazioni (una levata d'esercito che capita tra capo e collo del piccolo particolare proprio al momento della semina o del raccolto oppure del mercante al momento di concludere, magari oltralpe, un lucroso affare) qualcuno tra quelli che avevano la possibilità economica di farlo, abbia scientemente corso il rischio di incappare nella multa scegliendo tra i due danni quello ritenuto il minore.

Con questo, ritengo di aver svolto a sufficienza, nei limiti consentiti dal tempo, l'argomento indicato nel titolo.

Vorrei però concludere la lezione con una curiosità. Voi tutti, credo, sapete che il castello di Ivrea, chiamato solitamente il castello dalle rosse torri, è conosciuto anche come il “castello del Conte Verde”. Di questo Conte ha fatto cenno Piero Venesia nelle pagine che abbiamo letto. Ma chi era questo conte, e perché aveva questo curioso appellativo?

Personaggio singolare, Amedeo VI di Savoia. Visse in un periodo fra i più turbolenti della storia europea, tormentata da quella lunghissima serie di eventi bellici che, come detto all'inizio della lezione, scoppiarono nel 1337, per concludersi solo nel 1453, passando alla storia con il nome di "Guerra dei cent'anni". Amedeo VI era nato a Chambéry il 4 gennaio del 1334: aveva solo tre anni, dunque, quando prese avvio quell'interminabile conflitto. I Savoia, naturalmente, non poterono rimanerne estranei, perché erano in un periodo in cui tentavano di difendere e consolidare i propri domini d'oltralpe, ed avviavano la loro espansione al di qua delle Alpi. In questo particolare momento storico dovevano vedersela con la Milano dei Visconti, i marchesi di Saluzzo, i marchesi del Monferrato, il comune di Asti e ancora Vercelli, gli Angioini, l'Imperatore, i Delfini di Grenoble. Una volta salito al potere, nel 1348, (anche se fino al 1352 seguì i consigli di Amedeo III di Ginevra, suo padrino) egli dovette barcamenarsi fra amici ed antagonisti, mettendo in atto tutta una serie di alleanze, più o meno durature, e seguendo anche una politica di matrimoni fra membri della sua famiglia con altre casate autorevoli. Cercò, nelle aree di sua influenza, di ridurre al massimo ogni particolarismo signorile.

Non fu però semplicemente un politico da tavolino, per quanto abile. Era disposto ad aiutare gli alleati intervenendo di persona, tanto che non esitava a scendere nel campo di battaglia. Proprio in una di queste occasioni, mentre partecipava ad una guerra a fianco di Luigi d'Angiò contro Carlo di Durazzo, nel 1383, in Puglia, morì di peste.

Morte ingloriosa, per un uomo la cui componente cavalleresca fu certo predominante nella sua personalità. L'ideale degli eroi immortalati in tanti romanzi cavallereschi, infatti, lo aveva spinto non solo ad affrontare pericoli reali in vere azioni di guerra, ma anche a partecipare a numerosi tornei. Il primo, e il più importante, fu quello che, quasi a celebrare la sua ordinazione a cavaliere, fu organizzato in suo onore a Bourg-en-Bresse, località ad una settantina di Km a nord di Lione.

Ecco come si svolse il torneo (secondo quanto è scritto nella "grande storia del Piemonte", ed. Bonechi, pag. 359-360).

Il torneo ebbe luogo il 4, il 5 e il 6 gennaio del 1353, e, se si presta fede al racconto fattone, peraltro più di settanta anni dopo, da Jean d'Orville, fu degno della corte di re Artù. Secondo le regole dell'incontro, chi avesse accettato la sfida si sarebbe misurato con dodici cavalieri: il migliore nelle giostre del primo giorno avrebbe avuto diritto ai baci di quattro dame, e così il vincitore della seconda e della terza giornata; le amabili signore avrebbero altresì ricompensato il valoroso col dono di una verga d'oro. Secondo Jean d'Orville, i cavalieri venuti a raccogliere la sfida (i cosiddetti "venans") si trovarono di fronte a "dodici cavalieri in attesa, montati e armati, l'elmo in testa e la lancia in pugno, e tutti coperti, loro e i cavalli, di tessuto verde, e ciascuno di essi aveva davanti a sé la sua dama vestita di seta verde e in sella a una giumenta, e la dama teneva allacciato il destriero del suo cavaliere per mezzo di un cordone di seta verde. E le selle e le bardature delle dame erano tutte verdi. E del numero dei giostranti faceva parte il Conte Amedeo di Savoia".

L'adozione, da parte di Amedeo VI, del verde come colore distintivo per sé, i suoi compagni e le loro dame non appare né casuale né frutto di un gusto personale, ma trova la sua spiegazione nel valore simbolico che nel Medioevo si assegnava a determinati colori: come il rosso, infatti, rappresentava la forza, il coraggio, la generosità, il bianco la purezza e la giustizia, l'azzurro la saggezza e la lealtà, il verde era l'emblema della bellezza, della giovinezza, del vigore, del desiderio di avventura.

Un'altra versione dice che Amedeo VI soffriva di una particolare affezione agli occhi per curare la quale i medici dell'epoca consigliavano di circondarsi di cose di colore verde. Non so se davvero i medici dell'epoca fossero tanto competenti nel campo dell'oculistica, ma personalmente propendo per accettare quell'altra spiegazione, che mi sembra attagliarsi meglio al carattere del personaggio ed alle simbologie cromatiche del mondo del Conte Verde, cui si dovette l'inizio, nel 1358, della costruzione del Castello di Ivrea, che sarà portata a termine nel 1393 (o forse nel 1395), quindi dopo la sua morte.

8 – Ai margini della legalità e oltre.

Una parte degli Statuti di tutti i paesi canavesani è dedicata all'organizzazione strutturale della vita pubblica, dalle cariche comunali, ai rapporti con le autorità di grado superiore, ai mestieri ed alle professioni, alle norme da rispettare per la buona convivenza civile, al calendario delle attività agricole e così via. Ma si può dire che la maggior parte delle norme statutarie sia di carattere repressivo. Ne abbiamo già avuto una dimostrazione nelle precedenti lezioni, in particolare nell'ultima, pur senza aver potuto esaurire l'argomento, il che, in questa sede, sarebbe praticamente impossibile. Tuttavia, oggi amplieremo il quadro delle malefatte dei nostri remoti antenati, continuando a sfogliare ciò che potremmo chiamare il codice civile ed il codice penale di allora.

Partiamo da uno dei reati più gravi, l'omicidio. Se ne parla, come è logico, in moltissimi Statuti, me ne riporterò solo alcuni, particolarmente significativi.

C'è un capitolo, il 40°, degli Statuti di Agliè (1448), che ben sintetizza la materia, presentandoci un quadro vasto e vario delle situazioni potenzialmente letali. Abbiamo già avuto occasione di accennare alla litigiosità degli antichi canavesani, ma nel capitolo che ora leggeremo la troviamo manifestata in tutte le sue sfaccettature, con una ricca casistica.

Non si debbono commettere omicidi.

Si stabilì poi che se qualcuno, nella località di Agliè, nelle strade o nelle vie o altrove, sotto la detta o nella detta giurisdizione della predetta località di Agliè [si noti la minuzia della specificazione, quando sarebbe bastato scrivere: "in Agliè ed in tutto il suo territorio"], volontariamente, tendendogli un'insidia, ucciderà qualcuno, sarà decapitato cosicché muoia, secondo quanto previsto dal diritto comune [cioè dalle leggi emanate dal potere centrale, superiori alle disposizioni statutarie, con le quali queste ultime non dovevano essere in contrasto, e che valevano in ogni caso in cui gli Statuti non stabilivano nulla]. Se poi avrà commesso l'omicidio durante una rissa o una colluttazione, pagherà una multa di duecento libbre, la metà delle quali andrà al signore dell'uomo, l'altra metà al podestà. E sarà considerato esule chi in tale caso ha

commesso l'omicidio finché si sarà rappacificato con i parenti del defunto. E s'intenda per colluttazione o rissa quella scoppiata per un caso fortuito e non di proposito o volontariamente o scatenata con un pretesto fittizio, poiché chi avrà commesso l'omicidio in queste ultime circostanze sarà punito secondo il diritto comune. E se avrà commesso l'omicidio difendendosi e mettendo in atto la propria difesa, purché questa difesa risulti chiaramente e sia manifesta, pagherà dieci libbre ed altrettanto di ammenda, e non sarà affatto esiliato per tale delitto se non per un solo mese e non oltre, a partire dal giorno in cui ha commesso l'omicidio. E se avrà commesso l'omicidio per interposta persona, sarà punito con la stessa pena, in ognuno dei casi suddetti, come se lo avesse commesso e compiuto di sua propria mano. E se avrà dato, o avrà fatto dare, una sostanza tossica o del veleno, sia decapitato così che muoia. E se avrà fatto bruciare o uccidere un altro, sia punito con la stessa pena chi ha commesso l'omicidio o chi lo ha fatto commettere [noi diremmo il mandante], in modo tale che muoia del tutto. Se poi avrà commesso un omicidio per un evento fortuito, senza volerlo e inconsciamente, mentre fa lavori agricoli o taglia un albero o costruisce un muro o edifica una casa o qualcosa di simile, in buona fede, senza nessun dolo o intenzione di commettere un delitto, e possa dimostrarlo mediante testimoni o almeno per la chiarissima evidenza del fatto o per la confessione del moribondo, pagherà una multa di venticinque libbre, ed altrettanto per indennizzare i parenti del moriente, e questo si applicherà ad una persona maggiore di quattordici anni, ma se sarà una persona minore di quattordici anni, pagherà solo dieci libbre.

Gli statuti di Lessolo (1430) hanno un capitolo, il secondo, riguardante questo argomento, che è identico a quello or ora letto. Evidentemente i legislatori di Agliè avevano copiato di sana pianta il capitolo di Lessolo, di diciotto anni precedente, che però si concludeva con questi altri due paragrafi:

Se si tratterà di una persona di 7 anni, o sotto i 7 anni, pagherà 60 soldi. E se qualche persona in qualcuno di detti casi si darà alla fuga e non si presenterà alle grida ed alle citazioni che si dovranno fare contro di lui, potrà essere condannato a cinquanta libbre di multa, da prelevare soltanto dai suoi beni mobili.

Negli Statuti di Pont (1344, cap. 7 e 8) vi sono due curiosi capitoli, che vale la pena leggere integralmente.

Stabilirono ed ordinarono che nessuno debba commettere omicidio, chi contravverrà sarà punito secondo il dettato dell'antico statuto o degli statuti di Pont. Si aggiunga questo che l'imputato di omicidio sarà citato due volte ad intervallo di dieci giorni e poi si faccia una grida ad intervallo di tre giorni. Colui che così citato e gridato non comparirà e non si presenterà ai Signori di Pont ed al giudice, sarà pubblicamente bandito e da questo bando non sarà liberato in nessun modo se prima non pagherà 25 libbre di buona moneta viennese e se non farà valere le proprie ragioni, e questo se sarà della giurisdizione di Pont. Se poi sarà di un'altra giurisdizione, si faranno soltanto le grida negli intervalli di tempo soprascritti.

Parimenti stabilirono ed ordinarono che nessun bandito per omicidio, dopo aver scontato il bando, possa, abbia in coraggio o s'azzardi a stare o abitare a Pont o nel suo territorio, se non con il consenso del padre dell'ucciso, se è ancora in vita il padre, o di un figlio o di un fratello, se aveva un figlio o un fratello, e se vi sono il padre, un figlio e un fratello, con il consenso di tutti tre; se non vi sono né padre, né figlio, né fratello, allora sarà necessario il consenso e il benessere di tre parenti più vicini. In caso contrario non potrà stare né abitare a Pont né in tutto il suo mandamento, sotto pena e multa di cinquanta libbre di buone monete viennesi. Salvo che se non possono i predetti omicida e parenti dell'ucciso mettersi d'accordo mediante i buoni uffici di amici, nel qual caso, per tali evenienze si farà come sembrerà opportuno al podestà o ai podestà, se ve ne sarà più d'uno, e ai consiglieri di Pont.

A San Giorgio (1422, cap. 26) il colpevole di omicidio volontario veniva condannato a morte. Se non era stato possibile catturarlo, la condanna era il bando perpetuo dal paese e dal suo territorio, oltre alla confisca di tutti i suoi beni.

La pena capitale era prevista non solo nel caso dell'omicidio volontario.

A Pont (1344, cap. 15), il fattucchiere che avesse causato la morte di qualcuno finiva i suoi giorni arso sul rogo. Così pure a Valperga (1350, cap. 15 e 16) dove si legge una curiosa sentenza per i mandanti di un omicidio:

Nessuno faccia assassinare qualcun altro. E chi contravverrà, pagherà duecento libbre di multa; se non potrà pagare entro un mese a decorrere dal giorno dell'emissione della condanna, sarà punito con la morte.

Anche i piromani rischiavano grosso.

Statuti di Caluso (1510, cap. 29).

Si stabilì e si ordinò che se qualcuno con dolo e malizia appiccherà il fuoco nel borgo di Caluso o negli arali dello stesso luogo [gli arali erano terreni non edificati all'interno di un borgo], e in conseguenza si svilupperà un incendio, pagherà cento libbre imperiali di multa e rifonderà tutti i danni. Se non pagherà o non sarà pronto a pagare, sia bruciato vivo fra le fiamme così che muoia; qualora poi nell'incendio sia morto qualcuno, colui che lo ha appiccato sarà punito con la pena capitale e comunque sarà tenuto a rimborsare i danni, come detto sopra.

Stessa condanna al rogo negli Statuti di Rivarolo (1358, cap. 7) e di Ozegna (1451, cap. 7), che hanno la stessa formulazione:

Stabilirono che se qualcuno, per malanimo, nel borgo di Ozegna (di Rivarolo) o in tutto il territorio appiccherà il fuoco in case o tettoie o fienili, sarà bruciato o cremato cosicché muoia completamente [nel testo latino: "penitus moriatur"] e con i suoi beni si risarcisca il danno a chi lo ha subito.

Erano passibili di morte anche i ladri.

Alcuni statuti recano un elenco completo dei possibili furti, indicandone l'entità e la corrispondente pena.

Ho scelto come esempio un capitolo degli Statuti di Agliè (1448, cap. 29), a mio giudizio fra i più rappresentativi.

Si stabilì che nessuna persona, di qualunque luogo sia ed a qualsiasi ceto o condizione appartenga, osi e si azzardi a commettere un furto. Se poi commetterà un furto da sei denari o di valore fino a dodici denari, pagherà come pena una multa di venti soldi; da dodici denari fino a cinque soldi, pagherà quaranta soldi di multa; da cinque soldi fino a dieci soldi pagherà sessanta soldi di multa; da dieci soldi fino a venti soldi pagherà cinque libbre viennesi di multa; da venti soldi fino a quaranta soldi pagherà dieci libbre di multa [nel documento vi è una parte raschiata]; e da cento soldi fino a dieci

libbre pagherà venticinque libbre di multa. E se il furto sarà del valore di dieci libbre fino a venticinque libbre, pagherà cinquanta libbre di multa. E se tali furti saranno commessi nel castello dei signori o sui beni dei signori, o nella chiesa o sui beni di detta chiesa, la pena sarà doppia che se il furto fosse stato commesso in altri posti o su altre cose. Ed in ciascuno dei predetti casi, oltre la multa, il ladro dovrà rimborsare il danno a chi lo ha subito. Tutto ciò si intenda riferito ad un ladro non famoso [sarà spiegato poco più avanti il significato di famoso]. E se non potrà pagare le predette pene, per il primo furto sarà fustigato lungo tutto il borgo di Agliè e poi sarà espulso dal territorio, e tutte le volte che sarà catturato [nel territorio di Agliè], sarà nuovamente fustigato; per il secondo e il terzo furto, se non potrà pagare la pena irrogata, gli si amputerà un orecchio e verrà bandito, e tale sarà considerato. Tutto ciò si intenda riferito ad un ladro non famoso. Ladro famoso si intende colui che, in luoghi ed in tempi diversi, avrà commesso cinque furti ammontanti complessivamente a venticinque libbre: sarà arrestato ed appeso alla forca, cosicché muoia del tutto.

Più macabro un capitolo degli Statuti di Chivasso (1306, cap. 63), dove l'ammenda corrisponde al triplo della multa, ma vi è una minuziosa gradazione di pene corporali, in caso di impossibilità a pagare, che vanno dalla fustigazione attraverso il borgo da una porta all'altra, unita all'esilio per un anno, a pene sempre più gravi, nel caso di insolvenza: ustione di una guancia aggiunta alla pena precedente; ustione di entrambe le guance e della fronte, oltre all'esilio; amputazione di un piede o di una mano; estirpazione degli occhi, pena in tempi successivi trasformata in *sia posto alla berlina e vi rimanga dall'ora terza fino al tramonto del sole, poi sia bandito per dieci anni consecutivi*; amputazione di una mano, (pena sostituita in seguito da *sia posto alla berlina e vi rimanga tutto il giorno nudo e a pane ed acqua*), quindi, bando perpetuo. *Se poi tornerà a Chivasso, sarà impiccato.* L'impiccagione era prevista anche per chi commetteva tre furti per un ammontare superiore a dieci libbre viennesi.

La pena di morte, preceduta eventualmente da tutta una gradazione di pene minori, secondo il tipo e la gravità del reato, era prevista anche per la spia, il rapinatore, lo stupratore violento, il traditore, il violatore di domicilio.

Gente rissosa, nel basso Medioevo: ne abbiamo già visto qualcosa. Ampliamo ora, pur senza pretese di completezza, un argomento ancora di attualità, malgrado il volgere dei secoli. Pensiamo solo a quanto succede, a volte, negli stadi di calcio, o durante qualche corteo di persone proclamanti idee pacifiste o umanitarie o di salvezza del mondo, e poi finisce a scazzottature e cariche delle forze dell'ordine. Che dire poi delle liti fra automobilisti per banali motivi di circolazione, finiti all'ospedale o addirittura al cimitero?

L'elenco potrebbe continuare ed avremmo altre conferme che cambiano forse i metodi, ma la sostanza rimane invariata. Torniamo dunque indietro di sei o sette secoli e vediamo qualche esempio.

Allora come ora, quasi sempre le zuffe erano precedute da una fase in cui non volavano pugni schiaffi e simili, ma parole parolacce ed insulti, come dimostra un capitolo degli Statuti di Alice Castello (1514, cap. 55).

Poiché da un'ingiuria detta verbalmente di solito si passa a vie di fatto e a delitti e scandali, volendo rimuovere tutto questo stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno dirà ad un altro qualche parola ingiuriosa, ad esempio se dirà a qualcuno ladro, rapinatore o traditore o scozzone [= mezzano, sensale, ma in senso dispregiativo] o becco o altra simile parola ingiuriosa; o se dirà a qualche donna puttana, vacca, troia o previessa [pretessa, concubina di sacerdote], strega, masca o ladrona, o un'altra parola ingiuriosa, qualunque sia, pagherà una multa di cinque soldi di moneta corrente per qualunque parola ingiuriosa detta, se non si tratterà di più parole ingiuriose dette in un unico contesto e senza intervallo: in questo caso pagherà la multa per una sola parola ingiuriosa. Se poi qualcuno dirà ad uno le predette o simili parole ingiuriose nel luogo dove si amministra la giustizia oppure altrove se è in presenza del signor Podestà, pagherà venticinque soldi di moneta corrente. Se poi rivolgerà le predette parole ingiuriose, o qualcuna delle predette parole

ingiuriose al signor Podestà o ai consoli di Alice, pagherà sessanta soldi per ogni parola ingiuriosa. E lo stesso diciamo e stabiliamo per colui che facesse con un atto o un gesto qualcosa di ingiurioso, ad esempio se con la mano e il braccio facesse le fiche contro qualcuno, o smorfie con la bocca. Se poi sarà una donna a dire a qualcun altro, femmina o maschio, qualche parola ingiuriosa, pagherà solo la metà della predetta pena. Se poi uno dirà le parole ingiuriose o i gesti ingiuriosi di cui sopra, o qualcuno di quelli, rivolgendosi al padre o alla madre, al nonno o alla nonna paterni o materni, pagherà cento soldi di moneta corrente; se non pagherà entro dieci giorni dopo la condanna, sarà messo per un'ora sulla berlina del luogo di Alice.

Alcuni altri gustosi insulti li scopriamo negli Statuti di Lessolo (1430, cap. 6), dove, oltre quelli che già conosciamo, possiamo leggere: ...*Si dixerit vee solidos decem.* "Vee", in piemontese "bee", era l'imitazione del verso della pecora, fatta a scopo di affronto. Alquanto più disgustoso è quest'altro: ...*Se gli getterà uno sputo sul corpo, pagherà 5 soldi, se in faccia, dieci soldi.* Era offensivo anche dare ad una donna il titolo di *lena*, lenona, cioè favoreggiatrice della prostituzione, o di *machinatrix*, macchinatrice di delitti.

Ma poi molte volte non ci si fermava agli insulti, più o meno pesanti, e si cominciava la zuffa. Ancora una volta ho scelto un capitolo degli Statuti di Agliè (1448, cap. 36), a mio avviso assai rappresentativo.

Si è stabilito che se qualcuno farà una rissa o un accapigliamento con qualche altra persona e si passerà alle vie di fatto, se percuoterà qualcuno con il pugno, la mano aperta o il piede, o lo afferrerà per i capelli o lo getterà a terra, senza causare effusione di sangue, pagherà ogni volta sessanta soldi. Se uscirà del sangue, pagherà cento soldi. Se poi raccatterà una pietra da terra o prenderà in mano un bastone, una spada, un gladio o un altro strumento di ferro o di metallo allo scopo di colpire qualcuno, ma non affonderà il colpo, pagherà una multa di cinque soldi. Se poi qualcuno metterà la mano sopra la daga, la spada, il roncone, lo spadone che ha al fianco, con animo irato, facendo l'atto di sguainarlo e non lo sguainerà, pagherà ogni volta cinque soldi. Se invece sguainerà il gladio, la daga, il roncone o la spada o solleverà una piombata, un bastone o un altro strumento di ferro o di metallo o una pietra e

affonderà un colpo contro qualcuno e non lo colpirà, pagherà per ognuno e per ogni volta quaranta soldi. Se poi tirerà un colpo con il pugno, la mano, il piede e non colpirà, pagherà venti soldi di multa. Se poi colpirà qualcuno con un ferro, una pietra, una spada, un bastone, una piombata o con un altro strumento senza effusione di sangue, pagherà cento soldi per ognuno e per ogni volta. Se poi uscirà del sangue, pagherà dieci libbre di multa. Se poi il colpito perderà un membro, piede, mano, tibia, occhio o naso, allora pagherà come pena e multa cinquanta libbre imperiali ed altrettanto di ammenda. E se non potrà pagare la multa e l'ammenda, gli si taglierà la mano destra, inoltre, nelle altre percosse elencate e nel caso di rottura di ossa, sarà tenuto a rimborsare le somme spese, a giudizio del podestà e del medico. Inoltre, per la rottura di ossa o di visceri, pagherà venticinque libbre viennesi, e rimborserà il danno e le spese, come detto sopra. E se non potrà pagare quanto dovuto, sarà tenuto in carcere ed in ceppi per un mese a pane e acqua, se non avrà di che pagare, e se avrà i mezzi per pagare, saranno prelevati dei suoi beni fino al pagamento totale. Se poi avrà commesso il reato nei confronti di un prete, la pena sarà raddoppiata rispetto a quanto dovuto se si fosse trattato di altra persona. Se poi lo avrà commesso in chiesa o nel cimitero, pagherà un terzo in più che negli altri luoghi. Se poi nel castello, il doppio. Ma questo capitolo non si applichi nei confronti dei servi o delle serve del castello. Se poi i suddetti reati saranno commessi contro la persona di un console o del gastaldo dei Signori, si pagherà un quarto di più che se fossero stati commessi contro un'altra persona. Se poi i dipendenti del castello, cioè i bovari, i servi, i lavoranti o i vaccari commetteranno i suddetti reati e offese nel borgo di Agliè o nel suo territorio, pagheranno, in ognuno dei suddetti casi, un quarto in meno di quanto previsto. E il signore alle cui dipendenze si trovano tratterrà dal loro salario soltanto una somma pari a quella cui sono stati condannati. I piccoli servitori ed i valletti non saranno vincolati da queste norme, ma saranno i loro padroni a castigarli. Se poi qualcuno colpirà un altro nella casa, nel deposito, nell'aia o nel podere appartenente a colui che è stato percosso, pagherà un quarto in più della multa che se lo avesse percosso in un luogo comune. Se poi qualcuno percuoterà un altro nella casa, nel deposito, nell'aia,

nell'orto o in qualche possedimento o davanti alla casa o alla porta d'ingresso dello stesso colpitore, pagherà la quarta parte della multa in meno che se lo avesse percosso in un luogo comune e pubblico. Se poi qualcuno avrà percosso un altro di notte o dopo che sarà stata suonata l'Ave Maria, pagherà la metà della multa in più che se lo avesse percosso di giorno.

In questo capitolo c'è un bell'elenco di lesioni corporali, ma altri Statuti arricchiscono la lista. Lessolo: perdita di un braccio o di dita; Valperga: ferite che lascino cicatrice, frattura di un osso del cranio, ferite al ventre; Levone: storpiature; Albiano: mutilazione e sfregio permanente del corpo. In molti Statuti (Agliè, Strambino, Andrate, Chivasso, Bairo) si parla genericamente di lesioni, di piaghe, di ferite.

A San Giorgio, negli Statuti concessi dalla Curia (1422, cap. 38) vi è un capitolo il quale rivela che la violenza non si fermava neppure nei confronti dei parenti più stretti.

Stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno oserà percuotere un nonno o una nonna, il padre o la madre con pugni o schiaffi senza causare ecchimosi o ematomi, pagherà 100 libbre; se invece causerà ecchimosi o ematomi senza far uscire sangue, pagherà 150 libbre per ogni colpo. Se poi colpirà con un bastone, una pietra, una lancia, una spada, un gladio o un altro genere di arma e non farà uscire sangue, pagherà per punizione 200 libbre per ogni colpo. Se invece farà uscire sangue, pagherà per punizione 300 libbre per ogni colpo. Se non potrà pagare, sarà arrestato e rinchiuso in carcere vi rimarrà per due anni continui ed anche di più secondo il nostro volere; e se non potrà essere arrestato, sarà bandito dal territorio e dalla curia di San Giorgio, secondo la nostra decisione e metà dei suoi beni saranno da noi incamerati.

Un lungo capitolo degli Statuti di Chivasso (1305 cap. 64), dal quale stralcerò qualche passo particolarmente curioso, parla di percosse ed atti violenti, con la solita macabra minuzia di dettagli. Questo primo brano fa quasi da contrappeso al capitolo appena letto. Dopo aver elencato le pene destinate a chi percuoteva qualcuno in vario modo, o lo trascinava per i capelli, continua:

... a meno che quei picchiatori o trascinatori abbiano picchiato o trascinato a scopo correttivo qualcuno della loro famiglia o che abita con loro o

che sia in qualche modo collegato con loro, oppure abbiano percosso per dividere [dei litiganti], o un maestro che picchi un alunno, oppure se il picchiatore o trascinatore abbia meno di quindici anni, o se si tratti di un padre che picchia un figlio o una figlia o la moglie ...

Tutti questi casi non portavano ad alcuna punizione, *anche se hanno picchiato o colpito con un bastone o anche senza, o anche se hanno scaraventato a terra, purchè "enormiter non ledatur", cioè "non sia ferito molto gravemente".* Anche in questo caso, però, il colpevole poteva essere perseguito solo a querela di parte.

Durante una rissa, poi, *se si romperanno delle ossa, [il colpevole] pagherà dieci libbre di multa. E se [la vittima] perderà un membro o si creperà un osso, [il colpevole] pagherà 25 libbre di multa. Salvo il caso in cui qualcuno volontariamente scaraventerà o getterà qualcun altro giù da qualche luogo che sembri verosimilmente tanto pericoloso, da mettere a rischio di morte, fai conto da una torre, una casa, un loggiato [il testo dice: "lobia"], un balcone o un ponte o un altro luogo simile. Se poi chi è stato buttato giù non morirà, [il colpevole] pagherà una multa di 50 libbre. Se invece morirà, lo scaraventatore sarà condannato a morte.*

Se quest'ultimo si darà alla fuga, saranno confiscati tutti i suoi beni e la condanna a morte rimarrà sempre valida. Se colpevole sarà una donna, le pene saranno dimezzate, salvo, naturalmente, la pena di morte.

Abbiamo visto che le risse generalmente erano precedute da parolacce ed insulti. Vi era un tipo di parolaccia, o meglio di imprecazione, che veniva trattato a parte, in appositi capitoli, data la sua peculiarità: era la bestemmia.

Una prima cosa strana. Statuti di Albiano (sec. XIV, cap. 1 e 3). Si tenga presente che Albiano era sotto il diretto potere del Vescovo di Ivrea, ma ciò non giustifica la sperequazione fra quando scritto nel 1° e nel 3° capitolo.

Capitolo I : *Anzitutto stabiliamo e ordiniamo che nessuno osi o abbia l'ardire di bestemmiare ["blasfemare"] Dio, la beata Maria Vergine o gli altri santi e sante di Dio, sotto pena di cinque soldi per ciascun contravventore e per ogni volta.*

Fin qui, nulla da obiettare, ma vediamo la formulazione del capitolo III.

Inoltre, che nessuno osi o abbia l'ardire di bestemmiare ["blasfemare", anche in questo caso!] il signor Vescovo o il suo castellano o dir loro qualche ingiuria o villania, o a qualcuno dei loro famigliari o messaggeri o consoli o notai o altri funzionari del comune, sotto pena da dieci fino a cento soldi da infliggere a quei delinquenti, ad arbitrio del signor Vescovo o del suo castellano.

Cinque soldi per un'offesa a Dio, alla Madonna ed ai Santi, da dieci a cento soldi per un'offesa al Vescovo ed ai suoi accoliti. Non c'è male, come presunzione!

Ad Agliè (1448, cap. 44) bestemmiare Dio, la Madonna, gli Apostoli, san Lorenzo, il beato Antonio (e il capitolo elenca quali erano gli epiteti più frequenti: ladro, traditore, meretrice) veniva punito con cinque soldi. Se si bestemmiava in presenza del podestà, la multa era di dieci soldi, e addirittura di venti se lo si faceva in presenza dei Signori.

Ad Andrate (1410, cap. 1) e ad Azeglio (sec. XV, cap. 82) la bestemmia costava dieci buoni soldi imperiali; a Bairo (1409, cap. 54), a Foglizzo (1387, cap. 28), a Pavone (sec. XIV, cap.51), a Pont (1344, cap.16) ed a Valperga (1350, cap. 18) solo cinque soldi; a Romano (1315, cap. 38) sei soldi; a Favria (1472, cap. 8) dieci soldi di moneta corrente; a Lessolo (1430, cap. 18) venti soldi per Dio e la Madonna, dieci soldi per i Santi e le Sante, fare le fiche contro Dio e la Madonna, venti soldi, contro i Santi dieci soldi. A San Benigno (1318, cap. 28) soltanto due soldi, e questa multa così esigua è ancor più stupefacente se si pensa che si era sotto l'autorità diretta dell'Abate di Fruttuaria. A Caluso (1510, cap. 19), la multa era di dieci soldi imperiali, ed in più, se uno non poteva pagare, veniva fustigato.

A Chivasso (1306, cap.75) si andava oltre.

Si stabili che se qualche persona dirà male di Dio o della beata vergine Maria, pagherà quaranta soldi viennesi di multa. E se dirà male degli altri Santi o di qualcuno di loro, pagherà ogni volta venti soldi viennesi di multa. E se i predetti maledicenti non saranno solvibili, saranno frustati pubblicamente attraverso il borgo di Chivasso, o saranno immersi tre volte nel Po, oppure

messi sulla berlina incatenati, dove resteranno per tutto il giorno. Sarà il Podestà a stabilire quale delle tre pene corporali si debba infliggere.

Le stesse disposizioni si trovano anche negli statuti di Verolengo (sec. XIII, cap. 1).

A San Giorgio (1422, cap. 23) era prevista una pena corporale insolita e particolarmente agghiacciante. La multa era di sessanta soldi per le bestemmie contro Dio e la Madonna, di trenta per bestemmie contro i Santi. Ma se qualcuno *non potrà o non vorrà pagare entro il breve termine stabilito per lui, starà per un giorno intero in pubblico con la lingua infilzata in un amo, legato a lui con una cintura.*

Il testo in latino dello Statuto, a proposito della lingua, dice *cum lingua hamo stricta*: qualcuno traduce: "con la lingua stretta in un laccio", ma questa traduzione non mi convince, perché il vocabolo latino "hamus" significa "amo, uncino", e non "laccio". Anche i due maggiori vocabolari della lingua latina, cioè il *Totius Latinitatis lexicon* di Egidio Forcellini e lo specialistico *Glossarium mediae et infimae Latinitatis* del Ducange, non registrano "laccio" o altri vocaboli simili, ma solo "amo, uncino".

A Balangero (1391, cap. 54) la bestemmia era di un tipo che potremmo definire più teologico.

Si stabili poi che se qualcuno di Balangero e della castellata o di altrove bestemmierà Dio ed i suoi Santi, pagherà ogni volta venti soldi di multa; e si intenda per bestemmiatore colui che dice "ripudio o rinnego Dio o la Beata Vergine o uno o più Santi" o chi dice "in dispetto di Dio o della beata Maria o di qualche Santo" oppure "Dio non lo può fare, o la Beata Vergine, o i Santi, non può o non possono fare", o altre parole detestabili.

Qualcosa di simile è scritto anche negli Statuti di Strambino (1438, cap. 24).

È difficile immaginare quanto potessero essere gradite tutto queste multe e peggio ancora tutte queste punizioni corporali, ma non ci dobbiamo stupire eccessivamente, se pensiamo che in quell'epoca non si inorridiva neppure di fronte alle condanne al rogo per gli eretici, le streghe e così via.

Quest'ultima osservazione ci porta a dire qualcosa delle streghe, dei fattucchieri e simili.

Le streghe, chiamate "masche" in area piemontese ed in particolare canavesana, hanno profondamente colpito l'immaginario collettivo, che il popolo ne ha ricavato un grandissimo numero di storie. Non è qui il caso di presentarne qualcuna, ma è piuttosto curioso notare che la documentazione storica è quasi inesistente, pure in un'epoca in cui l'Inquisizione (nata in seguito al concilio Lateranense IV del 1215, resa più efficiente da papa Gregorio IX, il quale nel 1231 istituì in tutto il mondo cristiano dei tribunali per giudicare i crimini di eresia) aveva scatenato una vera e propria caccia alle streghe, con processi per eresia e conseguenti roghi.

Scrivo in proposito Piero Venesia (Il Medio Evo in Canavese – vol. II – pag. 61):

Di pari passo con lo sviluppo dell'Inquisizione, si comincia a sentir parlare sempre più frequentemente di processi alle streghe; però di quelli celebrati nel Medioevo canavesano nessun resoconto ci è pervenuto.

.....

Di alcuni processi per "afaytureria" si ha notizia dai conti dei castellani sabaudi tra il 1329 ed il 1345: due donne innominate, l'una condannata alla fustigazione e l'altra al rogo, ed una Margherita figlia di Giacomo Sartoris della Bassa Val Chiusella prima messa in catene e poi fustigata a terra.

La presenza di fattucchiere nei borghi non doveva essere cosa rara: tra i testi interrogati dal Vescovo a Pont nella visita pastorale del 1329, uno afferma che una certa Alassola di Pietro Valleto esercita tale attività di consueto ed un secondo fa il nome di un'altra, Alasia Zopa, ma si cautela con un sintomatico "per sentito dire".

Spulciando gli Statuti canavesani, si scoprono pochi capitoli dedicati all'argomento della stregoneria.

La parola *masca* compare una sola volta, in un capitolo degli Statuti di Alice Castello (1514, cap. 55) che già abbiamo letto, in cui a proposito degli insulti rivolti ad una donna vi sono: *puttana, vacca, troia, o previessa* [cioè

pretessa, concubina di sacerdote], *strega, masca o ladrona, o un'altra parola ingiuriosa, qualunque.*

Veramente poco, per una figura diventata mitica!

Di delitto di fattucchieria vi è un rapido accenno a Pont (1344, cap. 15).

Inoltre stabilirono che nessuno debba uccidere qualche persona con il veleno, né fare qualche fattura.

La pena era la morte sul rogo. La stessa pena era prevista a Valperga (1350, cap. 16) praticamente con la stessa formula.

Di fatture ed incantesimi si tratta anche a San Giorgio (1422, cap. 36), con maggior dovizia di particolari.

Inoltre stabilimmo ed ordinammo che le fatture e quelli che commettono fatture e invocano i demoni o coloro che fanno commettere ed invocare in detto nostro borgo e nella sua curia siano puniti con 50 libbre. Se non potrà pagare tale pena, sia posto sul fuoco cosicché muoia.

La grammatica e la sintassi sono un po' traballanti, ma il significato è tragicamente chiaro.

Aggiungiamo questo capitolo degli Statuti di Ivrea (1433, libro V, cap. 5°) e sarà completo il magro bottino offertoci dagli Statuti canavesani in merito alla stregoneria.

Inoltre stabilirono ed ordinarono che, se uno di proposito darà del veleno a qualcuno e in seguito a ciò la tale persona morirà, incorra nella pena capitale. Se poi in seguito all'avvelenamento non morirà, [il colpevole] sarà condannato a cento libbre imperiali ed inoltre all'amputazione della mano destra. Se poi avrà propinato qualche pozione o fattura o compiuto arti magiche a seguito delle quali la persona sia morta, verrà bruciato nel fuoco; e se non morirà, [il colpevole] sarà condannato a cento libbre imperiali, e oltre ciò a dare e pagare altrettanto a chi ha subito il danno prima del pagamento di detta pena; se non potrà pagare entro quindici giorni dall' emissione della sentenza, gli sarà amputata una mano.

Neppure la prostituzione godeva di ampio spazio, se si considera l'onnipresenza di tale fenomeno.

Abbiamo visto or ora la “putana” degli Statuti di Alice castello. Nella quinta lezione, abbiamo letto che a Chivasso (1476, cap. 5) le “donne di cattivi costumi ed incinte” non dovevano essere accolte nel borgo e nel territorio, per evitare che dopo il parto abbandonassero il bambino cui avrebbero così dovuto pensare i residenti; se qualcuno poi le avesse ospitate, avrebbe dovuto mantenere a sue spese il neonato. Nella stessa lezione abbiamo visto, sempre a Chivasso (1306, cap. 421), che le meretrici non erano affatto protette dalla legge contro chi le malmenava fino a far loro versare sangue, ed inoltre in tale località vigeva il divieto di tenere postriboli (1306, cap. 284). La stessa mancanza di difesa vigeva a Valperga.

Tutto questo stupisce ancora di più, se pensiamo che, in occasione di operazioni militari, quando i comuni erano tenuti a fornire uomini armati, dovevano provvedere altresì un certo numero di prostitute per soddisfare le voglie sessuali dei soldati! Mistero della contorta mente umana!

Non erano solamente questi i reati contemplati dagli Statuti, ma quando stavo organizzando queste lezioni, mi sono trovato a dover scegliere fra elencare, come in un indice, i titoli degli argomenti trattati negli Statuti, il che mi pareva una sorta di rubrica telefonica, oppure accennare brevemente ai vari argomenti. Queste due possibilità non mi piacevano affatto. Ho preferito quindi approfondire solo alcuni temi, tralasciandone altri, augurandomi, in questo modo, di dare un quadro, certo incompleto, ma abbastanza coerente, di quale fosse la mentalità dell'epoca e come vivesse la gente comune.

Per concludere l'argomento delle illegalità, credo utile dire quale fosse la procedura processuale. Ecco come viene descritta negli Statuti di Ivrea (1433, libro V, cap. VI).

Inoltre stabilirono ed ordinarono che, dietro accusa, denuncia o querela, presentata debitamente per scritto, da chiunque abbia interesse, il giudice sia tenuto e debba procedere contro il denunciato, accusato o querelato. E si faccia una copia conforme di tale accusa, denuncia o querela, con l'anno, il giorno e il mese e il nome del denunciante, accusatore o querelante, e della persona accusata, denunciata o querelata, con il luogo dove è stato commesso

il reato, e il giudice sia tenuto a fare una copia per l'accusato e assegnargli il termine di sei giorni per rispondere legittimamente a tale accusa, denuncia o querela, oralmente o per iscritto; e, ottenuta la risposta, assegnare un congruo termine all'accusatore, denunciante o querelante per verificare tale accusa, denuncia o querela, citando legittimamente la parte accusata, denunciata o querelata, per vedere di far giurare i testimoni o per presentare qualunque prova. Di queste prove e procedimenti si faccia una copia per il reo o per i rei, e si dia un termine congruo, per fare, come di diritto, la loro difesa. Se poi il reato sarà stato accertato, il giudice dovrà procedere alla condanna, secondo quanto previsto dagli Statuti comunali della suddetta città di Ivrea. Se il delitto non sarà stato provato, il giudice dovrà procedere all'assoluzione degli imputati e a condannare colui che aveva presentato la denuncia, l'accusa o la querela, a pagare al denunciato, accusato o querelato le spese i danni e gli interessi sopportati a seguito della vicenda. Poi, a denuncia di qualunque console del distretto di detta città su qualunque reato, e in qualunque caso di furto a semplice querela di chi lo ha subito, ed in tutti gli altri casi previsti dal diritto, il giudice, contro i denunciati o querelati o presentati come sospetti o in altro modo, potrà procedere con inchieste e investigazioni ad appurare la verità e quindi ad infliggere la pena, secondo le disposizioni degli statuti di questa città, e in mancanza di questi, secondo il diritto comune.

E così, malgrado rimangano tantissime altre cose da dire, debbo porre termine a questa lezione.

9 – Pesi e misure, imposte, tasse e pedaggi.

Oggi tratteremo di pesi e misure, alcuni dei quali sono tuttora vivi nel linguaggio popolare e persino, come vedremo, nella culinaria; sarà poi la volta di un altro argomento, sempre fonte di preoccupazione e di arrabbiature sin dalla notte dei tempi: imposte, tasse e pedaggi, mutevoli nella forma col passar dei secoli, ma immutabili nella sostanza.

Parliamo di pesi e misure, che l'uomo moderno, dato l'ampio raggio delle sue attività, tende ad unificare su un'area quanto più possibile estesa.

È il caso, ad esempio, del *sistema metrico decimale*, istituito per legge in Francia il 7 aprile 1795 e diffusosi lentamente nella prima metà del secolo XIX, ma poi accettato in gran parte del mondo.

È il caso, anche, della nascita dell' Euro, che ha consentito, sì, una maggiore facilità di scambi commerciali in ambito europeo e in certo modo ha agevolato il turismo; ha però avuto anche, come effetto collaterale, pesanti conseguenze sull'economia di paesi dalla moneta debole, come, purtroppo, l'Italia. "Alla moneta unica hanno aderito in un primo tempo Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna dal 1° gennaio 1999, poi la Grecia dal 1° gennaio 2001. Di ciascuna moneta nazionale in quell'occasione è stato fissato irrevocabilmente il tasso di conversione in euro: per l'Italia, il valore della nuova moneta è stato stabilito in £ 1936,27. L'€ è entrato nell'uso inizialmente come moneta bancaria; le banconote e le monete metalliche in € sono state messe in circolazione il 1° gennaio 2002 e, dopo un breve periodo di doppia circolazione, le monete nazionali sono state ritirate e l'€ è diventato l'unica moneta a corso legale dell'Unione economica e monetaria" (enciclopedia "L'Universale" – Garzanti 2005).

Nel basso Medioevo, al contrario, vi era piuttosto la tendenza alla divisione, per cui ogni regione, ogni comune conservava gelosamente pesi e misure per lui divenuti tradizionali, e questo complicava paurosamente ogni attività commerciale, persino le monete da usare dovevano essere minuziosamente specificate.

Entriamo ora nel dettaglio, a cominciare dai pesi. Il sistema più corrente, assai empirico ed approssimativo, ma tranquillamente accettato, era quello di indicare il peso con la quantità di una determinata cosa che un animale era in grado di trasportare in una sola volta.

Negli Statuti di Chiaverano (1251) al cap. 124 compare il termine **asinata**, che indica sia il carico di un asino, sia una misura di vino.

La **cavallata**, (chiamata anche **equata**) che già abbiamo incontrato nel capitolo 91 degli statuti di Lessolo (1430), letto nella 4^a lezione a proposito degli animali, là dove si dice che per ogni "cavallata" di carbone rubato si dovevano pagare dieci libbre e rimborsare il danno a chi lo aveva patito, era un'altra di queste approssimative misure.

La stessa parola ricompare nel cap. 135 degli Statuti di Verolengo (XIII secolo): vale la pena di leggerlo per intero, perché ci fa un bell'elenco di misure.

*Stabilirono poi ed ordinarono che se qualche persona prenderà o farà prendere della legna nella legnaia di un altro o stoppie nell'altrui pagliaio o rastrellerà o raccoglierà nei cumuli o "tapelle" di fieno [la "tapela", come è ancor oggi chiamata in piemontese è un mucchio di fieno che si fa nei prati ogni sera, prima di trasportarlo nel fienile, per impedire che l'umido della notte lo guasti] o si impadronirà di stoppie nel campo di un altro, pagherà ogni volta per ogni **fascio** o **bracciata** cinque soldi e per una **somata** [= il carico che può portare in una sola volta un asino] o una **cavallata** dieci soldi, e per ogni **carro** e **caruso** [detto anche carusso e carrosus, era un carro a due ruote, tirato da buoi] venti soldi, ed altrettanti di ammenda. E se qualche persona si prenderà dei fusti di meliga nel campo di un altro, pagherà per ogni fascio, somata e cavallata sei denari, e per ogni carro e caruso due soldi.*

Altrettanto ricco l'elenco del cap. 90 degli Statuti di Barbania (XV sec.), dove la bracciata e il fascio sono addirittura distinti in piccolo e grande, vi è la **carata** cioè la quantità trasportata su un carro. Per carata si intendeva anche una misura vinaria di dieci brente di trentasei pinte ciascuna (vedremo più avanti questa misura). Il cap. 90 nomina anche la **trappa** che Frola dà come

sinonimo di fascio e la **lezata** cioè il carico che può portare in una sola volta una slitta.

La lezata compare anche negli statuti di Canischio (1405, cap. 24) e di Andrate (1410, cap. 77).

La **leza**, cioè la slitta, è nominata negli Statuti di Andrate (1410, cap. 21) e di Chiaverano (1251, cap. 13).

La slitta in tutti questi casi aveva attinenza con il taglio o la raccolta di legname in boschi di proprietà d'altri; era piuttosto grande e trainata da buoi. Ho trovato un solo caso in cui la slitta è utilizzata come un passatempo, anche se vietato. Si tratta del capitolo 75 degli statuti di Andrate, che già nel titolo dice tutto:

Quod nullus se debeat lezare tempore nivis

Si stabili che qualunque persona al di sotto dei dieci anni scivolerà con la slitta quando c'è la neve, pagherà 12 denari di multa e dai dieci anni in su pagherà 5 soldi di multa, tanto di giorno, quanto di notte, e chiunque, sotto giuramento, potrà presentare l'accusa.

Il "fascio" (**faxo, fasso**) era una misura assai usata. Infatti, oltre che a Verolengo e a Barbania, la troviamo ad Andrate (1410, cap. 21), ad Azeglio (sec. XV, cap. 28), a Caluso (1510, cap. 48), a Canischio (1405, cap. 24), a Chivasso (1499, cap. 3), a Lessolo (1430, cap. 83), ad Oglianico (1558, cap. 7), infine ad Ozegna (1458, cap. 2).

Comoda, come misura, era anche la **menata**, la manciata.

Cinque soldi di multa comminano gli statuti di Caravino (1480, cap. 36) a chi rubaccia una "menatam" di uva.

Dagli Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 91), ecco tre simpatiche misure, quasi alla conclusione di un capitolo.

*Qualunque persona prenderà nella vigna o nell'alteno di un altro dell'uva matura, o anche non matura, sarà passibile di multa come specificato qui di seguito: se prenderà tre grappoli, o di meno, non sarà multato; se prenderà più di tre grappoli, e fino a dieci compresi, pagherà una multa di 5 soldi. E se ne prenderà da 10 grappoli in su, fino ad una **faudatam, corbelatam vel seglatam**, pagherà una multa di 10 soldi...*

Per chi conosce il piemontese, sarà chiaro il significato di "faudata": "faoda" e "faodal" indicano il grembiule, quindi la "faudata" era la quantità di uva che poteva stare nel lembo del grembiule sollevato. La "corbelata" era la quantità contenuta in una corba, un corbello, cioè una cesta di media grandezza. La "seglata", infine, indicava una "bracciata".

Ad Oglianico (1558, cap.7), sempre in tema di furti, si nominano la **gavella**, altrove chiamata anche "gabella", cioè un manipolo di grano, e la **gerba** (garba, in altri Statuti), cioè un fascio di grano di quattro manipoli. Per il furto di fave o di altri legumi si disponeva così: *...per ogni baccello di fave, da dieci baccelli in su, e lo stesso per gli altri legumi, per ogni baccello due soldi di multa, un terzo a favore dell'illustre Curia, un terzo per il console, un terzo per chi ha presentato l'accusa ...*

In una regione a prevalente vocazione contadina, è naturale che molte fossero le misure agrarie. Alcune di esse sono sopravvissute ben oltre l'introduzione del sistema metrico decimale: almeno due, la tavola e la giornata, sono tutt'ora usate dai contadini piemontesi nel linguaggio corrente.

Le denominazioni erano assai varie, talvolta legate ad un singolo paese, il che non agevolava certo la comprensione del loro valore.

Ecco quindi ad Azeglio (sec. XV, cap. 59) la **bulconia**, misura agraria indicante, come dice il Frola nel suo "glossario", *la quantità di terreno che era possibile a coltivarsi da una famiglia con una coppia di buoi*. Corrispondeva dunque ad una **giornata** di 100 tavole. La **tavola** era un quadrato avente il lato lungo due **trabucchi**. Quest'ultimo era costituito da 6 **piedi liprandi**, ognuno dei quali misurava cm 51,432.

Secondo la "Tableau des Mesures Agraires du Piemont reduites au nouveau systeme des mesures de France", compilato a seguito della riforma napoleonica dei sistemi metrici e riportato dal Carandini in "Vecchia Ivrea" (pag. 591), una **giornata** equivaleva a 10 are e 96 centiare.

Il trabucco era forse la più diffusa misura lineare canavesana, (tanto da dare origine ad un cognome tutt'oggi presente). Esso compare ad esempio nelle franchigie concesse a Balangero nel 1342, a proposito della costruzione

di una cinta muraria; negli Statuti di Barbania (sec. XV, cap. 43) ove si stabilisce che il proprietario di una casa debba tenere paglia ed altri materiali infiammabili ad almeno un trabucco dalla casa; a Chivasso (1512, cap. 1) ed in molti altri paesi in riferimento a misurazioni di greti dei corsi d'acqua.

Per evitare equivoci, a Barbania (sec. XV, cap. 32) si stabilisce che
*...ogni giornata [**jornata**] di terra o di qualunque altro bene immobile sia e debba essere soltanto di cento **tavole**.*

A San Giorgio (1343, cap. 1 e 20) compaiono i termini **sechia** e **seza** denominanti il prato, ma secondo il Frola (che si rifà a quanto scritto dal Gabotto in *L'Agricoltura*) è *anche misura agraria di terra coltivata a prato, basata sulla quantità di terreno che in una giornata un uomo può falciare.*

Oltre al trabucco ed al piede liprando vi erano anche altre misure lineari, sovente legate a particolari manufatti. Vediamone qualcuna.

Iniziamo con la **parieta**, misura per i tessuti.

Ad Andrate (1410, cap. 144) vi era un mulino, **parorio**, dove, come spiega il Frola, *si faceva macerare la lana e quindi si stendevano i panni.* Era stabilito che il mugnaio non poteva pretendere più di determinate somme per i vari lavori che compiva. Il capitolo che riguarda questo argomento ci fa capire che il mugnaio aveva varie incombenze, diversamente retribuite.

*Si stabilì che i mugnai in carica non possano né debbano chiedere in pagamento come compenso per la loro opera dagli uomini di Andrate più di quattro denari imperiali per ogni parietà di panno lavorata e sei imperiali per ogni **rubbo** di canapa pestata e un **coppo** di grano per ogni **emina** di grano che macinerà. E questo si intenda che può farsi pagare dagli uomini del paese; dai forestieri, secondo la loro abitudine...*

Il rubbo era una misura di peso, corrispondente a 25 libbre. La libbra pesava 3,688 ettogrammi, perciò il rubbo pesava 9,22 chili. Il coppo, misura per le granaglie e gli aridi in genere, valeva litri 2,882; 8 coppi davano una mina, da litri 23,056.

La "parietà" compare con il nome **parey** negli Statuti di Chiaverano (1251, cap. 103) da cui si apprende pure che la "parietà" non era una misura costante. Infatti i tessitori dovranno rendere ai clienti "pariete" lunghe 10 **alne**

se il tessuto era di panno e 9 alne se era di tela. L' "alna", o "auna", secondo il Frola corrispondeva a m. 1,19. Nell'effettuazione del lavoro dovevano dare la precedenza a quelli che avevano fatto prima l'ordinazione, inoltre non dovevano accettare lavori da persone "estranee", cioè forestiere, se vi erano richieste da gente del paese o dei dintorni.

Negli Statuti di Favria (1472, cap. 96) ci imbattiamo in un'altra misura per i tessuti, la **pecia** (pezza) o **ramo** e scopriamo che l'"alna" non era uguale dappertutto.

Si stabili che i tessitori che ci sono adesso o ci saranno in futuro nella località di Favria, siano tenuti, debbano e siano obbligati a confezionare le loro tele bene e sufficientemente larghe, e lunghe secondo la solita usanza, cioè ogni pezza o ramo di tela di canapa sia in lunghezza di dieci alne secondo l'alna locale.

A Pont (1457, cap. 27) la "pecia" di panno grossolano doveva pesare 80 libbre; nello stesso capitolo vi è il vocabolo "portata" (**de portatis**), che, stando al Frola, era una *misura lineare da panni corrispondente al taglio d'un abito*.

A Verolengo (sec. XIII, cap. 161) la tela di canapa doveva misurare 19 **راسي** la pezza, e quella di lino e canapa fine 20 "راسي".

Il "راسي", secondo ricerche fatte dallo studioso sangiorgese Gep Dorma, misurava cm 60,013.

Per concludere l'argomento "pecia", talvolta questo stesso vocabolo indicava non una pezza di stoffa, ma un appezzamento di terreno, come negli Statuti di Foglizzo (1387, cap. 36).

Riprendendo l'argomento delle misure lineari non strettamente legate ai prodotti tessili, si può ricordare la **teysa**, cioè la "tesa", che troviamo a Caluso (1510, cap. 54) ed a Canischio (1405, cap. 91): misura assai empirica, corrispondente all'apertura delle braccia.

Altra cospicua famiglia era quella costituita dalle misure di peso e di capacità. Abbiamo già incontrato il rubbo, il coppo, la libbra, la mina e molte

altre meno scientificamente determinate. Aggiungiamone ancora qualcuna, pur senza poter esaurire l'argomento.

Negli Statuti di Chivasso (1518, cap. 4) sono elencate tre misure per granaglie, in particolare per avena, dai nomi strani: **disnatas** e **cenatas**, di cui mi è ignota la corrispondenza, anche perché Frola si limita a definirle misure agrarie di superficie, proprio a proposito di quel capitolo degli Statuti di Chivasso, dove invece sono chiaramente riferite ad *hospites et tabernarij vendentes avenam*. Meglio determinabili, anche se solo approssimativamente, sono i **picotinos** che, con maggiore aderenza al testo, il Frola definisce *piccola misura per l'avena da darsi ai cavalli*.

A Chiaverano (1251, cap. 58) si nominano le **mezas**, misure per gli aridi equivalenti a mezza "mina" o "emina" che, come già ho detto, valeva litri 23,056.

Ad Agliè (1448, cap. 22) e a Favria (1472, cap. 100) i mugnai misuravano le granaglie con la **minella**, che corrispondeva al "coppo", dalla capacità di litri 2,882.

A Valperga (1350, cap. 43), a proposito di misure non regolamentari, oltre ad alcune che già conosciamo (alna, raso, emina) sono elencate la **steyra** (chiamata altrove **stayra**, **sterio**), cioè lo staio, di circa 24 litri, e il **mitterium** (forse mezza emina).

Negli Statuti compaiono anche alcune misure vinarie.

A Chiaverano (1251, cap. 152) è nominato il **quartarolium** e ad Andrate (1410, cap. 131) il **quarzolum** ed il **quartaronum**. Questa misura non serviva esclusivamente per il vino e valeva 25 libbre (una libbra pesava hg 3,688). La troviamo anche ad Albiano (sec. XIV, cap. 36), a Caravino (1480, cap. 7), a Verolengo (sec. XIII, cap. 148).

Ad Agliè (1448, cap. 25) ed a Chivasso (1306, cap. 127) si parla di **sestario**, che era l'ottava parte della **carata**. Quest'ultima comprendeva 10 **brente** da 36 **pinte** l'una. La pinta valeva litri 1,369, quindi 1 brenta = litri 49,284, 1 carata = litri 492,84; un sestario corrispondeva a litri 61,605. Da altre fonti sappiamo che la pinta era divisa in due **boccali**, ciascuno da litri 0,684; il boccale era formato da due **quartini**, ognuno da litri 0,342, e per

finire, ogni quartino comprendeva 2 **bicchieri** da litri 0,171. Come si vede, il nostro sistema metrico decimale è assai meno laborioso.

Oltre alle misure approssimative come la bracciata, la pugnata e simili, esistevano degli strumenti di misurazione più scientifici. Qualcuno già lo abbiamo incontrato. Aggiungo ora la **balancia**, ovviamente la bilancia, strumento fondamentale e diffuso: compare infatti, con qualche differenza grafica, negli Statuti di Alice, Agliè, Caravino, Chivasso, Lessolo, San Giorgio, Valperga.

Analoga alla bilancia è la stadera. Denominata variamente (**stetera**, **statera**, **scandaglum**, **standalia**) la troviamo nominata ad Alice, a Chivasso, a Feletto, a Favria, a Pavone.

Tutti gli strumenti non empirici, per poter essere utilizzati, dovevano recare un contrassegno che ne dichiarasse la congruità con le misure campione, che in quasi tutti i paesi erano depositate in Comune. Inoltre, per evitare imbrogli, le misure adoperate dai commercianti e dagli artigiani venivano periodicamente sottoposte a controllo da parte di funzionari comunali.

Su questo argomento, mi sembra utile ripetere quanto ho detto, alcuni anni or sono, in questa stessa sede, riguardo le norme disposte ad Ivrea. Anche se concernono soprattutto le misure vinarie, si possono applicare anche alle altre tipologie.

Statuti del 1329, cap. LXXXIII: gli asinai ed i bovari, che in groppa ad animali o su carri trasportavano vino per conto terzi, dovevano usare barili o altri contenitori dalla capacità non inferiore ad uno **staro** eporediese e, norma altamente meritoria per la salute, non dovevano usare recipienti "amofatos", ammuffiti, altrimenti, oltre ad una multa, dovevano anche rifondere il danno. I bottai, da parte loro, dovevano costruire barili che contenessero uno staro e le **maçarole** che ne contenessero almeno mezzo. Inoltre i recipienti utilizzati dovevano essere contrassegnati con un apposito sigillo o segno del Comune, che ne garantisse la conformità ad una misura-campione.

Cap. LXXXIV: ogni anno la Credenza doveva eleggere, con il sistema dei "brevi", cioè mediante imbussolamento i sassolini bianchi o neri, tre "boni homines et fideles", uno per rione, incaricati di contrassegnare con il sigillo del comune o del Podestà le misure-campione del vino e del grano. Il comune di Ivrea doveva acquistare un **çeberum**, un recipiente che, opportunamente graduato, avrebbe costituito la misura ufficiale per testare la capacità dei recipienti di misurazione del vino, che avrebbero usato i commercianti e chiunque ne avesse necessità. Particolarmente curioso ed empirico il sistema per stabilire la misura delle granaglie. *La misura del grano sia presa nella pietra del mercato, chiudendo da una parte il foro che in essa si trova, e con la misura così ricavata siano controllate tutte le altre misure.* Il comune doveva comperare anche altre misure (1 emina, 1 quartirone, ½ quartirone ed un "seçeno"). Tutte le misure saranno affidate in custodia ad una persona *per bene ed in grado di svolgere l'incarico, che sarà eletta ogni anno dai procuratori del comune (...)* Presso questa persona saranno lasciate in custodia le misure; essa dovrà possedere un reddito di 15 libbre e sarà tenuta a rendere conto delle stesse misure al suo successore; riceverà come salario 5 soldi e un anno sarà eletta in un terziere [ciascuno dei tre rioni in cui era divisa la città], i due anni successivi negli altri due terziieri; le misure così comperate saranno contrassegnate e collaudate da 12 persone di maggiore reddito. Le misure dei privati cittadini saranno contrassegnate e collaudate mettendole a confronto con le misure-campione. Per essere eletti *signatores mensurarum* bisognava avere almeno 30 anni ed un reddito di 12 libbre imperiali.

Ogni negoziante doveva far contrassegnare tutte le misure, grandi o piccole, in suo possesso, con l'eccezione di **siphi** e **cieti**, piccole misure vinarie, che si potevano usare anche non contrassegnate, ma, se il cliente lo chiedeva, il vinaio doveva usare misure contrassegnate. Evidentemente, l'uso di misure non regolamentari era assai frequente, dal momento che il Podestà doveva far effettuare i controlli ogni mese.

Alcune di queste norme si ritrovano, sebbene in forma meno organica, in numerosi altri Statuti canavesani.

Vediamo, in merito a tutto ciò, qualche capitolo particolarmente significativo.

Statuti di Chivasso (1477, cap. 4).

Colui che si è aggiudicato l'appalto delle misure e del trasporto del vino sarà tenuto e dovrà, ad ogni richiesta di tutti quelli che ne hanno necessità, ed anzitutto degli abitanti del borgo, andare a misurare e trasportare e mettere negli appositi contenitori tutto il vino del quale gli si farà richiesta, lui personalmente o per mezzo di suoi incaricati, senza indugio, purché non sia già occupato per un analogo incarico altrove, cioè all'interno del borgo di Chivasso ed all'esterno lungo le mura, per un compenso di 6 denari imperiali.

L'obbligo di usare misure segnate è imposto in molti Statuti. Ecco qualche esempio.

Agliè (1448, cap. 58).

... Nessuno deve misurare vino o grano o pesare con la stadera se prima non sarà stata segnata con il sigillo del signor podestà ...

Bairo (1473, cap. 95 e 96).

Stabilirono poi che il Podestà ed i Consoli siano tenuti, per dovere d'ufficio, a segnare con il loro sigillo tutte le misure.

Stabilirono poi che nessuno deve misurare con qualche misura che non sia segnata con il sigillo del podestà o dei consoli sotto pena di dieci soldi; e qualsiasi persona di detto luogo potrà presentare l'accusa, e il podestà ed i consoli, in virtù del loro giuramento, dovranno effettuare accurate indagini in merito.

L'obbligo di far autenticare le misure è previsto esplicitamente anche negli Statuti di Caravino (1480, cap. 7), di Chivasso (1518, cap. 4), di Pont (1344, cap. 27 e 1457, cap. 26), di Romano (1515, cap. 39 e 1315, cap. 25), di San Giorgio (1343, cap.7), di Lessolo (1430, cap. 58), di Strambino (1438, cap. 127), di Verolengo (sec. XIII, cap. 31).

A Chiaverano (1251, cap. 58) si chiarisce che le misure sono quelle di Ivrea e si commina una multa di 5 soldi per chi adopera misure non regolamentari sia per difetto, sia per eccesso.

Anche a Pavone (sec. XIV, cap. 43 e 99) si dovevano usare le stesse misure di Ivrea, naturalmente "segnate", ed in più i prezzi delle merci vendute dovevano corrispondere a quelli di Ivrea.

A San Benigno (1318, cap. 6) si prevede una multa di 5 soldi sia per il venditore, sia per l'acquirente qualora nella compravendita siano state usate misure non "segnate".

A Valperga (1350, cap. 42 e 43), era naturalmente obbligatoria la "segnatura". Se poi *...qualcuno o qualcuna userà un falso strumento di misura, alna, raso, staio, bilancia, emina, mitterio, randa, o altro attrezzo che serva per misurare o pesare, pagherà ogni volta dieci soldi di multa ... in ogni caso la misura che risulterà falsa, sarà distrutta con il fuoco in un giorno di mercato nella piazza del borgo di Cuornè.*

Quello dei falsi e dei falsari era un grosso problema. Il caso più frequente era l'uso di misure non regolamentari, cui, come si è visto, l'amministrazione pubblica dei singoli comuni tentava, imponendo periodici controlli, di ovviare. A volte, il malvezzo colpiva persino l'economia monetaria.

Non era infrequente il caso della falsificazione delle monete o della loro abrasione per ricavarne parte del metallo con cui erano state fabbricate o degli strumenti di pesatura.

A Valperga (1350) vi è un capitolo (il 44°) illuminante.

Stabilirono ed ordinarono che nessuno osi o si azzardi a tenere un falso peso per pesare monete di qualunque tipo. Il contravventore pagherà una multa di dieci soldi viennesi per ogni contravvenzione.

Ai giorni nostri, il valore delle monete metalliche è quello impresso dalla zecca all'atto della coniazione, e, non essendo in corso alcuna moneta d'oro o di argento, a nessuno verrebbe in mente di limare gli euro per utilizzare il metallo di cui sono fatti. Nell'antichità esistevano, sì, monete metalliche, ma il conio garantiva soltanto la bontà del metallo o della lega utilizzati. Era dunque fonte di guadagno limare i bordi delle monete d'oro o d'argento, perché la polvere ricavata aveva un suo notevole pregio. Per evitare questo furto, ad un certo momento le autorità che battevano denaro presero l'abitudine di zigrinare l'orlo

delle monete di metallo pregiato, ma anche questo sistema non rappresentava una difficoltà insormontabile per un falsario, purché dotato di un po' più di pazienza. Infatti gli bastava limare la zigrinatura e poi rifarla.

A scanso di sorprese, dunque, era meglio non fidarsi del valore indicato sulla moneta stessa, ma pesarla. Anche questo sistema, però, come abbiamo visto poco fa, non offriva garanzia assoluta, perché qualcuno adoperava una bilancia contraffatta.

Nelle lezioni precedenti ci siamo imbattuti in numerosi tipi di monete, il cui valore era legato al peso ma che erano chiamate con vari nomi. Alcune erano assai diffuse (ad esempio, libbra imperiale, libbra viennese e così via), altre denominazioni sono meno ricorrenti. A Favria (1472, cap. 97) si nominano i "*coronati*" (moneta e peso), non ben quantificabili; a Chivasso (1504, cap. 3) il "*fortum*", moneta di rame; a Canischio (1471, cap. 71) gli "*ambrogini*".

Tutto questo ci fa comprendere quanto grande fosse la complicazione monetaria. È praticamente impossibile accertare quale fosse il reale valore delle singole monete, soprattutto per due motivi: oltre la varietà delle monete, ognuna di esse aveva un valore che rapidamente mutava, inoltre, e questo mi sembra ancora più importante, non riusciamo a stabilire quale fosse il potere d'acquisto, caratteristica fondamentale per comprendere il reale valore di qualunque moneta.

Meglio dunque abbandonare questo argomento e dire qualcosa dei vari gravami imposti alla gente.

Le tasse, le imposte, i balzelli, erano numerosissimi, avevano svariate origini, molti erano retaggio del sistema feudale, altri provenivano dai signori che si erano succeduti nel corso dei tempi, oppure erano decretati dai Comuni, anche per recuperare quanto richiesto dalle autorità superiori; alcuni erano permanenti, altri dettati da situazioni contingenti, cessate le quali potevano anche essere revocati. Oltre le imposizioni in denaro o in natura, vi era poi l'obbligo di prestazioni personali.

Non è possibile, in questa sede, tracciare un quadro completo, poiché l'esposizione organica sarebbe assai lunga e monotona.

Mi sembra più utile, passeggiando qua e là negli Statuti, spigolare notizie interessanti e significative per dare un'idea sufficientemente chiara dell'argomento.

Iniziamo con le prestazioni d'opera: almeno una, a parte il servizio militare, si è conservata fino alla seconda metà del secolo scorso, cioè quella delle **roide**.

Le "roide" sono nominate, ma senza alcuna specificazione in merito alla loro natura e durata, negli Statuti di Agliè (1423, cap. 4), di Chivasso (1305, cap. 14), di Cuornè (1419, cap. 2), e di Vestignè (1403, preambolo).

A Rivara (1390, cap. 6) i capifamiglia erano tenuti a fare due "roide" ogni anno, ma se i Signori del luogo ne chiedevano altre, erano tenuti ad effettuarne altre, fino a tre.

Negli Statuti di Pavone (sec. XIV, cap. 67) la parola "roydam" è inserita in un curioso capitolo che riguarda i campari.

Si stabilì poi e si ordinò che nessuno possa né debba dare ai campari del comune da bere o da mangiare nelle taverne o in casa propria, e neppure alcun'altra cosa e non possa fare per i campari alcuna roida o servizio. I campari, a loro volta, non dovranno accettare nulla di ciò; i contravventori saranno multati ogni volta di due soldi.

Curioso altresì un capitolo degli Statuti di Pont, il 45°, che, per essere del 1562, è scritto nell'italiano del XVI secolo.

Per fare le Royde et guardie dil comune.

Ancora Ordiniamo et Statuimo che ogni persona citata per le Royde et far guardie intento sia esser obedientissimo a farle et accadendo che in questo mancasse habia da pagar de bando per ogni persona et per ogni uolta soldi Vintiecinque. Quali soldi sieno datti ad uno terzo posto al nomme dil desobediente . et se non uacherano tuto l integro giorno habbia da pagare Quello Quale gia Recitato hauemo et che nessuno al loco dun altro desobediente rechesto non possi Per alcuno modo excusarssi.

Non è proprio la lingua italiana del Machiavelli o del Guicciardini, di Pietro Bembo o di Giovanni della Casa, ma è pur sempre un bel documento linguistico, con tutti i suoi errori di ortografia, con tutti i punti e le iniziali maiuscole buttati lì a casaccio.

Simili alle "roide" erano le **vicinencie**, di cui parlano gli Statuti di Strambino (1438, cap. 112) e di Chiaverano (1251, cap. 5). Anch'esse infatti erano prestazioni d'opera a favore della collettività, che i cittadini erano tenuti a prestare ogni anno, come le **comunantias** di Chivasso (1306, cap. 88).

Uno dei carichi personali imposti agli abitanti dei luoghi governati da un podestà era la **sequella**, chiamata anche **severta**, che consisteva nell'impegnarsi, mediante giuramento, a seguire il podestà, ad ogni sua richiesta, per costituire una sorta di seguito d'onore, obbedendo a tutti i suoi ordini.

Lo dispongono gli Statuti di Brosso e Lessolo (1470, cap. 1), di Chiaverano (1251, cap. 3), di Romano (1315, cap. 5) e di San Giorgio (1516, cap. 1).

A Chivasso (1306, cap. 5) è ben chiarito l'argomento.

Si è stabilito ed ordinato che tutti gli uomini di Chivasso o che ci abitano, dai venti ai settant'anni d'età, siano tenuti e debbano fare "sequella" al podestà o al giudice o al rettore di Chivasso eletto per il comune, e giurare, entro quindici giorni da quando hanno prestato il loro giuramento il podestà, il giudice ed il rettore, di dar loro aiuto e sostegno per ben governare, e di svolgere il loro incarico bene e secondo la legge, sotto pena di una multa di cinque soldi a chiunque non giurerà. E il podestà e il giudice dovranno far proclamare questa disposizione per le strade dell'abitato di Chivasso.

A Pont (1346, cap. 48) e a Strambino (1438, cap. 8) l'obbligo partiva già dai quindici anni d'età.

Sempre a Chivasso (1306, cap. 59) si elencano le **angarias**, cioè generiche prestazioni di opera che gli "homines" dovevano al signore del luogo; le **palangarias**, obbligo di prestare servizio con la persona e con carri; la **guayta**, servizio di guardia alle porte della città; la **scaraguayta**, servizio di ronda per le strade dell'abitato.

L'obbligo di "guayta" e "scaraguayta" esisteva in quasi tutti i centri abitati di un qualche rilievo, nei più piccoli, solo in circostanze di maggiore rischio, come pestilenze o operazioni belliche.

Ma di questi argomenti e del servizio militare ho già parlato nella 7^a lezione. Vediamo quindi altre prestazioni e gravami.

Qualcuno era veramente curioso, come quello delle **barere**, che, come spiega il Frola, era una *imposizione del due per cento, vigente nelle comunità dell'abazia di Fruttuaria, sulle doti delle femmine condotte in mogli fuori del paese, munita del diritto di esecuzione sommaria in caso di rifiuto di pagamento, e spettante alla Compagnia dei giovani.*

Assai simile era il **chiabramari**, consistente, sempre come spiega il Frola, nella *tassa dell'uno per cento, vigente e stabilita nelle comunità dell'abazia di Fruttuaria, sulle doti delle vedove passate a seconde nozze, munita del diritto di esecuzione sommaria in caso di rifiuto di pagamento, e spettante alla compagnia dei giovani.*

"Barere" e "chiabramari" si trovano negli Statuti di Lombardore e Montanaro, del XVII secolo, quindi abbondantemente oltre i limiti cronologici entro cui mi sono attenuto durante il corso, ma ho voluto citarli perché in certo qual modo sono sopravvissuti, fino a non molti anni fa, in vari comuni canavesani. Infatti chi prendeva in moglie una ragazza di un altro paese doveva pagare a quest'ultimo una burlesca tassa consistente in una quantità più o meno rilevante di vino, che serviva ai compaesani della donna per fare bisboccia.

Frequenti erano le imposizioni di un pagamento percentuale sui ricavi a favore di vari personaggi, generalmente i Signori, o istituzioni locali.

A Chivasso (1469, cap. 3) è nominato il **capsolidum** che, come spiega il Frola era il *Diritto del signore ad una percentuale ("capitalis solidus") del prezzo ottenuto dal venditore.*

Se poi consideriamo la litigiosità dell'epoca, non ci stupisce la **contestatura**, cioè, secondo il Frola, una *Tassa giudiziale dovuta dalle parti dopo la contestazione della lite, vale a dire dopo la notifica formale del reato.*

La troviamo a Castellamonte (1576, cap. 1), a Pont (1407, cap. 10) ed a Romano (1515, cap. 17).

A Romano (1315, cap. 65) vigeva la **duodena**: la dodicesima parte dei frutti doveva essere data alla Confraternita di Santo Spirito, ma solo dai suoi iscritti.

A Pont (1323, cap. 64) vi era il **triuxio**, cioè l'obbligo di dare al Signore la terza parte della calce infornata.

Tutto questo non è che una minima parte dei gravami cui erano sottoposti quei nostri remoti antenati.

Del resto le cose oggi non è che vadano molto meglio, anzi!

A questo punto non voglio sottoporre a più dura prova la pazienza di chi ha avuto la costanza di seguirmi fin qui.

Spero solo che queste mie lezioni siano servite almeno un poco a far conoscere la passata civiltà del nostro Canavese.

Vi ringrazio.